



LEGGE 25 febbraio 1974 n. 17
EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE PENALE

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 9 giugno 1976 n.28, dalla Legge 13 ottobre 1984 n.91, dalla Legge 26 aprile 1986 n.51, dalla Legge 30 dicembre 1986 n.155, (dalla Legge 13 marzo 1991 n.40 abrogata), dalla Legge 2 febbraio 1994 n.9, dal Decreto 23 marzo 1994 n.34, dalla Legge 29 gennaio 1996 n.5, (dalla Legge 28 febbraio 1996 n.24 abrogata), dalla Legge 26 novembre 1997 n.139, (dalla Legge 15 dicembre 1998 n.123 abrogata), dalla Legge 24 febbraio 2000 n.20, dal Decreto 27 novembre 2001 n.121, dalla Legge 30 aprile 2002 n.61, dalla Legge 25 luglio 2003 n.97, dalla Legge 25 luglio 2003 n.101, dalla Legge 26 febbraio 2004 n.28, dalla Errata Corrige alla Legge 26 febbraio 2004 n.28, dalla Legge 23 settembre 2004 n.121, (dalla Legge 30 novembre 2004 n.164 abrogata), dalla Legge 17 novembre 2005 n.165, dalla Legge 22 febbraio 2006 n.44, dalla Legge 22 febbraio 2006 n.46, dalla Legge 28 aprile 2008 n.66, dalla Legge 28 aprile 2008 n.68, dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, dalla Legge 17 giugno 2008 n.93, dalla Legge 20 giugno 2008 n.97, dalla Legge 19 giugno 2009 n.73, dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35, dalla Legge 7 giugno 2010 n.99, dal Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134, dal Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187, (dal Decreto - Legge 4 agosto 2011 n.127 decaduto), (dal Decreto-Legge 16 novembre 2011 n.180 abrogato), dalla Legge 5 dicembre 2011 n.190, dalla Legge 11 maggio 2012 n.51, dalla Errata Corrige alla Legge 11 maggio 2012 n. 51, dalla Legge 10 agosto 2012 n.122, dalla Legge 29 luglio 2013 n.100, dalla Legge 29 luglio 2013 n.102, dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166, dalla Legge 31 marzo 2014 n.41, dalla Legge 5 settembre 2014 n.140, dalla Legge 30 luglio 2015 n.119, dalla Legge 22 dicembre 2015 n.189, dal Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n.196, dalla Legge 6 maggio 2016 n.57, dal Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80, dalla Errata Corrige al Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80, dalla Legge 23 agosto 2016 n.114, dalla Legge 21 dicembre 2017 n. 147, dalla Legge 20 marzo 2018 n. 31, dal Decreto-Legge 27 giugno 2018 n. 75, dalla Legge 12 dicembre 2018 n. 167, dalla Legge 24 dicembre 2018 n.173, dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57, dalla Legge 2 agosto 2019 n. 119, dalla Legge 2 agosto 2019 n.120, dal Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, dal Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154, dalla Legge 1 febbraio 2021 n.16, dalla Legge 24 giugno 2021 n.115, dal Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, dalla Legge 2 marzo 2022 n.24, dal Decreto - Legge 2 marzo 2022 n.26 - Legge 7 settembre 2022 n.127, Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161 (abrogato), Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19 (decaduto), Decreto Delegato 20 marzo 2024 n.62 (abrogato), Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.161, Legge 22 aprile 2025 n.59, Legge 25 febbraio 2026 n.28, Decreto Delegato 27 febbraio 2026 n.31 *(in fase di ratifica)*.

(Aggiornato al 27 febbraio 2026)



LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[Legge 9 giugno 1976 n.28](#)
[Legge 13 ottobre 1984 n.91](#)
[Legge 26 aprile 1986 n.51](#)
[Legge 30 dicembre 1986 n.155](#)
[Legge 13 marzo 1991 n.40](#)
[Legge 2 febbraio 1994 n.9](#)
[Decreto 23 marzo 1994 n.34](#)
[Legge 29 gennaio 1996 n.5](#)
[Legge 28 febbraio 1996 n.24](#)
[Legge 26 novembre 1997 n.139](#)
[Legge 15 dicembre 1998 n.123](#)
[Legge 24 febbraio 2000 n.20](#)
[Decreto 27 novembre 2001 n.121](#)
[Legge 30 aprile 2002 n.61](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.97](#)
[Legge 25 luglio 2003 n.101](#)
[Legge 26 febbraio 2004 n.28](#)
[Legge 23 settembre 2004 n.121](#)
[Legge 30 novembre 2004 n.164](#)
[Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
[Legge 22 febbraio 2006 n.44](#)
[Legge 22 febbraio 2006 n.46](#)
[Legge 28 aprile 2008 n.66](#)
[Legge 28 aprile 2008 n.68](#)
[Legge 17 giugno 2008 n.92](#)
[Legge 17 giugno 2008 n.93](#)
[Legge 19 giugno 2009 n.73](#)
[Legge 4 febbraio 2010 n.35](#)
[Legge 7 giugno 2010 n.99](#)
[Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134](#)
[Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187](#)
[Decreto - Legge 4 agosto 2011 n.127](#)
[Decreto - Legge 16 novembre 2011 n.180](#)
[Legge 5 dicembre 2011 n.190](#)
[Legge 11 maggio 2012 n.51](#)
[Errata Corrige alla Legge 11 maggio 2012 n.51](#)
[Legge 10 agosto 2012 n.122](#)
[Legge 29 luglio 2013 n.100](#)
[Legge 29 luglio 2013 n.102](#)
[Legge 16 dicembre 2013 n.166](#)
[Legge 31 marzo 2014 n.41](#)
[Legge 5 settembre 2014 n.140](#)
[Legge 30 luglio 2015 n.119](#)
[Legge 22 dicembre 2015 n.189](#)
[Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n.196](#)
[Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80](#)
[Errata Corrige al Decreto-Legge 29 giugno 2016 n.80](#)
[Decreto - Legge 25 luglio 2016 n. 89](#)



[Legge 23 agosto 2016 n.114](#)
[Decreto - Legge 27 ottobre 2017 n.123](#)
[Legge 21 dicembre 2017 n. 147](#)
[Legge 20 marzo 2018 n. 31](#)
[Decreto-Legge 27 giugno 2018 n. 75](#)
[Legge 12 dicembre 2018 n. 167](#)
[Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168](#)
[Legge 24 dicembre 2018 n.173](#)
[Legge 29 marzo 2019 n. 57](#)
[Legge 2 agosto 2019 n. 119](#)
[Legge 2 agosto 2019 n.120](#)
[Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148](#)
[Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154](#)
[Legge 1 febbraio 2021 n.16](#)
[Decreto Delegato 15 aprile 2021 n.64](#)
[Legge 23 giugno 2021 n.113](#)
[Legge 24 giugno 2021 n.115](#)
[Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193](#)
[Legge 2 marzo 2022 n.24](#)
[Decreto - Legge 2 marzo 2022 n.26](#)
[Legge 7 settembre 2022 n.127](#)
[Decreto - Delegato 7 novembre 2023 n.161](#) (*abrogato*)
[Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19](#) (*decaduto*)
[Decreto Delegato 20 marzo 2024 n.62](#) (*abrogato*)
[Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.161](#)
[Legge 22 aprile 2025 n.59](#)
[Legge 5 novembre 2025 n.137](#)
[Legge 4 febbraio 2026 n.16](#)
[Legge 25 febbraio 2026 n.28](#)
[Decreto Delegato 27 febbraio 2026 n.31](#) (*in fase di ratifica*)



LEGGE 25 febbraio 1974 n. 17

EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE PENALE

**LIBRO PRIMO
PARTE GENERALE**

**TITOLO PRIMO
LA LEGGE PENALE**

Art. 1

(Principio di legalità)

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa espressamente stabilite.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente previste dalla legge, né fuori dei casi da essa stabiliti.

Art. 2

(Efficacia non estensiva della sentenza – Analogia)

Nell'esercizio della giurisdizione il giudice deve limitarsi all'interpretazione della legge in rapporto al caso da decidere e non può emettere statuizioni di carattere generale.

Le sue sentenze non sono vincolanti nella soluzione di altri casi.

Art. 3

(Irretroattività della legge penale)

Nessuno può essere punito per un fatto che al tempo in cui fu commesso non costituiva reato o con pena più grave di quella comminata dalla legge allora vigente.

Ha effetto retroattivo la nuova disposizione legislativa che abolisce un fatto dal novero dei reati e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Ha effetto retroattivo la nuova legge, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; tuttavia il giudice, anche d'ufficio, riesamina le pene inflitte con la sentenza di condanna alla prigionia quando la nuova legge commina una pena inferiore di due gradi.

Art. 4

(Ignoranza della legge penale)

La legge penale è obbligatoria quando sia stata resa pubblica mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Repubblica.

L'ignoranza delle disposizioni penali non può essere invocata a discolta.



Art. 5

(Reato commesso nella Repubblica)

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque, anche straniero o apolide, commette un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.

Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l'evento.¹

Art. 6

(Reati commessi all'estero)

E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-bis, 204-ter, 284, 285, 305, 305-bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-quater, 337-quinquies, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-bis, 374-ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-bis, 403,

¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque, anche straniero o apolide, commette un reato nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

Agli effetti della legge penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi e gli aeromobili sammarinesi ovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.

Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l'evento.

Modifiche legislative

Legge 30 novembre 2004 n.164 (Abrogata dalla Legge 2 agosto 2019 n.120, Articolo 79), Articolo 23

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."

Legge 2 agosto 2019 n.120, Articolo 72:

13. Il secondo comma dell'articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 2:

1. L'articolo 6, primo comma, del Codice Penale è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello

Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-bis, 204-ter, 284, 285, 305, 305-bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-quater, 337-quinquies, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-bis, 374-ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-bis, 403, 403-bis, 403-ter, 403-quater, 405 e comunque tutti i reati commessi con finalità di terrorismo."

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 2:

1. L'articolo 6, primo comma, del Codice Penale è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-bis, 204-ter, 284, 285, 305, 305-bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-quater, 337-quinquies, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-bis, 374-ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-bis, 403, 403-bis, 403-ter, 403-quater, 405 e comunque tutti i reati commessi con finalità di terrorismo."

Decreto Delegato 27 febbraio 2026 n.31 (in fase di ratifica), Articolo 4, che modifica l'articolo 72 della Legge n.120/2019 e successive modifiche:

15. Il secondo comma, dell'articolo 5 del Codice Penale è così modificato:

"2. Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."



403-bis, 403-ter, 403-quater, 405 e comunque tutti i reati commessi con finalità di terrorismo.

E' inoltre soggetto alla legislazione sammarinese chiunque commette fuori territorio dello Stato favoreggiamento in relazione ai misfatti di cui agli articoli 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater.

E' altresì soggetto chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 244 e 268; i misfatti di cui agli articoli 237 e 239, se compiuti mediante dirottamento di aeromobili aventi per prima destinazione il territorio dello Stato ovvero da esso partiti; ogni altro reato per il quale le convenzioni o i trattati internazionali obbligano la Repubblica alla repressione di fatti commessi all'estero.

La legge sammarinese si applica inoltre a chiunque commette, fuori del territorio dello Stato a danno di un cittadino sammarinese, misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo.²

² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque commette fuori del territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 284, 285, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 400, 401, 403, 405.

E' altresì soggetto chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 244 e 268; i misfatti di cui agli articoli 237 e 239, se compiuti mediante dirottamento di aeromobili aventi per prima destinazione il territorio dello Stato ovvero da esso partiti; ogni altro reato per il quale le convenzioni o i trattati internazionali obbligano la Repubblica alla repressione di fatti commessi all'estero.

La legge sammarinese si applica inoltre a chiunque commette, fuori del territorio dello Stato a danno di un cittadino sammarinese, misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo.

Modifiche legislative

Legge 26 febbraio 2004 n.28, Articolo 2:

1. Il primo comma dell'articolo 6 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice chiunque commette fuori dal territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 400, 401, 403, 403 bis, 405.".

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 76, comma 1:

1. All'articolo 6 comma 1 del codice penale, dopo le parole «337 bis», introdotte dall'articolo 2 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «337 ter,» e dopo le parole «347,» sono inserite le parole «374 ter,».

Legge 29 luglio 2013 n.102, Articolo 7:

1. L'articolo 6, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

"1. E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 374 ter, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 405.".

Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80, Articolo 6:

1. All'articolo 6 del Codice Penale il primo comma è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 436, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater, 405.".

2. Dopo l'articolo 6, primo comma del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"E' inoltre soggetto alla legislazione sammarinese chiunque commette fuori territorio dello Stato favoreggiamento in relazione ai misfatti di cui agli articoli 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter e 403 quater.".

Errata Corrige al Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80 - Disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Legge 29 giugno 2016 n.80 "Disposizioni urgenti contro le frodi e le falsificazioni", all'articolo 6, comma 1, portante la modifica del primo comma dell'articolo 6 del Codice Penale, nell'elencazione dei misfatti punibili se commessi fuori dal territorio dello Stato è stato erroneamente indicato l'articolo 436 anziché 346.

Stante quanto sopra esplicitato, la formulazione corretta del suddetto articolo 6, comma 1, del Decreto Legge n.80/2016 è pertanto la seguente:

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 del Codice Penale)

1. All'articolo 6 del Codice Penale il primo comma è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, **346**, 347, 371, 372, 373, 374, 374 bis, 374 ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 403 ter, 403 quater, 405.".

Legge 2 agosto 2019 n. 119, Articolo 4:

(Modifica all'articolo 6 del Codice Penale)



Art. 7

(Improcedibilità per taluni reati commessi all'estero in danno di un cittadino)

Fuori dei casi indicati dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente, e senza pregiudizio di quanto sia altrimenti stabilito nelle convenzioni internazionali, non si procede per i fatti preveduti nell'ultima parte dello stesso articolo qualora concorra una delle seguenti condizioni:

- 1) che il cittadino o lo straniero sia stato giudicato ed assolto all'estero;
- 2) che, condannato all'estero, abbia espiato interamente la pena inflittagli con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella comminata dal presente codice;
- 3) che, condannato all'estero, abbia espiato una parte della pena inflittagli con la sentenza di condanna, qualora detta parte equivalga alla totalità della pena comminata dal presente codice.

Art. 8

(Estradizione)

[ABROGATO]³

TITOLO SECONDO L'AUTORE DI REATO

1. L'articolo 6 del Codice Penale, primo comma, è così modificato:

"E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-bis, 204-ter, 284, 285, 305, 305-bis, 317-bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-bis, 337-ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-bis, 374-ter, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-bis, 403, 403-bis, 403-ter, 403-quater e 405."

³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'estradizione è regolata dalle convenzioni internazionale e, ove esse non dispongano, dalla legge sammarinese,

L'estradizione di persone che si trovano nel territorio della Repubblica è consentita solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come misfatto o delitto dalla legge sammarinese e da quella dello Stato richiedente;
- 2) che il reato, la pena o la misura di sicurezza non siano estinti per l'una e l'altra legge;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge;
- 4) che non concerna un cittadino sammarinese, salvo che sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;
- 5) che non si tratti di reato politico o di reato a questo connesso o di reato esclusivamente militare e che in ogni caso non risulti che l'estradizione sia richiesta per finalità politiche.

E' reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. Ai soli effetti dell'estradizione è considerato politico anche il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - convenzioni internazionale | - convenzioni internazionali |
| - dalla legge sammarinese, | - dalla legge sammarinese. |

Legge 26 febbraio 2004 n.28, Articolo 3:

1. Al terzo comma dell'articolo 8 del Codice Penale è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In nessun caso possono considerarsi politici i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale."

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 76, comma 2:

2. All'articolo 8 comma 3 del codice penale, dopo le parole «In nessun caso possono considerarsi politici», introdotte dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «i misfatti previsti dagli articoli 337 bis, 337 ter nonché».

Legge 31 marzo 2014 n.41, Articolo 19:

1. È abrogato l'articolo 8 del Codice Penale.



Capitolo I

PERSONE NON IMPUTABILI

Art. 9

(Incapacità d'intendere e di volere)

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere.

Se la capacità d'intendere e di volere era grandemente scemata, la pena è diminuita da uno a due gradi.

Quando il fatto è stato commesso in condizioni di ebbrietà da alcool o da sostanze stupefacenti, il giudice, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed alla personalità del soggetto, può diminuire la pena di un grado.

Art. 10

(Imputabilità dei minori)

Non è imputabile chi ha un'età inferiore agli anni quattordici.

Per i minori che abbiano superato gli anni quattordici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità di intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.

Il giudice può applicare la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano un'età non superiore agli anni ventuno.⁴

Capitolo II

LA PERICOLOSITA' CRIMINALE

Art. 11

(Pericolosità criminale)

Agli effetti del presente codice è criminalmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un misfatto o taluno degli altri fatti previsti dagli articoli 26, 28 e 29, quando il giudice ritiene che egli potrà commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come misfatti.

⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Non è imputabile chi ha un'età inferiore agli anni dodici.

Per i minori che abbiano superato gli anni dodici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità d'intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.

Il giudice può applicare, la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano una età non superiore agli anni ventuno.

Modifiche legislative

Legge 5 settembre 2014 n.140, Articolo 3:

1. L'articolo 10 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 10

(Imputabilità dei minori)

Non è imputabile chi ha un'età inferiore agli anni quattordici.

Per i minori che abbiano superato gli anni quattordici ma non i diciotto, il giudice, ove accerti la capacità di intendere e di volere, applica la pena con una diminuzione da uno a due gradi.

Il giudice può applicare la pena di grado inferiore a coloro che al momento del fatto avevano un'età non superiore agli anni ventuno."

Art. 12

(Accertamento della pericolosità)

Il giudice accerta la pericolosità avuto riguardo alle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 88 e 89 e disponendo, ove si renda necessario, perizia biopsichica.

Art. 13

(Pericolosità presunta)

La legge ritiene pericolose le persone:

- 1) maggiori o minori di età, dichiarate misfatti abituali, di mestiere o costituzionali;
- 2) condannate per i misfatti di associazione a delinquere, di tratta o commercio di schiavi, di estorsione con sequestro di persona, di tratta o sfruttamento di persone dedite alla prostituzione;
- 3) maggiori di età, dichiarate non imputabili per infermità di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, se prosciolte da misfatti che la legge punisce con la prigionia di grado non inferiore al quinto;
- 4) condannate a pena diminuita per infermità di mente o cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti per effetto del secondo comma dell'articolo 9, qualora sia stabilita la prigionia di durata non inferiore al sesto grado per misfatto commesso.

Anche in tali casi il giudice accerta la pericolosità, sempre che debba essere applicata una misura di sicurezza con la sentenza di condanna o di proscioglimento, quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto.⁵

Capitolo III

I MISFATTORI ABITUALI, DI MESTIERE E COSTITUZIONALI

Art. 14

(Misfattore abituale)

Il giudice dichiara misfattore abituale il condannato quando, avuto riguardo all'indole dei misfatti, alla loro gravità, al numero e ai tempi in cui sono stati commessi, ritenga che il condannato abbia acquisito l'abitudine al reato.

⁵ **Testo originario (Legge n. 17/1974)**

La legge ritiene pericolose le persone:

- 1) maggiori o minori di età, dichiarate misfattori abituali, di mestiere o costituzionali;
- 2) condannate per i misfatti di associazione a delinquere, di tratta o commercio di schiavi, di estorsione con sequestro di persona, di tratta o sfruttamento di persone dedite alla prostituzione;
- 3) maggiori di età, dichiarate non imputabili per infermità di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, se prosciolte da misfatti che la legge punisce con la prigionia di grado non inferiore al quinto;
- 4) condannate a pena diminuita per infermità di mente o cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti per effetto del secondo comma dell'articolo 9, qualora sia stabilita la prigionia di durata non inferiore al sesto grado per misfatto commesso.

Anche in tali casi il giudice accerta la pericolosità, sempre che debba essere applicata una misura di sicurezza con la sentenza di condanna o di proscioglimento, quando sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- inferiore - superiore



Art. 15

(Misfattore di mestiere)

Il giudice dichiara misfattore di mestiere il condannato che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, risulti vivere dei proventi dell'attività criminosa.

Art. 16

(Misfattore costituzionale)

Il giudice dichiara misfattore costituzionale colui che, anche minore degli anni diciotto, abbia commesso misfatto contro la vita, l'integrità delle persone o la libertà sessuale, quando l'efferatezza dell'esecuzione, la turpitudine e la futilità dei motivi rivelino assenza dei sentimenti fondamentali di umanità.

Art. 17

(Reati della stessa indole)

Agli effetti della legge penale si considerano della stessa indole i reati caratterizzati dall'identità del bene giuridico offeso o dall'identità dei motivi determinanti, indipendentemente dalla loro classificazione nel presente codice o nelle leggi speciali.

Art. 18

(Dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità)

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità è pronunciata con la sentenza di condanna, previa contestazione.

A tali effetti, come pure a quelli della recidiva, il giudice può tener conto delle condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria di Stato estero, salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

Art. 19

(Effetti della dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità)

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità, oltre l'aumento di pena derivante dalla recidiva e l'applicazione di misure di sicurezza, importa i seguenti effetti:

- 1) l'esclusione dall'amnistia e dall'indulto;
- 2) l'esclusione dalla prescrizione della pena;
- 3) l'aumento della metà del termine necessario per ottenere la riabilitazione.

La dichiarazione di abitualità, mestiere o costituzionalità si estingue per effetto della riabilitazione.

TITOLO TERZO IL REATO



Capitolo I DEFINIZIONE

Art. 20

(Specie)

I reati si distinguono in misfatti, delitti e contravvenzioni, secondo l'espressa previsione legislativa.

Art. 21

(Misfatti, delitti e contravvenzioni)

I misfatti sono punibili solo se commessi con dolo.

I delitti sono punibili per colpa.

Le contravvenzioni sono punibili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 22

(Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione - Gravità del reato)

Le pene per i reati sono stabilite secondo la specie ed i gradi.

Nel concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione la pena subisce le relative variazioni di specie o di grado stabilite.

La gravità del reato è data dalla specie più grave di pena per esso prevista e, subordinatamente, dal grado di pena, tenuto conto delle variazioni che conseguono alla applicazione del comma precedente.⁶

Art. 23

(Circostanze oggettive, soggettive e inerenti alla persona del reo)

Agli effetti della legge penale fra le particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione della pena, sono considerate oggettive quelle che concernono le modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso.

Sono considerate soggettive le circostanze che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa, i motivi a delinquere ed i rapporti fra il reo e l'offeso.

Sono inerenti alla persona del reo le circostanze relative all'imputabilità ed alla recidiva.

⁶ **Testo originario (Legge n. 17/1974)**

(Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione - Gravità del fatto)

Le pene per i reati sono stabilite secondo la specie ed i gradi.

Nel concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione la pena subisce le relative variazioni di specie o di grado stabilite.

La gravità del reato è data dalla specie più grave di pena per esso prevista e, subordinatamente, dal grado di pena, tenuto conto delle variazioni che conseguono alla applicazione del comma precedente.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- Gravità del fatto

- Gravità del reato



Capitolo II

IL REATO CONSUMATO, TENTATO E MANCATO

Art. 24

(Reato consumato – Causalità)

Il reato è consumato quando si verifica l'evento di danno o di pericolo previsto dalla legge come conseguenza della condotta commissiva od omissiva dell'agente.

L'evento è conseguenza anche di una condotta omissiva quando la persona abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

Art. 25

(Concorso di cause)

Il concorso di una o più cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute, indipendenti dalla condotta del colpevole, esclude il nesso di causalità, quando esse sono state di carattere eccezionale ed imprevedibile per l'agente.

Art. 26

(Misfatto tentato)

Il misfatto non consumato è punibile come tentato quando l'agente, con la volontà di consumare un reato, ne intraprende in modo non equivoco l'esecuzione con mezzi idonei senza aver potuto compiere l'azione.

In tal caso, la pena può essere diminuita da uno a due gradi.

L'accordo non eseguito per commettere un reato non è punibile; tuttavia il giudice può applicare una misura di sicurezza.

La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di istigazione non accolta o non eseguita, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 27

(Misfatto mancato)

Il misfatto è mancato quando l'agente ha compiuto tutti gli atti necessari all'esecuzione, ma l'evento tuttavia non si verifica.

La pena in tal caso può essere diminuita di un grado.

Art. 28

(Desistenza e recesso attivo)

Chi desiste volontariamente dalla condotta già iniziata o volontariamente impedisce la produzione dell'evento, non è punibile; ma è in facoltà del giudice di applicare una misura di sicurezza.

Se gli atti di esecuzione intrapresi, ancorché non punibili come misfatto tentato o mancato, costituiscono per se stessi un reato consumato, l'agente soggiace alle pene per esso previste.



Art. 29

(Reato impossibile)

L'insussistenza dell'oggetto del reato esclude la punibilità; ma il giudice può applicare una misura di sicurezza.

La punibilità non è esclusa se gli atti commessi, di per sé considerati, costituiscono un reato diverso.

Capitolo III **L'ELEMENTO PSICHICO DEL REATO**

Art. 30

(Coscienza e volontà)

Per l'esistenza del reato sono richieste la coscienza e la volontà della condotta.

Art. 31

(Dolo)

Il reato è doloso quando l'agente con la propria condotta intende, anche indirettamente, cagionare l'evento.

Non è necessario che l'agente voglia o preveda il verificarsi della condizione da cui la legge fa dipendere la punibilità del reato.

L'agente risponde degli eventi che aggravano il reato, da lui non preveduti né voluti.

Art. 32

(Colpa)

Il reato è colposo quando l'agente con la propria condotta involontariamente cagiona un evento, anche se preveduto, per negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di norme giuridiche, ordini o discipline.

Art. 33

(Costringimento fisico)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta, risponde l'autore della violenza.

Art. 34

(Errore di fatto)

L'errore non colposo sul fatto che costituisce reato, anche se determinato da ignoranza di norme non penali, esclude la punibilità.



La punibilità è anche esclusa se l'errore di fatto concerne la supposizione di cause che renderebbero lecita la condotta.

Art. 35

(Errore determinato dall'altrui inganno)

Se l'errore è stato determinato dall'altrui inganno si applicano le disposizioni precedenti, ma del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 36

(Errore colposo)

Nei casi di errore colposo sono applicabili le disposizioni relative ai delitti ed alle contravvenzioni.

Art. 37

(Errore di persona)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico del colpevole le particolari circostanze di aggravamento che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti fra l'offeso e il colpevole, e sono valutate a suo favore le circostanze di attenuazione, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Art. 38

(Reato aberrante)

Se l'agente, per errore sull'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, cagiona un evento diverso da quello voluto, risponde per misfatto mancato dell'evento non verificato e per delitto o contravvenzione dell'evento non voluto, se questo può ascriversi a sua colpa ed il fatto è previsto dalla legge come delitto o contravvenzione, ma la pena è aumentata di un grado.

La disposizione precedente non si applica quando l'agente cagiona offesa a persona diversa da quella alla quale essa era diretta; in tal caso il colpevole risponde come se avesse commesso misfatto in danno della persona che voleva offendere e le particolari circostanze di aggravamento o attenuazione della pena sono valutate secondo le regole dell'articolo 37.

Se il colpevole cagiona altresì l'evento voluto, si applicano le norme sul concorso dei reati.

Capitolo IV

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Art. 39

(Consenso dell'avente diritto)

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un bene col consenso validamente manifestato dalla persona che ha il diritto di disporre.



Il consenso non è valido se è estorto con violenza ovvero dato per errore facilmente riconoscibile, ottenuto con inganno o manifestato da persona minore degli anni diciotto o incapace d'intendere e volere.

Art. 40

(Adempimento di un dovere)

Non è punibile chi ha compiuto il fatto nell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità.

Se il fatto compiuto nell'esecuzione di un ordine illegittimo costituisce reato, ne rispondono sia chi ha dato l'ordine sia chi lo ha eseguito.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente il sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato.

Agli effetti del sindacato sulla legittimità dell'ordine l'esecutore deve accertare che detto ordine abbia le forme prescritte, rientri nelle attribuzioni proprie e di chi lo ha emanato, sia emesso onde realizzare gli scopi per cui il relativo potere fu conferito dalla legge. In caso di errore si applicano le disposizioni degli articoli 34, comma 2, e 36.

Art. 41

(Legittima difesa)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che il diritto minacciato non sia di minima importanza rispetto al diritto leso e vi sia proporzione fra i mezzi di difesa usati e quelli disponibili.

Art. 42

(Stato di necessità)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

E' punibile chi aveva un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

Art. 43

(Uso legittimo della forza)

Non è punibile il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni fa uso di mezzi di coazione fisica diversi dalle armi, essendovi costretto dalla necessità di superare la resistenza frapposta ad una azione legittima dell'autorità o di respingere una violenza in atto contro di essa.

A chi presta servizio al pubblico ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 40.

L'uso delle armi è consentito nei soli casi espressamente previsti dalla legge.



Art. 44

(Reati commessi nelle gare sportive)

Nelle competizioni sportive non è punibile chi ha cagionato eventi lesivi all'avversario o a terzi, quando la gara si è svolta secondo le regole del gioco e con l'osservanza delle norme stabilite dall'autorità.

Se il fatto è dovuto a dolo o a colpa, il soggetto ne risponde come misfatto o delitto.

Art. 45

(Eccesso colposo)

Quando nel commettere il fatto si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le pene previste per i delitti.

Capitolo V

REATI COMMESSI MEDIANTE LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 46

(Reati commessi col mezzo della stampa)

Quando un misfatto è commesso col mezzo della stampa è responsabile l'autore dello scritto e chiunque abbia concorso con lui.

Se l'autore è ignoto, non imputabile o residente all'estero ovvero la pubblicazione è fatta a sua insaputa, è punito:

- 1) in caso di stampa periodica, il direttore della pubblicazione;
- 2) in caso di stampa non periodica, l'editore; ovvero, se questi è ignoto, non imputabile o residente all'estero, la persona che presenta lo stampato all'autorità a norma di legge;
- 3) in caso di stampa clandestina, lo stampatore; ovvero, se questi è ignoto, non imputabile o residente all'estero, il distributore.

Con l'autore dello scritto è sempre obbligato civilmente, in via solidale, il proprietario del periodico ovvero in caso di stampa non periodica, l'editore o lo stampatore, se l'editore manchi.

Art. 47

(Reati commessi con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale)

Quando un misfatto è commesso con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale, è responsabile l'autore del testo e chiunque abbia concorso con lui.

Se l'autore è ignoto, non imputabile, residente all'estero ovvero se la rappresentazione o riproduzione è fatta a sua insaputa, è punito:

- 1) il direttore del programma, se si tratta di comunicazioni periodiche;
- 2) il produttore, negli altri casi.

Il produttore è sempre obbligato civilmente in via solidale con l'autore del testo.



Capitolo VI

IL CONCORSO DI REATI

Art. 48

(Concorso materiale di reati)

Chiunque commette più reati è punito con le pene stabilite per ciascuno di essi, salvo quanto disposto negli articoli seguenti nonché nelle norme sul concorso, sia delle pene sia di queste con le misure di sicurezza.

Art. 49

(Concorso formale di reati)

Se il colpevole con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni della legge penale ovvero più volte la stessa disposizione, è punito con la pena prevista per il reato più grave, ma in misura non inferiore al terzo del grado.

Art. 50

(Reato continuato)

Chi, con più azioni od omissioni, commette più violazioni della stessa disposizione della legge penale, collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, è punito con la pena stabilita per la violazione più grave, aumentata congruamente, tenuto conto del numero e dell'entità dei reati, in misura non superiore al massimo del grado.

Se la pena base sia inflitta nel massimo, il limite è quello del massimo del grado superiore.⁷

Art. 51

(Reato complesso)

Quando la legge penale considera fatti che costituiscono per se stessi reato come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un altro reato, si applicano le pene per questo stabilite.

⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chi, con una o più azioni od omissioni, commette più violazioni della stessa disposizione della legge penale, collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, è punito con la pena stabilita per la violazione più grave, aumentata di un grado.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 2:

L'art. 50 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.50

(Reato continuato)

Chi, con più azioni od omissioni, commette più violazioni della stessa disposizione della legge penale, collegate fra loro da un medesimo programma criminoso, è punito con la pena stabilita per la violazione più grave, aumentata congruamente, tenuto conto del numero e dell'entità dei reati, in misura non superiore al massimo del grado.

Se la pena base sia inflitta nel massimo, il limite è quello del massimo del grado superiore."



Capitolo VII **L'ESTINZIONE DEL REATO**

Art. 52 *(Cause estintive)*

Estinguono il reato, se intervengono prima della condanna:

- 1) la morte del reo;
- 2) l'amnistia;
- 3) la prescrizione;
- 4) la remissione di querela.

Estinguono altresì il reato il perdono giudiziale, l'adempimento delle condizioni della sospensione della pena, la oblazione volontaria e le speciali cause previste nel libro secondo.

Art. 53 *(Amnistia)*

E' prerogativa esclusiva del Consiglio Grande e Generale di concedere amnistia.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione al Consiglio della relativa proposta, salvo che nel provvedimento di clemenza sia fissata una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni.

Nel concorso di più reati essa si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

Art. 54 *(Prescrizione del reato)*

Il reato si prescrive:

- 1) in due anni, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in tre anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo grado o quarto grado, con la multa [a lire]⁸, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;
- 3) in quattro anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena.

⁸ **Decreto 27 novembre 2001 n.121, Articolo 11:**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'espressione "multa a lire" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: "multa".



Per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto delle variazioni nel grado di pena derivanti dal concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione.⁹

Art. 55

(Tempo del commesso reato)

Agli effetti del termine necessario a prescrivere e della decorrenza dell'amnistia, il reato si considera commesso nel tempo in cui è cessata l'attività del colpevole ovvero nel giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione, se trattasi di reato permanente o continuato.

Art. 56

(Sospensione del termine)

La prescrizione è sospesa per tutto il periodo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato di cui trattasi nonché negli altri casi stabiliti dalla legge.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Art. 57

(Interruzione del termine)

Qualunque atto processuale compiuto dagli organi giudiziari interrompe la prescrizione, la quale ricomincia a decorrere dall'ultimo di essi.

Hanno altresì effetto interruttivo atti processuali dell'offeso o dell'imputato diretti al giudice, che siano notificati a mezzo di cursore alle parti avverse ed al Procuratore del Fisco.

In ogni caso i termini della prescrizione non potranno essere protratti oltre la metà.

⁹ Testo originario (Legge n.17/1974)

Il reato si prescrive:

- 1) in un anno, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in due anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo o quarto grado, con la multa a lire, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;
- 3) in tre anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto delle variazioni nel grado di pena derivanti dal concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 3:

Il primo comma dell'art.54 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il reato si prescrive:

- 1) in due anni, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in tre anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo grado o quarto grado, con la multa a lire, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;
- 3) in quattro anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena."



Art. 58
(Effetto estensivo)

Gli effetti della sospensione e dell'interruzione si estendono ai compartecipi e ai cooperatori nonché agli imputati di reati connessi.

Art. 59
(Applicazione dell'amnistia e della prescrizione)

In ogni stato e grado del procedimento il giudice applica l'amnistia e la prescrizione, salvo che risulti già accertato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, nei quali casi dovrà assolvere l'imputato con la formula prescritta.

Art. 60
(Remissione di querela)

La remissione di querela è efficace quando sia stata accettata. Se più sono i compartecipi o cooperatori ha efficacia solo nei riguardi di coloro che l'hanno accettata.

Se la querela è stata proposta da più persone la remissione deve essere fatta da parte di tutte. In caso contrario rimane pregiudicata la querela di coloro che non hanno fatto la remissione.

Art. 61
(Sospensione condizionale della pena)

Il giudice, nel pronunciare condanna per uno o per più reati commessi in concorso formale o contestualmente ovvero per un reato continuato, può disporre che la prigionia applicata in misura non superiore a due anni, l'interdizione, l'arresto, la multa [a lire]¹⁰ ovvero taluna soltanto di dette pene inflitte rimangano sospese per un periodo da due a quattro anni.

Se il colpevole è minore degli anni diciotto o ha una età non inferiore agli anni settanta, la sospensione può essere ordinata per la prigionia non superiore a tre anni.

Se per il reato continuato, per i reati commessi in concorso formale o contestualmente siano pronunciate condanne in tempi diversi la sospensione condizionale è disposta dal giudice a cui spetta di determinare la pena cumulata, sempre che la prigionia non superi i limiti stabiliti nei commi precedenti.¹¹

¹⁰ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹¹ **Testo originario (Legge n. 17/1974)**

Il giudice, nel pronunciare condanna per uno o per più reati commessi in concorso formale o contestualmente ovvero per un reato continuato, può disporre che la prigionia applicata in misura non superiore ad un anno, l'interdizione, l'arresto, la multa a lire ovvero taluna soltanto di dette pene inflitte rimangono sospese per un periodo da due a quattro anni.

Se il colpevole è minore degli anni diciotto o ha una età non inferiore agli anni settanta, la sospensione può essere ordinata per la prigionia non superiore a tre anni.

Se per il reato continuato, per i reati commessi in concorso formale o contestualmente siano pronunciate condanne in tempi diversi la sospensione condizionale è disposta dal giudice a cui spetta di determinare la pena cumulata, sempre che la prigionia non superi i limiti stabiliti nei commi precedenti.



Art. 62

(Condizioni per la sospensione della pena)

La sospensione condizionale della pena può essere concessa:

- 1) se il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate negli articoli 88 e 89, ritiene che il colpevole non commetterà ulteriori reati;
- 2) se il colpevole non è persona pericolosa;
- 3) se al tempo del commesso reato siano decorsi otto anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, nel caso di precedenti condanne alla prigionia applicata in misura non inferiore a tre anni; se siano decorsi cinque anni nel caso di prigionia inferiore, interdizione, arresto ovvero di precedenti condanne a taluna soltanto di dette pene.

Art. 63

(Obblighi del condannato)

Il giudice può subordinare la sospensione della pena all'adempimento di taluna delle obbligazioni indicate nell'articolo 140.

Nel caso di nuova condanna alla multa [a lire]¹², la sospensione può essere subordinata al pagamento della pena pecuniaria precedentemente inflitta e sospesa.

Art. 64

(Esperimento probatorio)

Nell'applicare la sospensione condizionale della prigionia il giudice può sottoporre il condannato ad un sistema di controllo, a scopo rieducativo, che abbia durata non superiore ai due anni, da affidarsi ad educatori ed assistenti sociali o a cittadini particolarmente qualificati.

In caso di esito negativo di tale esperimento il giudice potrà prorogare fino a tre anni il periodo di controllo o infliggere la multa a giorni di primo grado ovvero ordinare che il condannato sia assoggettato all'esecuzione di una parte della prigionia inflitta, in misura non superiore al terzo.

Art. 65

(Revoca della sospensione)

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando il condannato:

- 1) nei termini stabiliti commette misfatto, delitto ovvero contravvenzione della stessa indole;
- 2) riporta successiva condanna alla prigionia, all'interdizione o all'arresto per reato commesso nel tempo indicato nel numero tre dell'articolo 62;
- 3) non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 63.¹³

Il primo comma dell'art.61 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il Giudice, nel pronunciare condanna per uno o per più reati commessi in concorso formale o contestualmente ovvero per un reato continuato, può disporre che la prigionia applicata in misura non superiore a due anni, l'interdizione, l'arresto, la multa a lire ovvero taluna soltanto di dette pene inflitte rimangano sospese per un periodo da due a quattro anni."

¹² Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 66

(Adempimento delle condizioni della sospensione della pena)

Se il condannato al quale la pena è stata sospesa non commette nei termini stabiliti misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi eventualmente imposti in base all'articolo 63, il reato è estinto.

Art. 67

(Perdono giudiziale)

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 61, il giudice può concedere il perdono giudiziale quando abbia accertato il concorso di circostanze di particolare rilievo le quali diano pieno affidamento che il colpevole non commetterà altri reati.

Art. 68

(Divieto del perdono)

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, né a chi ha già riportato condanna a pena diversa dalla sola multa a giorni.

Art. 69

(Oblazione volontaria)

Le contravvenzioni punibili con la sola multa a giorni si estinguono con l'oblazione volontaria.

Essa consiste nel pagamento, effettuato prima del giudizio, di un numero di giorni di multa, pari al terzo del grado stabilito.

Il giudice nel provvedimento con cui ammette l'oblazione determina la somma corrispondente al giorno di multa, secondo quanto dispone l'articolo 85, comma due.

Art. 69-bis

(Particolare tenuità del fatto)

1. Il Giudice Inquirente dispone l'archiviazione quando, nei reati per i quali è prevista, senza tenere conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia ad oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.

¹³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quanto il condannato:

- 1) nei termini stabiliti commette misfatto, delitto ovvero contravvenzione della stessa indole;
- 2) riporta successiva condanna alla prigionia, all'interdizione o all'arresto per reato commesso nel tempo indicato nel numero tre dell'articolo 62;
- 3) non adempie agli obblighi imposti dell'articolo 63.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- quanto - quando



2. Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

3. Nel giudizio, la punibilità è esclusa se il Giudice ritiene il fatto di particolare tenuità.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.¹⁴

Art. 70

(Estinzione di un reato presupposto, elemento costitutivo o circostanza di aggravamento di altro reato)

Quando il reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza di aggravamento di un reato complesso, non si estende a questo.

Art. 71

(Effetti delle cause estintive)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 72

(Concorso di cause estintive)

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione, quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se invece intervengono contemporaneamente, opera quella più favorevole, ma anche in tal caso, per gli effetti che non sono stati estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il comma precedente.

TITOLO QUARTO IL CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL REATO

¹⁴ **Legge 2 marzo 2022 n.24, Articolo 4** *(Particolare tenuità del fatto)*

1. Dopo l'articolo 69 del Codice Penale è aggiunto l'articolo 69-bis:

"Art. 69-bis *(Particolare tenuità del fatto)*

1. Il Giudice Inquirente dispone l'archiviazione quando, nei reati per i quali è prevista, senza tenere conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia ad oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.

2. Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

3. Nel giudizio, la punibilità è esclusa se il Giudice ritiene il fatto di particolare tenuità.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante."



Art. 73

(Compartecipazione e cooperazione)

Tutti coloro che hanno in qualsiasi modo partecipato alla commissione di un fatto previsto come misfatto, soggiacciono alla pena per esso stabilita.

Ove trattisi di delitto e l'evento sia stato determinato dalla condotta interdipendente di più persone, ciascun cooperatore soggiace alla pena per esso stabilita.

Nelle contravvenzioni i concorrenti sono responsabili, a seconda dei casi, a titolo di compartecipazione o di cooperazione.

Art. 74

(Concorrente non imputabile o altrimenti non punibile)

Chi pone altri nello stato di incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere un reato o determina a ciò persona che già si trova in tale stato ovvero altrimenti non punibile, risponde del reato commesso.

Art. 75

(Pene per i concorrenti)

Il giudice valuta l'opera prestata da ciascun compartecipe o cooperatore ai fini dell'applicazione della pena, giusta il disposto degli articoli 88 e 89.

Quando l'opera prestata dal compartecipe o dal cooperatore è stata del tutto secondaria nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena può essere diminuita di un grado.

Art. 76

(Pentimento del compartecipe)

Il compartecipe che, dopo aver preso parte all'ideazione del reato o a taluni atti di esecuzione, recede dalla sua prosecuzione, risponde del misfatto consumato ad opera degli altri, ma il giudice può diminuire la pena da uno a due gradi.

Art. 77

(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde come delitto se l'evento è conseguenza della sua condotta e può ascriversi a sua colpa, ma la pena è aumentata fino a due gradi.

Se il reato commesso non è previsto come delitto, il compartecipe risponde dell'evento voluto, ma la pena può essere aumentata di un grado.

Se si commette altresì il reato voluto si applicano le disposizioni sul concorso dei reati.

Art. 78

(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)



Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso titolo.

Art. 79

(Valutazione delle cause di esclusione della pena)

Le cause soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le cause oggettive hanno effetto invece per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

TITOLO QUINTO LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

Capitolo I LE PENE IN GENERALE

Art. 80

(Specie di pene)

Le pene stabilite dalla legge sono, in ordine di maggior gravità, le seguenti:

- 1) prigionia;
- 2) interdizione;
- 3) arresto;
- 4) multa [a lire]¹⁵;
- 5) multa a giorni;
- 6) riprensione giudiziale.

Art. 81

(Prigionia)

La prigionia ha i seguenti gradi:

- 1) da tre mesi a un anno;
- 2) da sei mesi a tre anni;
- 3) da due a sei anni;
- 4) da quattro a dieci anni;
- 5) da sei a quattordici anni;
- 6) da dieci a venti anni;
- 7) da quattordici a ventiquattro anni;
- 8) da venti a trentacinque anni.

Art. 82

(Interdizione e sue specie)

L'interdizione ha i seguenti gradi:

- 1) da quindici giorni a un anno;

¹⁵ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



- 2) da nove mesi a due anni;
- 3) da uno a tre anni;
- 4) da due a cinque anni.

L'interdizione comprende:

l'interdizione dai pubblici uffici, dai diritti politici, da una professione o da un'arte;

la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore o della capacità di testare;

la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.

L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato:

- 1) di ogni pubblico ufficio o servizio e delle qualità ad essi rispettivamente inerenti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio;
- 2) dei titoli, delle decorazioni e delle onorificenze;
- 3) degli stipendi e degli assegni personali che sono a carico della Repubblica o di ogni altro ente pubblico, salvi i diritti maturati per liquidazione di indennità e di pensione;
- 4) della capacità di acquistare gli uffici e le dignità di cui ai precedenti numeri uno e due, nonché dei benefici ad essi inerenti.

L'interdizione dai diritti politici priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo o della capacità di acquistarlo.

L'interdizione da una professione o da un'arte importa la decadenza dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso, abilitazione, autorizzazione o licenza; priva altresì il condannato della capacità di acquistarli.

La perdita della patria potestà e dell'incarico di tutore o curatore, comporta la decadenza dai detti uffici e la privazione di ogni diritto non successorio che al genitore spetta sui beni del figlio.¹⁶

¹⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'interdizione ha i seguenti gradi:

- 1) da sei mesi a un anno;
- 2) da nove mesi a due anni;
- 3) da uno a tre anni;
- 4) da due a cinque anni.

L'interdizione comprende:

l'interdizione dai pubblici uffici, dai diritti politici, da una professione o da un'arte;

la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore o della capacità di testare;

la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.

L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato:

- 1) di ogni pubblico ufficio o servizio e delle qualità ad essi rispettivamente inerenti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio;
- 2) dei titoli, delle decorazioni e delle onorificenze;
- 3) degli stipendi e degli assegni personali che sono a carico della Repubblica o di ogni altro ente pubblico, salvi i diritti maturati per liquidazione di indennità e di pensione;
- 4) della capacità di acquistare gli uffici e le dignità di cui ai precedenti numeri uno e due, nonché dei benefici ad essi inerenti.

L'interdizione dai diritti politici priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo o della capacità di acquistarlo.

L'interdizione da una professione o da un'arte importa la decadenza dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso, abilitazione, autorizzazione o licenza; priva altresì il condannato della capacità di acquistarli.

La perdita della patria potestà e dell'incarico di tutore o curatore, comporta la decadenza dai detti uffici e la privazione di ogni diritto non successorio che al genitore spetta sui beni del figlio.

Modifiche legislative

Legge 25 luglio 2003 n.97, Articolo 6:

Il numero 1), del comma 1, dell'articolo 82 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1) da quindici giorni a un anno".



Art. 83 *(Arresto)*

L'arresto ha i seguenti gradi:

- 1) da cinque giorni a un mese;
- 2) da quindici giorni a due mesi;
- 3) da uno a tre mesi.

Il giudice ordina che l'arresto sia scontato in casa, con le modalità da lui stabilite, avuto riguardo alle necessità di lavoro ed alle condizioni di famiglia del condannato ovvero trascorrendo in carcere le giornate festive od altri giorni della settimana fino all'esaurimento del tempo di arresto inflitto.

Art 84 *(Multa)*

Nella multa la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro.¹⁷

Art. 85 *(Multa a giorni)*

Nella multa a giorni la somma da pagare viene invece stabilita dalla legge con riferimento ad un numero di giorni compreso entro un minimo ed un massimo.

Spetta al giudice di determinare nel singolo caso la somma di denaro, corrispondente ad un giorno di multa, sulla base di quanto il condannato può risparmiare giornalmente, vivendo con frugalità ed adempimento agli eventuali oneri per il mantenimento della famiglia.

La multa a giorni ha i seguenti gradi:

- 1) da uno a venti giorni;
- 2) da dieci a quaranta giorni;
- 3) da venti a sessanta giorni.

Art. 86 *(Riprensione giudiziale)*

¹⁷ **Testo originario (Legge n. 17/1974):**

(Multa a lire)

Nella multa a lire la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di lire duecentomila e il massimo di lire tremilioni.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 1:

L'articolo 84 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.84

Multa a lire

Nella multa a lire la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di lire cinquecentomila e il massimo di lire ventimilioni."

Decreto 27 novembre 2001 n.121, Articolo 12:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'articolo 84 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Multa

Nella multa la somma da pagare viene stabilita dalla legge direttamente in denaro, fra il minimo di 250 euro e il massimo di 12.000 euro".



La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento solenne, adeguato alle particolari condizioni della persona ed all'entità del reato commesso, che il giudice rivolge al condannato in apposita pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata o non accoglie l'ammonimento con rispetto, il giudice, in luogo della riprensione, applica la prigionia di primo grado.

La detta pena si applica altresì a chi, avendo commesso reato punito con la sola riprensione, nel quinquennio successivo ne commette un altro punito con la sola riprensione.

Capitolo II

L'APPLICAZIONE, MODIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE

Art. 87

(Potere discrezionale del giudice)

Nei limiti del grado il giudice applica la pena discrezionalmente.

Quando la legge penale non determina quale interdizione deve applicarsi, fra quelle indicate nell'articolo 82, il giudice può sceglierne discrezionalmente una o più ovvero comminarle tutte congiuntamente.

Quando per le condizioni economiche del reo la multa [a lire]¹⁸ può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice può sostituirla con la prigionia di primo grado.

In ogni caso il giudice deve dare motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso nei commi precedenti.

Art. 88

(Criteri di valutazione: gravità del reato)

Nell'uso del potere discrezionale di cui all'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta:

- 1) dai mezzi insidiosi, dall'inganno, dall'astuzia e dalle altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui il colpevole si è servito per ostacolare la pubblica o privata difesa; o, al contrario, dall'essere concorso a determinare l'evento il fatto doloso, e, nei delitti, anche il fatto colposo della persona offesa; dal numero delle persone concorse nel reato; e, comunque, dalle modalità dell'azione;
- 2) dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa; dal numero delle persone che ebbero a subire pregiudizio; dal pubblico scandalo; e, comunque, dall'entità del danno o del pericolo;
- 3) dagli atti di sevizie o crudeltà verso le persone o, al contrario, dall'aver agito in stato di ira dipendente dall'altrui provocazione o per suggestione derivante da una folla in tumulto; dal comportamento successivo al fatto, tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze del reato; dall'aver, nei casi di concorso di più persone nel reato, promosso, organizzato o diretto la compartecipazione o la cooperazione; dall'aver agito, nei delitti, nonostante la previsione dell'evento; e, comunque, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa.

¹⁸ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 89

(Criteri di valutazione: personalità del colpevole)

Nell'uso del potere discrezionale il giudice deve altresì tenere conto della personalità del colpevole desunta:

- 1) dall'avere commesso il reato durante il tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato spedito per un precedente reato; o, al contrario, dall'aver prima del giudizio risarcito integralmente il danno; dall'essersi spontaneamente presentato alla giustizia; dalla spontanea confessione e, comunque, dalla condotta contemporanea o successiva al reato;
- 2) dai motivi a delinquere, dalla vita anteriore, dalle condizioni personali nonché dall'ambiente familiare e sociale del colpevole.

Art. 90

(Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione)

Quando il colpevole ha agito:

- 1) per commettere altro reato; per occultare un reato precedente o per distruggerne le prove; per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo di altro reato ovvero per motivi abietti o futili o per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o legata all'orientamento sessuale;
- 2) con abuso di autorità, di ufficio pubblico o privato ovvero di relazioni familiari o della qualità di educatore, insegnante, dipendente, ospite o coabitante;
- 3) istigando o determinando a commettere il reato un minore degli anni diciotto avente capacità d'intendere o di volere ovvero una persona non punibile o affetta da parziale infermità di mente;
- 4) [ABROGATO]

il giudice può applicare la pena del grado superiore.

Quando il colpevole ha agito prevalentemente per motivi morali o di particolare valore sociale, il giudice può applicare la pena di grado inferiore; così pure quando la provocazione sia stata particolarmente grave ovvero quando la confessione sia stata spontaneamente ed utilmente resa.

La pena può essere diminuita di un grado per il minore degli anni diciotto, avente capacità d'intendere e di volere; per la persona parzialmente inferma di mente, nel caso previsto nel numero tre, nonché per il concorrente che ha agito per effetto dell'abuso di cui al numero due.

Sono altresì particolari circostanze quelle previste nel libro secondo, che aggravano o attenuano le pene dei singoli reati.¹⁹

¹⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Quando il colpevole ha agito:

- 1) per commettere altro reato; per occultare un reato precedente o per distruggerne le prove; per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo di altro reato ovvero per motivi abietti o futili;
- 2) con abuso di autorità, di ufficio pubblico o privato ovvero di relazioni familiari o della qualità di educatore, insegnante, dipendente, ospite o coabitante;
- 3) istigando o determinando a commettere il reato un minore degli anni diciotto avente capacità d'intendere o di volere ovvero una persona non punibile o affetta da parziale infermità di mente,

il giudice può applicare la pena del grado superiore.

Quando il colpevole ha agito prevalentemente per motivi morali o di particolare valore sociale, il giudice può applicare la pena di grado inferiore; così pure quando la provocazione sia stata particolarmente grave ovvero quando la confessione sia stata spontaneamente ed utilmente resa.

La pena può essere diminuita di un grado per il minore degli anni diciotto, avente capacità d'intendere e di volere; per la persona parzialmente inferma di mente, nel caso previsto nel numero tre, nonché per il concorrente che ha agito per effetto dell'abuso di cui al numero due.



Art. 91 *(Recidiva)*

E' recidivo chi è stato precedentemente condannato per un misfatto. In tal caso il giudice non può applicare la pena nel minimo del grado.

Se la recidiva è reiterata e il nuovo reato è della stessa indole, la pena può essere aumentata di un grado.

Art. 92 *(Concorso di circostanze)*

In tutti i casi di concorso di sole circostanze di aggravamento o di sole circostanze di attenuazione si applicano l'aumento o la diminuzione previsti per la circostanza rispettivamente più grave o più tenue; se le circostanze sono di uguale gravità o tenuità si applica un solo aumento o una sola diminuzione.

Nel concorso fra circostanze di aggravamento e di attenuazione il giudice può, tenuto conto della personalità del colpevole e dell'entità del fatto, dichiarare le aggravanti e le attenuanti equivalenti ovvero dichiarare prevalenti le une o le altre.

Art. 93 *(Regole per gli aumenti e le diminuzioni di pena)*

Quando la legge dispone un aumento di pena di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di ottavo grado è aumentata fino a quaranta anni;
- 2) l'interdizione di quarto grado fino a sei anni;
- 3) l'arresto di terzo grado è aumentato fino a tre mesi e venti giorni;
- 4) la multa [a lire]²⁰ fino a [venticinquemilioni]²¹;
- 5) la multa a giorni di terzo grado fino a ottanta giorni.

Se è disposta la diminuzione di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di primo grado è diminuita fino a quindici giorni;
- 2) l'interdizione di primo grado è diminuita fino a tre mesi;
- 3) la multa [a lire] è diminuita fino a [lire trecentomila].

L'arresto e la multa a giorni di primo grado non subiscono diminuzioni.²²

Sono altresì particolari circostanze quelle previste nel libro secondo, che aggravano o attenuano le pene dei singoli reati.

Modifiche legislative

Legge 26 febbraio 2004 n.28, Articolo 4:

1. Al primo comma dell'articolo 90 del Codice Penale è aggiunto il seguente punto:
"4) per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale."

Legge 28 aprile 2008 n.66, Articolo 2:

L'articolo 90, comma 1, punto 1) del Codice Penale è modificato come segue:

"1) per commettere altro reato; per occultare un reato precedente o per distruggerne le prove; per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo di altro reato ovvero per motivi abietti o futili o per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o legata all'orientamento sessuale."

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 5:

1. L'articolo 90, comma 1, punto 4) del Codice Penale è abrogato.

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 5:

1. L'articolo 90, comma 1, punto 4) del Codice Penale è abrogato.

²⁰ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

²¹ Per la conversione delle sanzioni pecuniarie penali vedere il Decreto 27 novembre 2001 n.121 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro), Articolo 10.



Art. 94

(Conversione della multa [a lire]²³)

1. Il condannato, che per accertata insolvibilità non abbia pagato in tutto o in parte la multa, espia la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni frazione di multa pari a settantacinque euro. Il numero complessivo dei giorni di prigionia così convertiti non può superare il limite edittale massimo previsto per la detenzione di primo grado.

Egli può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della prigionia sofferta.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedergli il pagamento rateale della multa entro il quinquennio ovvero autorizzarlo a fornire con orario ridotto le proprie prestazioni lavorative in favore della Repubblica per il tempo che determinerà.²⁴

²² Testo originario (Legge n.17/1974)

Quando la legge dispone un aumento di pena di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di ottavo grado è aumentata fino a quaranta anni;
- 2) l'interdizione di quarto grado fino a sei anni;
- 3) l'arresto di terzo grado è aumentato fino a tre mesi e venti giorni;
- 4) la multa a lire fino a tremilionicinquecentomila;
- 5) la multa a giorni di terzo grado fino ad ottanta giorni.

Se è disposta la diminuzione di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di primo grado è diminuita fino a quindici giorni;
- 2) l'interdizione di primo grado è diminuita fino a tre mesi;
- 3) la multa a lire è diminuita fino a lire centocinquantamila.

L'arresto e la multa a giorni di primo grado non subiscono diminuzioni.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 2:

L'articolo 93 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.93

Regole per gli aumenti e le diminuzioni di pena

Quando la legge dispone un aumento di pena di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di ottavo grado è aumentata fino a quaranta anni;
- 2) l'interdizione di quarto grado fino a sei anni;
- 3) l'arresto di terzo grado è aumentato fino a tre mesi e venti giorni;
- 4) la multa a lire fino a venticinquemilioni;
- 5) la multa a giorni di terzo grado fino a ottanta giorni.

Se è disposta la diminuzione di uno o più gradi:

- 1) la prigionia di primo grado è diminuita fino a quindici giorni;
- 2) l'interdizione di primo grado è diminuita fino a tre mesi;
- 3) la multa a lire è diminuita fino a lire trecentomila.

L'arresto e la multa a giorni di primo grado non subiscono diminuzioni."

²³ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

²⁴ Testo originario (Legge n. 17/1974)

Il condannato che per accertata insolvibilità non abbia pagato in tutto o in parte la multa a lire, espia la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni diecimila lire di multa o frazione di tale somma, ma non oltre il limite massimo del primo grado.

Egli può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della prigionia sofferta.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedergli il pagamento rateale della multa entro il quinquennio ovvero autorizzarlo a fornire con orario ridotto le proprie prestazioni lavorative in favore della Repubblica per il tempo che determinerà.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 3:

L'articolo 94 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.94

Conversione della multa a lire



Art. 95

(Ragguaglio fra le pene diverse)

Quando per ogni effetto di legge si deve eseguire il ragguaglio fra pene di specie diversa o fra pene e misure di sicurezza:

un giorno di prigionia o di misura detentiva equivale a due giorni di arresto o di interdizione ed a [lire centomila di multa]²⁵;

un giorno di arresto ad un giorno di interdizione ed a [lire sessantamila di multa];

un giorno di interdizione a [lire sessantamila di multa].²⁶

Art. 96

(Computo dell'arresto e della carcerazione preventiva)

L'arresto e la carcerazione, sofferti prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si considerano come parte già espiata della pena irrogata.

L'arresto e la carcerazione non si computano agli effetti della durata minima della misura di sicurezza successivamente applicata.

Le disposizioni dei commi precedenti e dell'ultimo comma dell'articolo 130 si applicano anche quando l'imputato viene prosciolto dal reato per il quale era stato ordinato l'arresto, la carcerazione, la misura di sicurezza, e deve scontare una pena o

Il condannato, che per accertata insolvenza non abbia pagato in tutto o in parte la multa a lire, espi la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni centomila lire di multa o frazione di tale somma, ma non oltre il limite massimo del primo grado.

Egli può sempre far cessare la pena sostituita pagando la multa, dedotta la somma corrispondente alla durata della prigionia sofferta.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedergli il pagamento rateale della multa entro il quinquennio ovvero autorizzarlo a fornire con orario ridotto le proprie prestazioni lavorative in favore della Repubblica per il tempo che determinerà."

Legge 2 marzo 2022 n.24, Articolo 21:

(Sostituzione del primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale)

1. Il primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale è così sostituito:

"1. Il condannato, che per accertata insolvenza non abbia pagato in tutto o in parte la multa, espi la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni frazione di multa pari a settantacinque euro. Il numero complessivo dei giorni di prigionia così convertiti non può superare il limite edittale massimo previsto per la detenzione di primo grado."

²⁵ Si veda la nota all'articolo 93, comma primo, numero 4), relativa a "[venticinquemilioni]".

²⁶ Testo originario (Legge n.17/1974)

(Ragguaglio fra pene diverse)

Quando per ogni effetto di legge si deve eseguire il ragguaglio fra pene di specie diversa o fra pene e misure di sicurezza:

un giorno di prigionia o di misura detentiva equivale a due giorni di arresto o di interdizione ed a lire diecimila di multa;

un giorno di arresto ad un giorno di interdizione ed a lire seimila di multa;

un giorno di interdizione a lire seimila di multa.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 4:

L'articolo 95 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.95

Ragguaglio fra le pene diverse

Quando per ogni effetto di legge si deve eseguire il ragguaglio fra pene di specie diversa o fra pene e misure di sicurezza:

un giorno di prigionia o di misura detentiva equivale a due giorni di arresto o di interdizione ed a lire centomila di multa;

un giorno di arresto ad un giorno di interdizione ed a lire sessantamila di multa;

un giorno di interdizione a lire sessantamila di multa."



una misura di sicurezza per altro reato commesso anteriormente all'inizio dello stato di detenzione.

Art. 97

(Pena e carcerazione preventiva o interdizione provvisoria scontate all'estero)

In caso di rinnovazione del giudizio nella Repubblica, la pena scontata all'estero è computata tenendo conto della specie di essa; e se vi è stata carcerazione preventiva o interdizione provvisoria, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 98

(Computo delle pene temporanee)

Le pene a tempo si computano a giorni, a mesi, ad anni e non si tiene conto del giorno di inizio e delle frazioni di giorno.

Art. 99

(Modo di espiazione della prigionia)

La prigionia inflitta si sconta nel carcere locale.

La prigionia superiore ai sei mesi si sconta in una casa di pena della Repubblica o di Stato estero a norma delle convenzioni internazionali.

Art. 100

(Rinvio obbligatorio dell'espiazione della prigionia)

L'espiazione della prigionia è differita, se deve aver luogo contro donna incinta o che ha partorito da meno di sei mesi, purché il figlio sia in vita.

Art. 101

(Rinvio facoltativo)

Il giudice può differire l'espiazione della prigionia:

- 1) se deve aver luogo contro persona che si trova in grave stato di infermità fisica;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi sia modo di affidare il figlio ad altra persona.

Art. 102

(Rinvio facoltativo dell'espiazione di parte della prigionia)

Se nel corso dell'espiazione della prigionia inferiore a quattro anni si verificano circostanze di eccezionale gravità, che rendono necessaria la temporanea presenza del condannato nel nucleo familiare, ovvero si verifica il caso previsto nel numero uno dell'articolo precedente, i Capitani Reggenti possono differire l'espiazione della restante prigionia.

La predetta facoltà non può essere esercitata più di una volta.

Art. 103

(Liberazione condizionale)



Il giudice può ordinare la liberazione condizionale del condannato alla prigionia non inferiore ai due anni se questi, durante il tempo di espiazione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ed abbia scontato almeno venticinque anni della prigionia di ottavo grado e la metà della prigionia di grado inferiore.

Se il condannato al momento del fatto aveva un'età inferiore agli anni ventuno ed abbia scontato almeno un anno continuato di prigionia, la liberazione condizionale può essere ordinata quando siano stati espiati almeno quindici anni della prigionia di ottavo grado ed un terzo della prigionia di grado inferiore.

Quando il condannato ha superato gli anni settanta la liberazione condizionale può essere concessa se egli abbia scontato almeno venti anni della prigionia di ottavo grado.

La concessione della liberazione condizionale è altresì subordinata all'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 140, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Il condannato liberato è sempre sottoposto al sistema di controllo previsto dall'articolo 64.

Art. 104

(Adempimento delle condizioni della liberazione condizionale)

Decorso il tempo della pena inflitta o decorsi dieci anni dalla liberazione, in caso di prigionia di ottavo grado, senza che sia intervenuta causa di revoca della libertà condizionale, la pena è estinta.

Art. 105

(Revoca della liberazione condizionale)

La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole e può esserlo se essa trasgredisce gli obblighi inerenti al sistema di controllo, ma in questo caso il giudice può anche prorogare fino a tre anni il periodo relativo ovvero infliggere la multa a giorni di primo grado.

Il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena ed il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Art. 106

(Semilibertà, licenze e visite carcerarie)

Il giudice può concedere al condannato alla prigionia non inferiore a due anni, che abbia scontato il periodo richiesto dall'articolo 103 per essere ammesso alla liberazione condizionale, di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative od istruttive.

Il giudice può concedere al condannato che si trovi nelle condizioni predette una o più licenze di durata non superiore a tre giorni, anche cumulativamente col beneficio del comma precedente.

La semilibertà e la licenza sono concesse al condannato che abbia dato prova di voler partecipare all'opera di rieducazione, in relazione ai progressi da lui compiuti ed



all'esigenza di favorirne il graduale reinserimento nella società. Possono essere in ogni momento revocate se il soggetto non ne faccia buon uso.

Il giudice può altresì disporre con apposito programma-regolamento, tenuto conto delle esigenze affettive e di equilibrio biopsichico del condannato meritevole nonché delle esigenze proprie dell'organizzazione carceraria, che il condannato medesimo riceva visite senza sorveglianza speciale.²⁷

Art. 106 bis

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Nei casi in cui si ritenga che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, il condannato alla pena della prigionia non superiore a tre anni può essere affidato al servizio sociale fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Le persone tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi possono chiedere in ogni momento di essere affidate in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con il Consiglio di Aiuto Sociale.

L'istanza può essere proposta dal condannato al Giudice dell'Esecuzione anche prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione e ne sospende l'esecuzione.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.²⁸

²⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Semilibertà, licenza e visite carcerarie)

Il giudice può concedere al condannato alla prigionia non inferiore a due anni, che abbia scontato il periodo richiesto dall'articolo 103 per essere ammesso alla liberazione condizionale, di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative od istruttive.

Il giudice può concedere al condannato che si trovi nelle condizioni predette una o più licenze di durata non superiore a tre giorni, anche cumulativamente col beneficio del comma precedente.

La semilibertà e la licenza sono concesse al condannato che abbia dato prova di voler partecipare all'opera di rieducazione, in relazione ai progressi da lui compiuti ed all'esigenza di favorirne il graduale reinserimento nella società. Possono essere in ogni momento revocate se il soggetto non ne faccia buon uso.

Il giudice può altresì disporre con apposito programma-regolamento, tenuto conto delle esigenze affettive e di equilibrio biopsichico del condannato meritevole nonché delle esigenze proprie dell'organizzazione carceraria, che il condannato medesimo riceva visite senza sorveglianza speciale.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- licenza - licenze

²⁸ **Testo originario (Legge n.9/1994, Articolo 5)**

Nel Codice Penale, dopo l'art.106, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 106 bis

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Nei casi in cui si ritenga che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, il condannato alla pena della prigionia non superiore a tre anni può essere affidato al servizio sociale fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Le persone tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi possono chiedere in ogni momento di essere affidate in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con il Consiglio di Aiuto Sociale.

L'istanza può essere proposta dal condannato al Giudice dell'Esecuzione anche prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione e ne sospende l'esecuzione.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 106 ter

(Detenzione domiciliare)

La pena della prigionia non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere espiata, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

La detenzione domiciliare può venire concessa se il condannato non sia ritenuto persona socialmente pericolosa e sussistano comprovate esigenze di salute, di studio e di lavoro.



Art. 106 ter
(Detenzione domiciliare)

La pena della prigionia non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere espiata, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

La detenzione domiciliare può venire concessa se il condannato non sia ritenuto persona socialmente pericolosa e sussistano comprovate esigenze di salute, di studio e di lavoro.

Deve, altresì, essere ammessa se si tratti di:

- 1) donna in istato di gravidanza o che allatta la propria prole ovvero madre di prole inferiore a tre anni con lei convivente;
- 2) persona che si trovi in grave stato di infermità fisica o psichica;
- 3) persona di età superiore a 65 anni se inabile anche parzialmente.

Il Giudice dell'Esecuzione può inoltre autorizzare il condannato ad assentarsi dal luogo di detenzione nelle ore diurne per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, se non sia in condizione di provvedere altrimenti, ovvero per esercitare una attività lavorativa necessaria per il sostentamento proprio e della famiglia.

Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma primo, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 363 del Codice Penale.²⁹

Capitolo III
IL CONCORSO DELLE PENE

Art. 107
(Definizione)

Si ha concorso di pene quando devono essere eseguite contro la stessa persona più pene della medesima o di diversa specie, comminate con una o più sentenze, ed anche quando una delle pene è in corso di espiazione.³⁰

Deve, altresì, essere ammessa se si tratti di:

- 1) donna in istato di gravidanza o che allatta la propria prole ovvero madre di prole inferiore a tre anni con lei convivente;
- 2) persona che si trovi in grave stato di infermità fisica o psichica;
- 3) persona di età superiore a 65 anni se inabile anche parzialmente.

Il Giudice dell'Esecuzione può inoltre autorizzare il condannato ad assentarsi dal luogo di detenzione nelle ore diurne per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, se non sia in condizione di provvedere altrimenti, ovvero per esercitare una attività lavorativa necessaria per il sostentamento proprio e della famiglia.

Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma primo, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 363 del Codice Penale."

²⁹ Si veda la nota precedente.

³⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Si ha concorso di pene quando devono essere eseguite contro la stessa persona più pene della medesima o di diversa specie, comminate con una o più sentenze, ed anche quando una delle pene è in corso di espiazione.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- quanto - quando



Art. 108

(Concorso delle pene di specie diversa)

Le pene di specie diversa si applicano congiuntamente, salvo quanto è successivamente disposto.

Il detto principio vale anche per le diverse specie di interdizione.

Art. 109

(Concorso dell'arresto e della riprensione con la prigionia e concorso delle interdizioni)

L'arresto e la riprensione sono assorbiti dalla prigionia con la quale concorrono e la riprensione è assorbita dall'arresto.

L'interdizione assorbe quella di specie identica con essa concorrente.

L'assorbimento dell'arresto non ha luogo se il condannato alla prigionia commette nuovi reati puniti con l'arresto, prima che abbia scontato interamente la prigionia.

Art. 110

(Concorso di pene della stessa specie)

Nel concorso delle pene di prigionia, di interdizione della stessa specie, dell'arresto, della multa [a lire]³¹ e della multa a giorni, il giudice, agli effetti del cumulo, prende per base la pena più grave inflitta e l'aumenta congruamente, tenuto conto del numero e dell'entità delle singole pene concorrenti, in misura non superiore al massimo del grado.

Se la pena base sia inflitta nel massimo, il limite è quello del massimo del grado superiore.

Art. 111

(Concorso delle pene in atto di esecuzione)

Se durante l'espiazione della prigionia, dell'arresto e dell'interdizione il condannato deve scontare nuove pene della medesima specie, per reati commessi successivamente all'inizio dell'espiazione, non si tiene conto, agli effetti del concorso di cui all'articolo precedente, della parte di pena eseguita fino alla data di consumazione dell'ultimo reato.

Se il condannato deve scontare la prigionia o l'arresto durante l'esecuzione dell'interdizione, questa resta sospesa fino all'espiazione di quelle.

Capitolo IV L'ESTINZIONE DELLA PENA

Art. 112

(Cause estintive)

Estinguono la pena le seguenti cause:

- 1) la morte del reo;

³¹ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



- 2) l'amnistia intervenuta dopo la sentenza di condanna;
- 3) l'indulto;
- 4) la grazia;
- 5) la prescrizione;
- 6) l'adempimento delle condizioni della liberazione condizionale.

Art. 113
(Indulto e grazia)

E' prerogativa esclusiva del Consiglio Grande e Generale di concedere l'indulto o la grazia.

L'indulto condona la pena inflitta in tutto o in parte o la commuta in un'altra di specie diversa.

La grazia condona o commuta la pena inflitta al singolo condannato.

Nel concorso di più pene, l'indulto si applica una sola volta su quella risultante dall'applicazione degli articoli 107 e seguenti.

Si applicano all'indulto le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 53.

Art. 114
(Prescrizione)

Si prescrive:

in trent'anni la prigionia non inferiore a venti anni;

in vent'anni la prigionia non inferiore a dieci anni;

in dieci anni la prigionia non inferiore a cinque anni e l'interdizione;

in cinque anni la prigionia inferiore a cinque anni e ogni altra pena.

Art. 115
(Termini di prescrizione)

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Art. 116
(Non menzione della condanna nel certificato del casellario)

Il giudice, quando irroga le pene della prigionia fino a tre anni, dell'interdizione, dell'arresto, della multa [a lire]³², della multa a giorni e della riprensione, può ordinare, avuto riguardo alle circostanze indicate negli articoli 88 e 89, al fine di agevolare il riadattamento sociale del condannato, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, rilasciato a richiesta di privati, per qualsiasi ragione che non sia quella di diritto elettorale.

³² Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Il beneficio di cui sopra per i minori degli anni ventuno può essere concesso dal giudice quando la condanna non superi gli anni cinque.

La non menzione della condanna non può essere concessa alle persone pericolose.

Art. 117
(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue ogni effetto penale derivante dalla sentenza di condanna e rimette il cittadino nella stessa condizione di estimazione morale e civile in cui si trovava prima della sentenza irrevocabile.

Nel caso di pluralità di condanne la riabilitazione è pronunciata per tutte.

Art. 118
(Riabilitazione per provvedimento del giudice)

Il giudice pronuncia sentenza di riabilitazione quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che siano decorsi otto anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, quando con talune delle condanne per le quali si chiede la riabilitazione sia stata inflitta la prigionia per un tempo non inferiore a tre anni;
- 2) che siano decorsi cinque anni dall'espiazione della pena, dall'esecuzione della misura di sicurezza o dalla loro estinzione, quando sia stata inflitta pena diversa da quella indicata nel numero precedente;
- 3) che siano decorsi tre anni dall'espiazione della pena o dalla sua estinzione quando sia stata inflitta pena per sole contravvenzioni;
- 4) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni di cui all'articolo 140, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle;
- 5) che si tratti di persona la quale, nel tempo in cui ai precedenti numeri uno, due e tre, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere il suo pieno riadattamento alla vita sociale.

Art. 119
(Riabilitazione per decreto del Consiglio Grande e Generale)

Il Consiglio Grande e Generale può pronunciare la riabilitazione all'infuori dei limiti di tempo indicati nei numeri uno e due dell'articolo precedente, ed anche congiuntamente al provvedimento di grazia.

Art. 120
(Estinzione di pene nel caso di concorso)

Nel concorso di pene, l'estinzione di una di esse non ha effetto per le altre pene. Nel concorso di più pene di prigionia si eseguono quelle non estinte, ma in ogni caso si detrae dal loro cumulo il periodo scontato anteriormente alla causa d'estinzione.³³

³³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Nel concorso di pene, l'estinzione di una di esse non ha effetto per le altre pene. Nel concorso di più pene di prigionia si eseguono quelle non estinte, ma in ogni caso si detrae dal loro cumulo il periodo scontato anteriormente alla causa d'estinzione



Capitolo V

LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 121

(Specie)

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'ospedale psichiatrico giudiziario;
- 2) la casa di cura;
- 3) la casa di rieducazione;
- 4) la casa di lavoro o colonia agricola.

Sono misure di sicurezza non detentive:

- 1) la vigilanza sulle persone pericolose;
- 2) l'espulsione dello straniero.

Art. 122

(Ospedale psichiatrico giudiziario)

L'ospedale psichiatrico giudiziario è misura di sicurezza speciale per le persone pericolose, minori o maggiori di età, dichiarate non imputabili per infermità di mente.

Art. 123

(Casa di cura)

La casa di cura è misura di sicurezza speciale per le persone pericolose, maggiori o minori di età, dichiarate parzialmente inferme di mente.

Il giudice può sostituire la vigilanza alla casa di cura se il reato commesso è di lieve entità.

Art. 124

(Casa di rieducazione)

La casa di rieducazione è misura di sicurezza speciale per i minori degli anni diciotto pericolosi, imputabili o non imputabili per causa diversa dall'infermità di mente.

Quando tale misura deve essere in tutto o in parte eseguita dopo che il minore ha compiuto gli anni ventuno, il giudice può sostituirla la vigilanza.

Art. 125

(Casa di lavoro e colonia agricola)

La casa di lavoro o la colonia agricola si applicano ai misfattori abituali, di mestiere o costituzionali.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- l'estensione

- l'estinzione



Il giudice può applicare la casa di lavoro o la colonia agricola ovvero la vigilanza di cui all'articolo seguente alle altre persone pericolose.

Art. 126

(Vigilanza sulle persone pericolose)

Il giudice prescrive le modalità della vigilanza ed impone particolari obblighi, allo scopo di evitare alla persona pericolosa occasioni di nuovi reati e di agevolarne il riadattamento alla vita sociale.

La vigilanza è affidata all'autorità di polizia coadiuvata dall'opera di educatori e assistenti sociali.

Il condannato e l'internato sono sottoposti alla vigilanza durante i periodi di licenza o di rinvio dell'esecuzione, concessi in applicazione dei precedenti articoli 102 e 106 nonché dei successivi articoli 128 e 132.

Art. 127

(Espulsione)

L'espulsione dal territorio della Repubblica sostituisce per lo straniero le misure di sicurezza previste nell'articolo 121, numeri tre e quattro del primo comma e numero uno del secondo comma.

Quando sarebbero applicabili l'ospedale psichiatrico giudiziario e la casa di cura lo straniero viene consegnato all'autorità di Stato estero.

Art. 128

(Esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Le misure di sicurezza detentive si eseguono negli stabilimenti della Repubblica o in quelli di Stato estero a norma delle convenzioni internazionali.

Se durante l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva si verificano circostanze di eccezionale gravità, che rendono necessaria la temporanea presenza dell'internato nel nucleo familiare, ovvero si verifica il caso previsto nel numero uno dell'articolo 101, i Capitani Reggenti possono differire per una sola volta l'esecuzione della restante misura.³⁴

Art. 129

(Applicazione delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza sono applicate dal giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento.

³⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Esecuzione delle misure di sicurezza detentiva)

Le misure di sicurezza detentive si eseguono negli stabilimenti della Repubblica o in quelli di Stato estero a norma delle convenzioni internazionali.

Se durante l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva si verificano circostanze di eccezionale gravità, che rendono necessaria la temporanea presenza dell'internato nel nucleo familiare, ovvero si verifica il caso previsto nel numero uno dell'articolo 101, i Capitani Reggenti possono differire per una sola volta l'esecuzione della restante misura.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- detentiva

- detentive



Art. 130

(Applicazione provvisoria di misure di sicurezza)

Il giudice, se sussistono sufficienti indizi di reità in ordine al fatto imputato, può ordinare prima della sentenza definitiva l'applicazione provvisoria dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura.

Se la pericolosità cessa o viene esclusa nel corso del giudizio, la misura è revocata.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria è computato agli effetti della durata minima della misura di sicurezza e si detrae dalle pene di prigionia e di arresto inflitte al colpevole che sia stato riconosciuto non pericoloso.

Art. 131

(Durata minima)

L'ospedale psichiatrico giudiziario, la casa di rieducazione, la casa di lavoro e la colonia agricola, hanno la durata minima di un anno; la casa di cura e la vigilanza hanno la durata minima di sei mesi.

La durata minima delle misure di sicurezza, applicate alle persone pericolose, maggiori o minori di età, comunque non imputabili, prosciolte da misfatti punibili con la prigionia non inferiore al quarto grado, è di tre anni.

Il computo delle misure si effettua secondo le disposizioni dell'articolo 98.

Art. 132

(Riesame della pericolosità)

Decorsa la durata minima stabilita per ciascuna misura di sicurezza il giudice decide se essa deve o meno continuare in relazione al permanere della pericolosità, ne stabilisce la durata e ne può permutare la specie.

Quando accerta che la pericolosità è cessata il giudice ordina la revoca della misura.

Nei quattro mesi immediatamente precedenti la scadenza fissata per il riesame ovvero nei due mesi precedenti lo scadere della durata minima fissata per la casa di cura, il giudice può concedere alla persona sottoposta a misura detentiva una o più licenze di esperimento, stabilendone le condizioni.

Art. 133

(Effetti della estinzione del reato e della pena)

L'estinzione del reato e della pena impedisce l'applicazione o l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, ma ad esse è sostituita la vigilanza.

Art. 134

(Concorso di misure di sicurezza)

Qualora concorrono nei riguardi della stessa persona più misure di sicurezza, il giudice applica la misura che ritiene più idonea.

Se durante l'esecuzione di una misura, alla persona pericolosa deve essere applicata, per reati o fatti commessi successivamente all'inizio dell'esecuzione, una



nuova misura della stessa o di diversa specie, la durata minima di questa si fa decorrere dalla data di consumazione dell'ultimo fatto o reato.

Capitolo VI

IL CONCORSO FRA LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 135

(Applicabilità delle disposizioni)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle pene ed alle misure di sicurezza in atto di esecuzione.

Esse operano sulle pene e sulle misure di sicurezza così come risultano rispettivamente dall'applicazione delle norme sul concorso delle une e sul concorso delle altre.

Art. 136

(Concorso delle misure con l'interdizione e la multa)

Le misure di sicurezza si eseguono contemporaneamente alle pene dell'interdizione, della multa [a lire]³⁵ e della multa a giorni con le quali si trovano a concorrere.

Art. 137

(Concorso delle misure con la prigionia e l'arresto)

Quando concorrono la prigionia ed una misura di sicurezza detentiva il giudice, a seconda dei casi e tenuto conto della personalità del condannato, può ordinare la applicazione congiunta della pena e della misura ovvero della sola misura.

Nella misura di sicurezza detentiva è assorbita la pena dell'arresto.

Le misure di sicurezza detentive si eseguono successivamente alla pena della prigionia concorrente.

La vigilanza e l'espulsione si eseguono successivamente alle pene dell'arresto e della prigionia concorrenti.

Art. 138

(Concorso di pene con misure di sicurezza in atto di esecuzione)

L'esecuzione delle misure di sicurezza detentive è sospesa se la persona pericolosa riporta condanna a pena detentiva; salvo i diversi provvedimenti del giudice di cui all'articolo precedente.

Dopo scontata la pena o che questa sia altrimenti estinta, la misura di sicurezza ricomincia dalla durata minima.

L'esecuzione della vigilanza resta sospesa se la persona pericolosa deve scontare l'arresto o la prigionia e riprende il suo corso dopo l'espiazione della pena.

³⁵ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 139

(Infermità di mente nel corso dell'esecuzione)

Se, prima dell'esecuzione della prigionia o di una misura di sicurezza detentiva diversa dall'ospedale psichiatrico giudiziario o dalla casa di cura, o durante l'esecuzione, la persona è colpita da infermità psichica incompatibile con la sua permanenza negli istituti di pena o di prevenzione, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura.

Il giudice può anche disporre che l'infermo, se condannato alla prigionia non superiore a tre anni e non si tratti di persona pericolosa, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena e della misura e si computa agli effetti della durata minima, quanto alla misura.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato, ma se la dimissione dall'ospedale psichiatrico o dalla casa di cura coincide con la scadenza della durata minima, si fa luogo al riesame previsto dall'articolo 132.

TITOLO SESTO

LE OBBLIGAZIONI CIVILI E GLI ALTRI EFFETTI DERIVANTI DAL REATO

Art. 140

(Specie delle obbligazioni)

Il condannato risponde col proprio patrimonio presente e futuro delle seguenti obbligazioni:

- 1) rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle spese sostenute durante l'infermità a titolo di cura ed alimenti in favore della persona offesa;
- 2) risarcimento del danno, fisico e morale, patrimoniale o non e restituzione dei beni di cui egli si è impossessato o appropriato;
- 3) rimborso al danneggiato delle spese processuali e di assistenza legale;
- 4) pagamento al proprio difensore delle spese anticipate e delle somme dovutegli a titolo di onorario;
- 5) pagamento delle spese del procedimento;
- 6) devoluzione all'Erario delle cose confiscate.³⁶

³⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il condannato risponde col proprio patrimonio presente e futuro delle seguenti obbligazioni:

- 1) rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle spese sostenute durante l'infermità a titolo di cura ed alimenti in favore della persona offesa;
- 2) risarcimento del danno, fisico e morale, patrimoniale o non e restituzione dei beni di cui egli si è impossessato o appropriato;
- 3) rimborso al danneggiato delle spese processuali e di assistenza legale;
- 4) pagamento al proprio difensore delle spese anticipate e delle somme dovutegli a titolo di onorario;
- 5) pagamento delle spese del procedimento.

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 76, comma 3:

3. All'articolo 140 del codice penale è aggiunto il numero: «6. pagamento della somma in danaro prevista dall'articolo 147 comma 3.».

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 1:

1. L'articolo 140, numero 6, del Codice Penale è sostituito dal seguente:
«6)devoluzione all'Erario delle cose confiscate».



Art. 141

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

Il colpevole è inoltre obbligato a far pubblicare a sue spese e ad istanza di parte su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero, diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime, la sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno morale cagionato dal reato.

Art. 142

(Indivisibilità e solidarietà delle obbligazioni)

L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione è indivisibile.

I concorrenti nello stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno cagionato.

Art. 143

(Estinzione delle obbligazioni)

L'estinzione della pena non estingue le obbligazioni di cui all'articolo 140.

L'estinzione del reato estingue le sole obbligazioni di cui al numero cinque dell'articolo 140.

Art. 144

(Privilegio)

I crediti elencati nell'articolo 140 hanno nello stesso ordine privilegio generale, mobiliare e immobiliare, su ogni altro credito, anche su quelli previsti nell'articolo 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854.

Il credito per la multa a giorni ha eguale privilegio e prende ordine prima di quello per le spese del procedimento.

Art. 145

[ABROGATO]³⁷

³⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Se vi è fondata ragione di temere che nel corso del processo il patrimonio del debitore si disperda, il giudice, su istanza della Camera, del Procuratore del Fisco o della parte civile, può ordinare l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'ufficio ipotecario, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili, per una somma presumibilmente corrispondente a quella che verrà liquidata per il credito.

In tal caso il privilegio prende data del giorno di iscrizione o di sequestro.

L'imputato può sempre offrire una congrua cauzione in sostituzione dell'iscrizione o del sequestro.

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 2:

1. L'articolo 145 del Codice Penale è così sostituito:

«Art. 145

(Iscrizione anticipata e sequestro)

Se vi è fondata ragione di temere che nel corso del processo il patrimonio del debitore si disperda, il Giudice, su istanza dell'Ecc.ma Camera, del Procuratore del Fisco o della parte civile, può ordinare l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili, per una somma presumibilmente corrispondente a quella che verrà liquidata per il credito.

Allo stesso modo il Giudice, su richiesta del Procuratore del Fisco, ordina l'iscrizione anticipata del privilegio nei registri dell'Ufficio del registro e Conservatoria, quanto ai beni immobili, ed il sequestro, quanto ai beni mobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena o della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario anche a titolo di confisca.

In tali casi il privilegio prende data del giorno di iscrizione o di sequestro.



Art. 146

(Estensione al responsabile civile)

Delle obbligazioni di cui ai numeri uno, due e tre dell'articolo 140 risponde anche il responsabile civile, a norma di legge, col proprio patrimonio e con le garanzie e cautele sopra previste.

Art. 147

(Confisca)

Con la sentenza che accerta la responsabilità dell'imputato, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

La confisca consegue, altresì, indipendentemente dalla condanna, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente.

In caso di proscioglimento per infermità mentale, è sempre disposta la confisca delle cose di cui al primo comma, quando sia accertato il concreto pericolo che le stesse possano essere utilizzate dall'agente per commettere fatti di reato.

Ai fini della confisca, i beni che l'agente abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.

La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è altresì disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato, se poteva rendersi conto della provenienza illecita delle cose di cui ha la disponibilità.

La confisca può essere disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa dall'autore del reato, per diritto successorio. In tal caso la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede abbia l'attuale disponibilità.

La confisca non pregiudica i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Nel caso in cui le cose indicate al primo comma, per qualsiasi causa, non possano essere confiscate, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Qualora le cose di cui al primo comma siano state mescolate interamente o parzialmente a beni di provenienza lecita, il giudice ordina la confisca del bene commisto fino al valore stimato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se le cose di cui al primo comma sono state trasformate o convertite, in tutto o in parte, in altri beni, la confisca si esegue su tali beni nonché sui vantaggi derivanti dalla trasformazione, conversione o confusione.

In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 158, 167, 168, 168-bis, 169, 177-bis, 177-ter, 194, comma terzo, 195, 195-bis, 195-ter, 196, 199, 199-bis, 204, comma 3, numero 1, 204-bis, 204-ter, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 251, 252-ter, 287-bis, 287-ter, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305-bis, 308, 309, 337-quater, 337-quinqies, 371, 372, 373, 374, comma 1, 374-ter, comma 1, 401, 401-

L'imputato può sempre offrire una congrua cauzione in sostituzione dell'iscrizione o del sequestro.».

Legge 2 marzo 2022 n.24 Articolo 3 (Abrogazione dell'articolo 145 del Codice Penale)

1. È abrogato l'articolo 145 del Codice Penale.



bis, 403, 403-bis, i reati commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la legittima provenienza.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.³⁸

³⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Al reato consegue la confisca delle cose, di proprietà del colpevole che, servirono o furono destinate a commetterlo e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

La confisca consegue altresì, indipendentemente dalla condanna, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente.

Le cose confiscate sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.

Modifiche legislative

Legge 26 febbraio 2004 n.28, Articolo 5:

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 147 del Codice Penale sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il misfatto di cui all'articolo 199 bis nonché i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte."

Errata Corrigere alla Legge 26 febbraio 2004 n.28 "All'art.5 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 "Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita ed abuso di informazioni privilegiate":

Come comunicato dalla Segreteria di Stato per le Finanze, a causa di errore materiale intervento nell'elaborazione del testo legislativo, al primo comma dell'articolo 5 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 è stata indicata la sostituzione del terzo e quarto comma dell'articolo 147 del Codice Penale, mentre tale sostituzione riguarda esclusivamente il terzo comma.

Pertanto la formulazione corretta dell'articolo 5 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 è la seguente:

Art.5

1. Il terzo comma dell'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dai seguenti:

"In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il misfatto di cui all'articolo 199 bis nonché i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte."

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 76, comma 4:

4. L'articolo 147 comma 3 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 199 comma 1, 199 bis, 207, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1 e i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.».

Legge 19 giugno 2009 n.73, Articolo 1:

1. Il comma 3 dell'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199 comma 1, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate."

Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134, Articolo 32:

1. Il terzo comma dell'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dai seguenti commi:

"3. In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 150, 155 aggravato ex art. 156, 167, 168, 169, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199 comma 1, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305 bis, 308, 309, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1, 401, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n. 99, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

4. Qualora le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto siano state mescolate interamente o parzialmente a beni di provenienza lecita, il giudice ordina la confisca del bene commisto fino al valore stimato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

5. Nei casi indicati al comma 3 il giudice ordina altresì la confisca di denaro, beni o altre utilità dei quali il colpevole non sia in grado di giustificare la legittima provenienza.



6. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose da confiscare.”.

Decreto - Legge 26 novembre 2010 n.187, Articolo 41:

1. L'articolo 147, comma terzo, è sostituito dal seguente:

“In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 168 bis, 169, 177 bis, 177 ter, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199, 199 bis, 204 comma 3 numero 1, 204 bis, 207, 212, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374, 374 ter comma 1, 388, 389, i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.”.

Legge 11 maggio 2012 n.51, Articolo 3, comma 1:

1. Al comma 3 dell'articolo 147 del Codice Penale (“Confisca”) dopo la menzione dell'articolo 249 viene aggiunta quella dell'articolo 287 bis, ter e quater.

Errata Corrigere alla Legge 11 maggio 2012 n. 51 “Disposizioni per contrastare la criminalità organizzata”:

A causa di errore materiale, al primo comma dell'articolo 3 della Legge 11 maggio 2012 n.51 è stato indicato l'articolo 249 in luogo dell'articolo 212.

La formulazione corretta del suddetto comma è pertanto la seguente:

“1. Al comma 3 dell'articolo 147 del Codice Penale (“Confisca”) dopo la menzione dell'articolo **212** viene aggiunta quella dell'articolo 287 bis, ter e quater.”.

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 3:

1. L'articolo 147 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«Art.147

(Confisca)

Con la sentenza che accerta la responsabilità dell'imputato, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.

La confisca consegue, altresì, indipendentemente dalla condanna, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell'agente.

In caso di proscioglimento per infermità mentale, è sempre disposta la confisca delle cose di cui al primo comma, quando sia accertato il concreto pericolo che le stesse possano essere utilizzate dall'agente per commettere fatti di reato.

Ai fini della confisca, i beni che l'agente abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona, sono considerati come a lui appartenenti.

La confisca del profitto, prezzo o prodotto del reato è altresì disposta a carico della persona, estranea al reato, che ne abbia beneficiato, se poteva rendersi conto della provenienza illecita delle cose di cui ha la disponibilità.

La confisca può essere disposta anche su beni passati in proprietà di persona diversa dall'autore del reato, per diritto successorio. In tal caso la confisca è disposta limitatamente ai beni dei quali l'erede abbia l'attuale disponibilità.

La confisca non pregiudica i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.

Nel caso in cui le cose indicate al primo comma, per qualsiasi causa, non possano essere confiscate, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Qualora le cose di cui al primo comma siano state mescolate interamente o parzialmente a beni di provenienza lecita, il giudice ordina la confisca del bene commisto fino al valore stimato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se le cose di cui al primo comma sono state trasformate o convertite, in tutto o in parte, in altri beni, la confisca si esegue su tali beni nonché sui vantaggi derivanti dalla trasformazione, conversione o confusione.

In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 158, 167, 168, 168 bis, 169, 177 bis, 177 ter, 194, comma terzo, 195, 195 bis, 195 ter, 196, 199, 199 bis, 199 ter, 204, comma 3, numero 1, 204 bis, 204 ter, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 251, 252 ter, 287 bis, 287 ter, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305 bis, 308, 309, 337 bis, 337 ter, 371, 372, 373, 374, comma 1,, 374 ter, comma 1, 401, 401 bis, 403, 403 bis, i misfatti commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n. 99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la legittima provenienza.

Le cose confiscate o le somme equivalenti ad esse sono devolute all'Erario o, se del caso, distrutte.».

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 3:

1. Il decimo comma, dell'articolo 147 del Codice Penale, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della Legge 29 luglio 2013 n.100, è così modificato:

“In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 158, 167, 168, 168-bis, 169, 177-bis, 177-ter, 194, comma terzo, 195, 195-bis, 195-ter, 196, 199, 199-bis, 204, comma 3, numero 1, 204-bis, 204-ter, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 251, 252-ter, 287-bis, 287-ter, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305-bis, 308, 309, 337-quater, 337-quinquies, 371, 372, 373, 374, comma 1, 374-ter, comma 1, 401, 401-bis, 403, 403-bis, i reati commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la legittima provenienza.”.

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 3:

1. Il decimo comma, dell'articolo 147 del Codice Penale, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della Legge 29 luglio 2013 n.100, è così modificato:

“In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 158, 167, 168, 168-bis, 169, 177-bis, 177-ter, 194, comma terzo, 195, 195-bis, 195-ter, 196, 199, 199-bis, 204, comma 3, numero 1, 204-bis, 204-ter, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 251, 252-ter, 287-bis, 287-ter, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305-bis, 308, 309, 337-quater, 337-quinquies, 371, 372, 373, 374, comma 1, 374-ter, comma 1, 401, 401-bis, 403, 403-bis, i reati commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della



Art. 148

(Estinzione del reato e della pena ed effetti penali)

L'estinzione del reato esclude ogni effetto penale, salvo quanto disposto nell'articolo precedente.

L'estinzione della pena non estingue gli effetti penali e della condanna pronunciata si tiene conto per la dichiarazione di misfattore abituale o di mestiere, per la recidiva di cui all'articolo 91 nonché per ogni altro effetto.

L'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue ogni effetto penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di clemenza.³⁹

TITOLO SETTIMO SPIEGAZIONE DI TERMINI LEGALI

Art. 149

("Pubblicamente", "comunicazioni sociali", "armi", "ordine pubblico", "prostituzione", "sostanze stupefacenti", "pubblici ufficiali", "documento pubblico", "pubblico sigillo", "matrimonio", "coniuge")

Agli effetti della legge penale il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico ovvero servendosi delle comunicazioni sociali.

Ai medesimi effetti si intendono:

- 1) per comunicazioni sociali, la riproduzione o rappresentazione del pensiero, delle informazioni, delle azioni o delle cose, fatta a scopo di pubblica comunicazione o diffusione, mediante la stampa, le registrazioni su nastro o su disco, la radio, la televisione, la filodiffusione, i pubblici spettacoli o trattenimenti, il cinema od altri mezzi del genere;
- 2) per armi proprie, le armi da fuoco e tutti gli strumenti contundenti, da ferita o da taglio, costruiti appositamente per offendere la persona, mentre armi improprie sono gli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso;
- 3) per ordine pubblico, la convivenza, anche dialettica, fra cittadini, che si svolge senza violenza o minaccia attuale e nel rispetto delle leggi e delle istituzioni democratiche;
- 4) per prostituzione, il commercio del proprio corpo a fine di lucro;
- 5) per sostanze stupefacenti, quelle iscritte in apposito elenco dell'autorità;
- 6) per pubblici ufficiali, tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza,

Legge 7 giugno 2010 n.99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la legittima provenienza.”.

³⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'estinzione del reato esclude ogni effetto penale, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'estinzione della pena non estingue gli effetti penali e della condanna pronunciata si tiene conto per la dichiarazione di misfattore abituale o di mestiere, per la recidiva di cui all'articolo 91 nonché per ogni altro effetto.

L'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue ogni effetto penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di clemenza.

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 4:

1. L'articolo 148, primo comma, del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«L'estinzione del reato esclude ogni effetto penale, salvo quanto disposto nell'articolo precedente».



imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico;

7) per documento pubblico, qualsiasi atto redatto, nello esercizio delle sue funzioni, da un pubblico ufficiale ovvero da un altro pubblico impiegato che non rivesta tale qualità, nonché le copie autentiche di esso;

8) per pubblico sigillo, qualsiasi strumento destinato a pubblica certificazione od autenticazione mediante contrassegno.

8 bis) per "matrimonio" si intende, agli effetti della legge penale, l'unione di cui al Titolo I della Legge 26 aprile 1986 n.49 (Riforma del diritto di famiglia) e successive modifiche, ovvero quella di cui all'articolo 1 della Legge 20 novembre 2018 n.147 (Regolamentazione delle unioni civili). Per "scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" si intende anche lo scioglimento dell'unione civile;

8 ter) per "coniuge" si intende, agli effetti della legge penale, persona coniugata con matrimonio ovvero il contraente di un'unione civile.⁴⁰

LIBRO SECONDO PARTE SPECIALE

TITOLO PRIMO REATI CONTRO LA PERSONA

⁴⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Art.149

("Pubblicamente", "comunicazioni sociali", "armi", "ordine pubblico", "prostituzione", "sostanze stupefacenti", "pubblici ufficiali", "documento pubblico", "pubblico sigillo")

Agli effetti della legge penale il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico ovvero servendosi delle comunicazioni sociali.

Ai medesimi effetti si intendono:

- 1) per comunicazioni sociali, la riproduzione o rappresentazione del pensiero, delle informazioni, delle azioni o delle cose se, fatta a scopo di pubblica comunicazione o diffusione, mediante la stampa, le registrazioni su nastro o su disco, la radio, la televisione, la filodiffusione, i pubblici spettacoli o trattenimenti, il cinema od altri mezzi del genere;
- 2) per armi proprie, le armi da fuoco e tutti gli strumenti contundenti, da ferita o da taglio, costruiti appositamente per offendere la persona, mentre armi improprie sono gli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso;
- 3) per ordine pubblico, la convivenza, anche dialettica, fra cittadini, che si svolge senza violenza o minaccia attuale e nel rispetto delle leggi e delle istituzioni democratiche;
- 4) per prostituzione, il commercio del proprio corpo a fine di lucro;
- 5) per sostanze stupefacenti, quelle iscritte in apposito elenco dell'autorità;
- 6) per pubblici ufficiali, tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico;
- 7) per documento pubblico, qualsiasi atto redatto, nello esercizio delle sue funzioni, da un pubblico ufficiale ovvero da un altro pubblico impiegato che non rivesta tale qualità, nonché le copie autentiche di esso;
- 8) per pubblico sigillo, qualsiasi strumento destinato a pubblica certificazione od autenticazione mediante contrassegno.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- delle cose se, fatta - delle cose, fatta

Legge 24 giugno 2021 n.115, Articolo 3:

(Integrazioni all'articolo 149 del Codice Penale)

1. La rubrica dell'articolo 149 del Codice Penale è così modificata:

("Pubblicamente", "comunicazioni sociali", "armi", "ordine pubblico", "prostituzione", "sostanze stupefacenti", "pubblici ufficiali", "documento pubblico", "pubblico sigillo", "matrimonio", "coniuge").".

2. All'articolo 149, comma secondo, del Codice Penale sono aggiunti i seguenti numeri 8 bis) e 8 ter):

"8 bis) per "matrimonio" si intende, agli effetti della legge penale, l'unione di cui al Titolo I della Legge 26 aprile 1986 n.49 (Riforma del diritto di famiglia) e successive modifiche, ovvero quella di cui all'articolo 1 della Legge 20 novembre 2018 n.147 (Regolamentazione delle unioni civili). Per "scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" si intende anche lo scioglimento dell'unione civile;

8 ter) per "coniuge" si intende, agli effetti della legge penale, persona coniugata con matrimonio ovvero il contraente di un'unione civile.".



Capitolo I **REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' PERSONALE**

MISFATTI

Art. 150 *(Omicidio)*

L'omicidio è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione e dall'arte, se il misfatto è commesso:

- 1) in persona dell'ascendente o del discendente, anche se naturali; dell'adottante o dell'adottato;
- 1 *bis*) in persona del coniuge, di soggetto convivente ovvero che era o è legato da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione;
- 2) con premeditazione;
- 3) con sevizie o mezzi crudeli;
- 4) mediante veneficio o con altro mezzo insidioso.

Si applica la prigionia di quarto grado nel caso di consenso della vittima.⁴¹

Art. 151 *(Istigazione o aiuto al suicidio)*

L'istigazione al suicidio e l'agevolazione, se si verifica la morte, sono punite con la prigionia e l'interdizione di quarto grado.

Se dal tentativo di suicidio deriva una lesione personale grave si applica la prigionia di terzo grado.

Se l'istigato deceduto era persona minore di età o incapace di intendere e di volere si applicano le disposizioni sull'omicidio.⁴²

⁴¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'omicidio è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione e dall'arte, se il misfatto è commesso:

- 1) in persona dell'ascendente o del discendente, anche se naturali; dell'adottante o dell'adottato;
- 2) con premeditazione;
- 3) con sevizie o mezzi crudeli;
- 4) mediante veneficio o con altro mezzo insidioso.

Si applica la prigionia di quarto grado nel caso di consenso della vittima.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 5:

All'articolo 150, comma secondo, del Codice Penale dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1 *bis*) in persona del coniuge, di soggetto convivente ovvero che era o è legato da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione".

⁴² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'istigazione al suicidio e l'agevolazione, se si verifica la morte, sono punite con la prigionia e l'interdizione di quarto grado.

Se dal tentativo di suicidio deriva una lesione personale grave si applica la prigionia di terzo grado.

Se l'istigato deceduto era persona minore di età o incapace di intendere o di volere si applicano le disposizioni sull'omicidio.

Modifiche legislative



Art. 152

(Infanticidio per motivo d'onore o di pietà)

La madre che per motivo d'onore cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto ovvero del feto durante il parto, è punita con la prigionia di terzo grado.

La stessa pena si applica al genitore che per pietà cagiona la morte del neonato mostruoso, immediatamente dopo aver appreso che la mostruosità è incurabile.

Chi concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di quarto grado; se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 153⁴³

(Interruzione illecita di gravidanza)

1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza al di fuori dei casi consentiti dalla legge e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

2. Si applica nei seguenti casi di interruzione di gravidanza la prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna, al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- 2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
- 3) se in conseguenza all'interruzione di gravidanza, nei casi puniti dal precedente articolo, la donna incinta muore o subisce una lesione grave.

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- di intendere o di volere - di intendere e di volere

⁴³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Aborto)

La donna incinta che si procura l'aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace la persona che procura l'aborto alla donna maggiore degli anni ventuno col libero e consapevole consenso di lei.

Si applica la prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna;
- 2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
- 3) se in conseguenza dell'aborto la donna incinta muore o subisce una lesione grave.

Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria.

Modifiche legislative

Legge 7 settembre 2022 n.127, Articolo 16:

1. L'articolo 153 del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 153

(Interruzione illecita di gravidanza)

1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza al di fuori dei casi consentiti dalla legge e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

2. Si applica nei seguenti casi di interruzione di gravidanza la prigionia di terzo grado:

- a) se il fatto è commesso senza il consenso della donna, al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- b) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
- c) se in conseguenza dell'interruzione di gravidanza, nei casi puniti dal presente articolo, la donna incinta muore o subisce lesione grave.

3. Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado se il colpevole, fatti salvi i casi in cui l'interruzione di gravidanza è consentita, esercita una professione sanitaria.

3 *bis*. Chiunque con violenza e minaccia, artifizii o raggiri o abusando della sua autorità induce la donna ad interrompere la gravidanza o, al contrario, la obbliga a portarla a termine quando ella vorrebbe interromperla, è punito con la prigionia di terzo grado. Se la donna è minore di anni diciotto o interdetta o inabilitata si applica la prigionia di quarto grado."



3. Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado se il colpevole, fatti salvi i casi in cui l'interruzione di gravidanza è consentita, esercita una professione sanitaria.

3 *bis*. Chiunque con violenza o minaccia, artifici o raggiri o abusando della sua autorità induce la donna ad interrompere la gravidanza o, al contrario, la obbliga a portarla a termine quando ella vorrebbe interromperla, è punito con la prigionia di terzo grado. Se la donna è minore di anni diciotto o interdetta o inabilitata si applica la prigionia di quarto grado.

Art. 153-bis

(Divieto di commercio di gameti, embrioni, tessuti fetali)

1. Chiunque in qualsiasi forma esercita, organizza o pubblicizza la commercializzazione, l'esportazione o l'importazione a qualsiasi titolo di gameti, embrioni, tessuti derivanti dalla interruzione di gravidanza è punito con la prigionia di terzo grado.⁴⁴

Art. 154⁴⁵

[ABROGATO]

La donna incinta che per motivo d'onore si provoca l'aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.

Chiunque concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 154 bis

(Sterilizzazione forzata)

Chiunque pratici un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una persona senza il suo preliminare consenso informato o senza che la stessa ne comprenda gli effetti, è punito con la prigionia di terzo grado.

Si applica la prigionia di quarto grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria.⁴⁶

⁴⁴ **Testo originario (Legge 7 settembre 2022 n.127)**

(Divieto di commercio di gameti, embrioni, tessuti fetali)

1. Chiunque in qualsiasi forma esercita, organizza o pubblicizza la commercializzazione, l'esportazione o l'importazione a qualsiasi titolo di gameti, embrioni, tessuti derivanti dalla interruzione di gravidanza è punito con la prigionia di terzo grado.

⁴⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Aborto per motivi d'onore)

La donna incinta che per motivo d'onore si provoca l'aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.

Chiunque concorre nel misfatto per di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

⁴⁶ **Testo originario (Legge n.57/2016, Articolo 11)**

Dopo l'articolo 154 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.154 bis

(Sterilizzazione forzata)

Chiunque pratici un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una persona senza il suo preliminare consenso informato o senza che la stessa ne comprenda gli effetti, è punito con la prigionia di terzo grado.

Si applica la prigionia di quarto grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria."



Art. 155
(Lesione personale)

Chiunque cagiona ad altri una malattia del corpo o della mente è punito con la prigionia non superiore al secondo grado.

Quando il colpevole si è servito di un'arma, di un mezzo atto ad offendere o di un altro mezzo insidioso, venefico o corrosivo, si applica la prigionia non superiore al terzo grado.

Se la lesione è guarita entro dieci giorni si procede a querela dell'offeso.

Art. 156
(Eventi aggravatori)

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente al viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità, perdita della capacità di procreare o mutilazione genitale, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole.⁴⁷

Art.156 bis
(Mutilazioni genitali femminili)

Chiunque pratici a danno di altra persona, o la costringa a subire, l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi

⁴⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità ovvero perdita della capacità di procreare, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 6:

L'articolo 156 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità ovvero la perdita della capacità di procreare, o la mutilazione genitale, anche se inferta per motivi religiosi, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole".

Legge 20 marzo 2018 n. 31, Articolo 2

1. L'articolo 156 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 156

(Eventi aggravatori)

Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente al viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità, perdita della capacità di procreare o mutilazione genitale, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole."



labbra vaginali, delle piccole labbra o del clitoride, è punito con la prigionia e interdizione di terzo grado.

Al di fuori dei casi di concorso, chiunque induca una persona a subire gli atti di cui al precedente comma, è punito con la prigionia di secondo grado.⁴⁸

Art. 157

(Percosse)

La semplice percossa è punita, a querela dell'offeso, con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 158

(Lesioni o percosse seguite da morte)

Se dalle lesioni o dalle percosse deriva l'evento della morte, si applicano la prigionia e l'interdizione di quarto grado.

Art. 159

(Duello)

Chi sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, i portatori di sfida e chi l'accetta, sono puniti con la prigionia di primo grado.

Ove abbia luogo lo scontro, i duellanti, i portatori di sfida, i padrini o secondi e chiunque altro abbia agevolato il duello, sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Nel caso di lesione o di morte si applicano le disposizioni comuni.

Art. 160

(Abbandono di persone incapaci)

Chiunque abbandona una persona della quale ha la cura, incapace di provvedere a se stessa per età, condizioni fisiche o psichiche, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici predetti.

La prigionia è di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di quarto grado se deriva la morte.

⁴⁸ **Testo originario (Legge n.57/2016, Articolo 10)**

Dopo l'articolo 156 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art.156 bis

(Mutilazioni genitali femminili)

Chiunque pratici a danno di altra persona, o la costringa a subire, l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte della grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o l'asportazione del clitoride, è punito con la prigionia e interdizione di terzo grado.

Al di fuori dei casi di concorso, chiunque induca una persona a subire gli atti di cui al precedente comma, è punito con la prigionia di secondo grado.”.

Modifiche legislative

Legge 20 marzo 2018 n. 31, Articolo 3:

1. L'articolo 156-bis del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 156-bis

(Mutilazioni genitali femminili)

Chiunque pratici a danno di altra persona, o la costringa a subire, l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o del clitoride, è punito con la prigionia e interdizione di terzo grado.

Al di fuori dei casi di concorso, chiunque induca una persona a subire gli atti di cui al precedente comma, è punito con la prigionia di secondo grado.”.



Art. 161

(Abbandono di neonato per motivo d'onore)

Chiunque per motivo d'onore abbandona un neonato immediatamente dopo il parto, è punito con la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la prigionia di secondo grado; se deriva la morte, la prigionia di terzo grado.

Art. 162

(Omissione di soccorso)

Chiunque omette, ritarda o rifiuta di prestare l'assistenza occorrente ad una persona che per età, condizioni fisiche o psichiche versi in stato di pericolo, è punito con la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la prigionia di secondo grado; se deriva la morte, la prigionia di terzo grado.

DELITTI

Art. 163

(Omicidio colposo)

Il delitto di omicidio è punito con la prigionia di secondo grado.

In caso di grave colpa per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, sulla prevenzione degli infortuni ovvero per grave violazione di obblighi inerenti alla professione esercitata, si applica congiuntamente l'interdizione di terzo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.

Art. 164

(Lesione colposa)

Il delitto di lesioni è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Si procede a querela dell'offeso se la lesione è guarita entro trenta giorni.

Se ricorre la particolare circostanza di aggravamento prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.⁴⁹

⁴⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il delitto di lesioni è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Si procede a querela dell'offeso se la lesione è guarita entro trenta giorni.

E' applicabile la particolare circostanza di aggravamento prevista dal secondo comma dell'articolo precedente.

Modifiche legislative

Legge 25 luglio 2003 n.97, Articolo 7:

Il terzo comma dell'articolo 164 è sostituito dal seguente:

"Se ricorre la particolare circostanza di aggravamento prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.".



CONTRAVVENZIONI

Art. 165

(Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose)

1. Se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la multa o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministrino o comunque mette a disposizione di minori di anni diciotto, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado.⁵⁰

Art. 166

(Omessa denuncia di persone bisognevoli di cura)

[E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado o con la riprensione chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 162, omette di dare immediato avviso all'autorità di una persona che versi in stato di pericolo per età, condizioni fisiche o psichiche. *Depenalizzato*]⁵¹

⁵⁰ Testo originario (Legge n.17/1974, Articolo 165)

E' punito con la multa a giorni o con l'arresto o con l'interdizione dal commercio di secondo grado, chiunque, essendo proposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o comunque mette a disposizione di minori degli anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni, siano di danno o di pericolo alla salute.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- proposto - preposto

Legge 26 novembre 1997 n.139, Articolo 9, comma 1:

L'articolo 165 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.165 - Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose

Se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la multa a lire o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministrino o comunque mette a disposizione di minori di anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado."

Legge 22 aprile 2025 n.59, Articolo 3:

(Modifiche all'articolo 165 del Codice Penale e successive modifiche)

1. L'articolo 165 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 165

(Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose)

1. Se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la multa o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministrino o comunque mette a disposizione di minori di anni diciotto, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado."

⁵¹ Testo originario (Legge n.17/1974)

E' punito con la multa a giorni di secondo grado chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 162, omette di dare immediato avviso all'autorità di una persona che versi in stato di pericolo per età, condizioni fisiche o psichiche.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 5:

L'articolo 166 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.166

Omessa denuncia di persone bisognevoli di cura

E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado o con la riprensione chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 162, omette di dare immediato avviso all'autorità di una persona che versi in stato di pericolo per età, condizioni fisiche o psichiche."



Capitolo II REATI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

MISFATTI

Art. 167

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.⁵²

Art. 168

(Tratta di persone)

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 167, ovvero, al fine di ridurre o mantenere una persona in schiavitù o servitù, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso d'autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità

I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.

⁵² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Riduzione in schiavitù)

Chiunque riduce una persona in schiavitù ovvero ve la mantiene, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di quarto grado.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 7:

L'articolo 167 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 167

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."



fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.⁵³

Art. 168 bis

(Induzione alla prostituzione)

Chiunque induce altri alla prostituzione è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso:

- 1) con violenza, minaccia o inganno;
- 2) in danno di persona minore degli anni diciotto, ovvero che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica;
- 3) in danno di ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, coniuge, fratello o sorella.⁵⁴

Art. 169

(Sequestro di persona)

Chiunque sottrae, ritiene o comunque priva della libertà una persona, è punito con la prigionia di secondo grado.

⁵³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Tratta e commercio di schiavi)

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di schiavi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 8:

L'articolo 168 del Codice Penale è così sostituito:

"Tratta di persone

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 167, ovvero, al fine di ridurre o mantenere una persona in schiavitù o servitù, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso d'autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

⁵⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Art. 269

Induzione alla prostituzione

Chiunque induce altri alla prostituzione è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso:

- 1) con violenza, minaccia o inganno;
- 2) in danno di persona minore degli anni diciotto, ovvero che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica;
- 3) in danno di ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, coniuge, fratello o sorella.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 9, comma 2:

L'articolo 269 del Codice Penale costituisce reato contro la libertà personale, ed è collocato nel Capitolo II del Codice Penale con il numero di Articolo 168 bis (induzione alla prostituzione).



Se il colpevole prima di avere conseguito l'intento rimette spontaneamente la persona in libertà od in luogo sicuro, si applica la prigionia di primo grado.

Art. 170

(Consegna di cittadino a Stato estero)

Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o sequestro di persona, consegna o fa cadere nelle mani di un Governo di Stato estero un Sammarinese ricercato per qualunque motivo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado.

Art. 171

(Violenza sessuale)

1. Chiunque, usando violenza, minaccia, inganno, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce a compiere o subire atti sessuali, è punito, con la prigionia di terzo grado.
2. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita da un grado a due gradi.
3. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte.⁵⁵

Art. 171-bis

(Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni

⁵⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Violazione della libertà sessuale)

Chiunque, usando violenza, minaccia, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce con l'inganno ad atti di libidine, è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte.

Modifiche legislative

Decreto Delegato 20 marzo 2024 n.62, Articolo 10 (abrogato):

1. L'articolo 171 del Codice Penale, è così sostituito:

"Art. 171

(Violenza sessuale)

1. Chiunque, usando violenza, minaccia, inganno, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce a compiere o subire atti sessuali, è punito, con la prigionia di terzo grado.
2. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita da un grado a due gradi.
3. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte."

Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.161, Articolo 11:

1. L'articolo 171 del Codice Penale, è così sostituito:

"Art. 171

(Violenza sessuale)

1. Chiunque, usando violenza, minaccia, inganno, suggestione ipnotica o in veglia ovvero valendosi di altri mezzi idonei, costringe una persona o la induce a compiere o subire atti sessuali, è punito, con la prigionia di terzo grado.
2. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita da un grado a due gradi.
3. Se il fatto è commesso dall'ascendente, dall'adottante, dal tutore, dall'educatore, dall'insegnante, dal sanitario o da chi abbia l'affidamento di un minore per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione o cura, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà, dalla tutela, dalla professione o dall'arte."



sociali, rechi a taluno molestie violando la libertà sessuale e la dignità della persona, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa.

1 *bis*. Chiunque commetta il fatto di cui al comma 1 nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.⁵⁶

Art. 172

(Circostanza aggravante)

1. Chiunque, nelle circostanze previste dall'articolo 171, commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

2. La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al comma 1 è commesso dal coniuge o dal convivente, o da chi ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima, o da chi sfrutta la propria posizione nello svolgimento delle funzioni professionali.

3. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile.

4. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di un minore.⁵⁷

⁵⁶ **Testo originario (Decreto Delegato n.62/2024, Articolo 11 - abrogato dal Decreto delegato 29 ottobre 2024 n.161)**

1. Dopo l'articolo 171 del Codice Penale e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 171-*bis*:

"Art. 171-*bis*

(Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, viola gravemente la libertà e la dignità della persona che li subisce, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa o con la riprensione.

2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità."

Modifiche legislative

Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.161, Articolo 12:

*(Introduzione dell'articolo 171-*bis* al Codice Penale)*

1. Dopo l'articolo 171 del Codice Penale e successive modifiche, è introdotto il seguente articolo 171-*bis*:

"Art. 171-*bis*

(Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, rechi a taluno molestie violando la libertà sessuale e la dignità della persona, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa o con la riprensione.

1 *bis*. Chiunque commetta il fatto di cui al comma 1 nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità."

Legge 25 febbraio 2026 n.28, Articolo 2:

*(Modifica dell'articolo 171-*bis* del Codice Penale)*

1. L'articolo 171-*bis* del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.171-*bis*

(Molestie sessuali)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con atti o comportamenti indesiderati a carattere sessuale, anche per mezzo delle comunicazioni sociali, rechi a taluno molestie violando la libertà sessuale e la dignità della persona, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado o con la multa.

1 *bis*. Chiunque commetta il fatto di cui al comma 1 nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità."

⁵⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**



Art. 172 bis *(Violenza sessuale di gruppo)*

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di almeno due persone riunite, ad atti di violazione della libertà sessuale di cui all'articolo 171.

La partecipazione ad atti di violazione della libertà sessuale sussiste anche per coloro che non compiono materialmente la violenza, ma che hanno comunque fornito un contributo causale alla commissione del misfatto, consistente anche nella semplice presenza sul luogo e nel momento in cui la violenza viene perpetrata.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.

La pena è diminuita di un grado per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del misfatto, nonché per chi sia stato determinato a commettere il misfatto quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 90.⁵⁸

Chiunque nelle circostanze previste dall'articolo precedente commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 10:

All'articolo 172 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: "La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al primo comma è commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.

La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile".

Decreto Delegato n.62/2024, Articolo 12 (abrogato dal Decreto Delegato n.161/2024):

1. L'articolo 172 del Codice Penale e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 172

(Circostanza aggravante)

1. Chiunque nelle circostanze previste dall'articolo 171 commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

2. La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al comma 1 è commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero da colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.

3. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile.

4. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di un minore."

Decreto Delegato n.161/2024, Articolo 13:

1. L'articolo 172 del Codice Penale e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 172

(Circostanza aggravante)

1. Chiunque, nelle circostanze previste dall'articolo 171, commette congiunzione carnale è punito con la prigionia aumentata di un grado.

2. La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al comma 1 è commesso dal coniuge o dal convivente, o da chi ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima, o da chi sfrutta la propria posizione nello svolgimento delle funzioni professionali.

3. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile.

4. La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di un minore."

⁵⁸ **Testo originario (Legge n.97/2008, Articolo 11):**

Dopo l'articolo 172 del Codice Penale è inserito il seguente:

"Art.172 bis

Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di almeno due persone riunite, ad atti di violazione della libertà sessuale di cui all'articolo 171.

La partecipazione ad atti di violazione della libertà sessuale sussiste anche per coloro che non compiono materialmente la violenza, ma che hanno comunque fornito un contributo causale alla commissione del misfatto, consistente anche nella semplice presenza sul luogo e nel momento in cui la violenza viene perpetrata.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.

La pena è diminuita di un grado per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del misfatto, nonché per chi sia stato determinato a commettere il misfatto quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 90."



Art. 173

(Atti di libidine su minori o incapaci consenzienti)

Soggiace alle pene stabilite nei due articoli precedenti chiunque compie gli atti ivi indicati senza violenza, minaccia o inganno, in danno di minore degli anni quattordici ovvero di persona che per le condizioni fisiche o psichiche non sia in grado di resistergli.

Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza della minore età della vittima.

Art. 174

(Atti di libidine abusivi)

Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli 171, 172 e 173, compie atti di libidine su persona ricoverata in ospedale, ospizio, collegio, casa di rieducazione o che si trovi in stato di arresto o detenzione, sulla quale egli abbia autorità, ovvero su persona a lui affidata per ragioni di ufficio, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Art. 175

(Seduazione)

Chiunque si congiunge carnalmente con una donna minore degli anni ventuno, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata e con promessa di matrimonio, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado.

Art. 176

(Sequestro di persona a fine di libidine o di matrimonio)

Se il fatto previsto dall'articolo 169 è commesso per fine di libidine o di matrimonio, il colpevole è punito con la prigionia di terzo grado.

Art.176 bis

(Matrimonio forzato)

Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio è punito con la prigionia di terzo grado.

Chiunque attiri intenzionalmente con l'inganno una persona sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui quest'ultima risiede, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, è punito con la prigionia di secondo grado.⁵⁹

Art. 177

(Corruzione di minorenni)

⁵⁹ **Testo originario (Legge n.57/2016, Articolo 9)**

Dopo l'articolo 176 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.176 bis

(Matrimonio forzato)

Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio è punito con la prigionia di terzo grado.

Chiunque attiri intenzionalmente con l'inganno una persona sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui quest'ultima risiede, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, è punito con la prigionia di secondo grado."



Chiunque eccita un minore degli anni diciotto alla corruzione sessuale, all'abuso dell'alcool o di sostanze stupefacenti ovvero al gioco d'azzardo, è punito, se il fatto non è preveduto altrimenti da una disposizione di legge, con la prigionia di secondo grado.

Art. 177 bis

(Sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque compie atti sessuali con un minore di anni diciotto versando in corrispettivo una somma di denaro o corrispondendo altra utilità economica, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado, sempre che il fatto non costituisca altro più grave reato.

Le suddette pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Le pene possono essere diminuite di un grado se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve e non ricorra la particolare circostanza di aggravamento di cui al comma precedente.⁶⁰

Art. 177 ter

(Pornografia minorile)

Chiunque utilizza un minore degli anni diciotto per realizzare spettacoli, opere o materiale di pornografia minorile, che rappresentano visivamente un minore in condotte sessualmente esplicite con finalità d'incitamento sessuale, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado. Le stesse pene si applicano a chi fa commercio di tale materiale pornografico minorile.

Le pene suddette sono aumentate di un grado se il fatto è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, fornisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, materiale pornografico minorile, è punito con la prigionia di primo grado ovvero con l'arresto di secondo grado e in ogni caso con l'interdizione di primo grado.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico minorile ovvero divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca del materiale pornografico ai sensi dell'articolo 147 del Codice

⁶⁰ **Testo originario (Legge n.61/2002, Articolo 2)**

Dopo l'articolo 177 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 177 bis

(Sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque compie atti sessuali con un minore di anni diciotto versando in corrispettivo una somma di denaro o corrispondendo altra utilità economica, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado, sempre che il fatto non costituisca altro più grave reato.

Le suddette pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Le pene possono essere diminuite di un grado se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve e non ricorra la particolare circostanza di aggravamento di cui al comma precedente."



Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale pornografico.⁶¹

Art.177 quater

(Organizzazione di viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza, promuove o propaganda viaggi, incontri e trasferimenti all'estero destinati ad agevolare lo svolgimento delle attività sessuali previste dall'articolo 177 bis, attività sessuali in danno di minori, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con l'interdizione di terzo grado.⁶²

Art.177-quinquies

(Adescamento di minori)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 172-bis, 173,177,177-bis, 177-ter e 177-quater, adesci un minore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di secondo grado.

2. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, posto in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet, di altre reti o mezzi di comunicazione.⁶³

⁶¹ Testo originario (Legge n.61/2002, Articolo 3)

Dopo l'articolo 177 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

Art. 177 ter

(Pornografia minorile)

Chiunque utilizza un minore degli anni diciotto per realizzare spettacoli, opere o materiale di pornografia minorile, che rappresentano visivamente un minore in condotte sessualmente esplicite con finalità d'incitamento sessuale, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado. Le stesse pene si applicano a chi fa commercio di tale materiale pornografico minorile.

Le pene suddette sono aumentate di un grado se il fatto è commesso ai danni di un minore degli anni quattordici, ovvero di un minore degli anni diciotto che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, fornisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, materiale pornografico minorile, è punito con la prigionia di primo grado ovvero con l'arresto di secondo grado e in ogni caso con l'interdizione di primo grado.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico minorile ovvero divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca del materiale pornografico ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale pornografico.

⁶² Testo originario (Legge n.61/2002, Articolo 4)

Dopo l'articolo 177 ter del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:

"Art.177 quater

(Organizzazione di viaggi volti allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza, promuove o propaganda viaggi, incontri e trasferimenti all'estero destinati ad agevolare lo svolgimento delle attività sessuali previste dall'articolo 177 bis, attività sessuali in danno di minori, è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con l'interdizione di terzo grado."

⁶³ Testo originario (Decreto Delegato n.62/2024, Articolo 13 - abrogato dal Decreto Delegato n.161/2024)

1. Dopo l'articolo 177 quater del Codice Penale è inserito il seguente articolo 177-quinquies:

"Art. 177-quinquies

(Adescamento di minori)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 172 bis, 173,177,177 bis, 177 ter e 177 quater, adesci un minore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di secondo grado.

2. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posto in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet, di altre reti o mezzi di comunicazione."

Modifiche legislative

Decreto Delegato n.161/2024, Articolo 14:

1. Dopo l'articolo 177-quater del Codice Penale, è introdotto il seguente articolo 177-quinquies:

"Art. 177-quinquies



Art. 178

(Decorrenza termine di prescrizione del reato)

1. Qualora i reati previsti agli articoli 153, secondo comma lettera a), 154-bis, 155, primo e secondo comma, 156, 156-bis, 167, 168, 168-bis, 171, 171-bis, 172, 172-bis, 173, 174, 175, 176, 176-bis, 177, 177-bis, 177-ter, 177-quater, 177-quinquies e 181-bis, siano commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. 1 bis. Per i reati di cui al precedente comma la cui condotta implichi l'utilizzo di violenza o minacce perpetrate nei confronti di soggetti minorenni da parte di parenti o affini in linea retta in qualunque grado ed entro il terzo grado in linea collaterale, nonché da persona convivente nell'ambito del medesimo domicilio del minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del venticinquesimo anno di età della persona offesa.⁶⁴

(Adescamento di minori)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 172-bis, 173, 177, 177-bis, 177-ter e 177-quater, adesci un minore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di secondo grado.
2. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, posto in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet, di altre reti o mezzi di comunicazione.”.

⁶⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Diritto di querela)

Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 171, 172, 173, 175, 176, e 177 è richiesta la querela dell'offeso. La remissione produce effetto se fatta prima delle contestazioni finali a norma del codice di procedura penale ovvero, nei procedimenti sommari, prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 12:

L'articolo 178 del Codice Penale è così sostituito:

“Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 171, 172, 172 bis, 173, 175, 176 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

La remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7, del Codice di Procedura Penale.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata”.

Legge 6 maggio 2016 n.57, Articolo 17:

L'articolo 178 del Codice Penale è così sostituito:

“Art.178

(Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 175 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

Per i reati di cui al precedente comma, la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Penale.

Per i reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 153, terzo comma n.1), 154 bis, 156 bis, 171, 172, 172 bis, 176, 176 bis, la remissione della querela da parte dell'offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata.”.

Legge 20 marzo 2018 n. 31, Articolo 6:

1. L'articolo 178 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 178

(Procedibilità d'ufficio e remissione di querela)

Per la procedibilità dei misfatti previsti dagli articoli 175 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.



Art. 179 *(Violenza privata)*

Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la prigionia di secondo grado.

Si applica la stessa pena anche quando siasi operata suggestione ipnotica o in veglia, ovvero si siano somministrate sostanze alcooliche o stupefacenti.

Art. 179 bis *(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, è punito con la prigionia di secondo grado.

Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all'orientamento sessuale e di genere, di cui all'articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in ogni caso d'ufficio.⁶⁵

Per i reati di cui al precedente comma, la remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Penale.

Per i reati contemplati dalle disposizioni di cui agli articoli 154-bis, 171, 172, 172-bis, 176, 176-bis, la remissione della querela da parte dell'offeso non estingue il reato e non ha effetti sul procedimento penale eventualmente instaurato.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata.”.

Decreto Delegato n.161/2024, Articolo 15:

1. L'articolo 178 del Codice Penale e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 178

(Decorrenza termine di prescrizione del reato)

1. Qualora i reati previsti agli articoli 153, secondo comma lettera a), 154-bis, 155, primo e secondo comma, 156, 156-bis, 167, 168, 168-bis, 171, 171-bis, 172, 172-bis, 173, 174, 175, 176, 176-bis, 177, 177-bis, 177-ter, 177-quater, 177-quinquies e 181-bis, siano commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa.

1 bis. Per i reati di cui al precedente comma la cui condotta implichi l'utilizzo di violenza o minacce perpetrate nei confronti di soggetti minorenni da parte di parenti o affini in linea retta in qualunque grado ed entro il terzo grado in linea collaterale, nonché da persona convivente nell'ambito del medesimo domicilio del minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del venticinquesimo anno di età della persona offesa.”.

⁶⁵ **Testo originario (Legge n.66/2008, Articolo 1)**

Dopo l'articolo 179 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 179 bis

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale)

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale, è punito con la prigionia di secondo grado.

Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all'orientamento sessuale, di cui all'articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in ogni caso d'ufficio.”.

Modifiche legislative

Legge 6 maggio 2016 n.57, Articolo 13:

L'articolo 179 bis del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Art.179 bis

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)



Art. 180

(Stato di incapacità procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, somministrazione di sostanze, sottoposizione a speciali trattamenti o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il libero e consapevole consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere e di volere, è punito con la prigionia di primo grado.⁶⁶

Art. 181

(Minaccia)

[La minaccia di recare ad altri un danno ingiusto è punita, a querela dell'offeso, con l'arresto o con la multa a giorni di secondo grado o con la riprensione. *Depenalizzato*]

Se il fatto è commesso con arma si procede d'ufficio e si applica la prigionia di primo grado o l'arresto di terzo grado.⁶⁷

Art. 181-bis

(Atti persecutori)

1. E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o ponendola in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi.

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, è punito con la prigionia di secondo grado.

Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, o legata all'orientamento sessuale e di genere, di cui all'articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in ogni caso d'ufficio.”.

⁶⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, somministrazione di sostanze, sottoposizione a speciali trattamenti o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il libero e consapevole consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere o di volere, è punito con la prigionia di primo grado.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- di intendere o di volere - di intendere e di volere

⁶⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

La minaccia di recare ad altri un danno ingiusto è punita, a querela dell'offeso, con la multa a giorni di secondo grado o con la riprensione.

Se il fatto è commesso con arma si procede d'ufficio e si applica la prigionia di primo grado o l'arresto di terzo grado.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 6:

L'articolo 181 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.181

Minaccia

La minaccia di recare ad altri un danno ingiusto è punita, a querela dell'offeso, con l'arresto o con la multa a giorni di secondo grado o con la riprensione.

Se il fatto è commesso con arma si procede d'ufficio e si applica la prigionia di primo grado o l'arresto di terzo grado.”.

I fatti previsti al primo comma del presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.



2. Qualora le molestie o le minacce di cui al comma 1 siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.
3. Si procede a querela della persona offesa.
4. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.
5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.⁶⁸

Art.181-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

⁶⁸ **Testo originario (Legge n.97/2008, Articolo 13)**

Dopo l'articolo 181 del Codice Penale è inserito il seguente:

"Art. 181 *bis*

Atti persecutori

E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa.

Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.

Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio."

Modifiche legislative

Decreto Delegato n.62/2024, Articolo 14 (abrogato dal Decreto Delegato n.161/2024):

1. L'articolo 181-*bis* del codice penale, è così sostituito:

"Art. 181-*bis*

(Atti persecutori)

1. E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o ponendola in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi.

2. Qualora le molestie o le minacce di cui al comma 1 siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.

3. Si procede a querela della persona offesa.

4. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.

5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio."

Decreto Delegato n.161/2024, Articolo 16:

1. L'articolo 181-*bis* del Codice Penale, è così sostituito:

"Art. 181-*bis*

(Atti persecutori)

1. E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o ponendola in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi.

2. Qualora le molestie o le minacce di cui al comma 1 siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.

3. Si procede a querela della persona offesa.

4. Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.

5. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio."



Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000,00 a 10.000,00 euro.

Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000,00 a 8.000,00 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000,00 a 12.000,00 euro.

Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito.⁶⁹

Art. 182

(Violazione di domicilio)

Chiunque si introduce o trattiene nell'altrui abitazione o in altro luogo di privata dimora o di esercizio individuale di attività e relative appartenenze contro la volontà proibitiva di chi ha il diritto di escluderlo ovvero vi si introduce o trattiene clandestinamente, è punito, a querela dello stesso, con la prigionia di primo grado.

⁶⁹ **Testo originario (Legge 1 febbraio 2021 n.16)**

Art.2

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. Dopo l'articolo 181-bis del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

“Art.181-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa da 4.000,00 a 10.000,00 euro.

Si applica la prigionia di primo grado e la multa da 2.000,00 a 8.000,00 euro, se il fatto è commesso da chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Se i fatti indicati al primo comma sono commessi da chi è o era coniuge o persona che è o era legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, si applica la prigionia dal secondo al terzo grado e la multa da 5.000,00 a 12.000,00 euro.

Si applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il misfatto è punito a querela della persona offesa. Si procederà tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito.”.



Se il fatto è commesso con violenza o se il colpevole è palesemente armato, si procede d'ufficio e la prigionia è aumentata di un grado.

Art. 182-bis

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la prigionia di secondo grado.

La pena è della prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi comunque esercita la professione di investigatore privato, o da un operatore del sistema;
- 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento o il disturbo del sistema o dei dati ivi contenuti.

Se i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della prigionia di terzo e quarto grado.

E' altresì punito con la prigionia di primo grado e con la multa sino a euro 5.500,00, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare ad altri un danno, detiene o comunque dispone di mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della prigionia di secondo grado e della multa da euro 5.500,00 a euro 10.500,00, se ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma, punto 1).

Si applica la pena della prigionia di secondo grado e la multa sino a euro 10.500,00, a chiunque detiene o comunque dispone senza giustificato motivo di apparecchiature o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti.

Nel caso previsto dal primo comma il misfatto è punibile a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.⁷⁰

⁷⁰ **Testo originario (Legge n.114/2016), Articolo 2**

1. Dopo l'articolo 182 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 182-bis

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la prigionia di secondo grado.

La pena è della prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi comunque esercita la professione di investigatore privato, o da un operatore del sistema;
- 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento o il disturbo del sistema o dei dati ivi contenuti.

Se i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della prigionia di terzo e quarto grado.

E' altresì punito con la prigionia di primo grado e con la multa sino a euro 5.500,00, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare ad altri un danno, detiene o comunque dispone di mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della prigionia di secondo grado e della multa da euro 5.500,00 a euro 10.500,00, se ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma, punto 1).

Si applica la pena della prigionia di secondo grado e la multa sino a euro 10.500,00, a chiunque detiene o comunque dispone senza giustificato motivo di apparecchiature o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti.



Capitolo III REATI CONTRO L'ONORE

MISFATTI

Art. 183 (Diffamazione)

Chiunque in pubblica riunione ovvero comunicando con più persone attribuisce a taluno, presente o assente, un fatto determinato, tale da offendere l'onore, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado.

Art. 184 (Ingiuria)

Chiunque in pubblica riunione o comunicando con più persone offende l'onore di una persona, presente o assente, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado ovvero con la riprensione.

[Se l'ingiuria è commessa alla sola presenza della persona offesa, si applica l'arresto o la multa a giorni di primo grado o la riprensione. *Depenalizzato*]

Alla presenza sono equiparate le comunicazioni epistolari, telegrafiche, telefoniche ed equivalenti.⁷¹

Art. 185 (Libello famoso)

Se l'offesa di cui all'articolo 183 è commessa servendosi, anche all'estero, delle comunicazioni sociali, si procede sempre a querela dell'offeso e la pena è della prigionia di primo grado o della multa [a lire]⁷² o dell'arresto di secondo grado o della multa a giorni di terzo grado.

Nel caso previsto dal primo comma il misfatto è punibile a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.”.

⁷¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque in pubblica riunione o comunicando con più persone offende l'onore di una persona, presente od assente, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di primo grado ovvero con la riprensione.

Se l'ingiuria è commessa alla sola presenza della persona offesa, si applica la multa a giorni di primo grado o la riprensione.

Alla presenza sono equiparate le comunicazioni epistolari, telegrafiche, telefoniche ed equivalenti.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 7:

L'articolo 184 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.184

Ingiuria

Chiunque in pubblica riunione o comunicando con più persone offende l'onore di una persona, presente o assente, è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o la multa a giorni di secondo grado ovvero con la riprensione.

Se l'ingiuria è commessa alla sola presenza della persona offesa, si applica l'arresto o la multa a giorni di primo grado o la riprensione.

Alla presenza sono equiparate le comunicazioni epistolari, telegrafiche, telefoniche ed equivalenti.”.

I fatti previsti al secondo comma del presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.

⁷² Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 186

(Non punibilità per ritorsione o provocazione)

Quando le offese sono reciproche e commesse in unico contesto di azione, il giudice può dichiarare esenti da pena entrambi i colpevoli ovvero soltanto uno di essi.

Non è punibile chi ha commesso il fatto lesivo dell'onore come reazione ad una ingiusta provocazione, purché segua immediatamente dopo, ovvero avvalendosi delle comunicazioni sociali per ritorsione ad un'offesa recatagli con i medesimi mezzi.

Art. 187

(Non punibilità delle offese contenute in scritti presentati o nei discorsi pronunciati avanti al Consiglio Grande e Generale)

Sono esenti da pena nonché da ogni sanzione civile od amministrativa le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati da membri del Consiglio Grande e Generale in sede di Consiglio e relativi ad argomenti di interesse generale in discussione o da porre all'ordine del giorno.

Art. 188

(Non punibilità delle offese contenute in scritti presentati o in discorsi pronunciati dinanzi ai giudici della Repubblica)

Sono esenti da pena le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti giudiziari, purché pertinenti all'oggetto della causa.

E' in facoltà del giudice di ordinare la soppressione degli scritti o la cancellazione di frasi, quando le affermazioni offensive eccedano i limiti della difesa.

Sull'istanza dell'offeso può essere assegnata una riparazione pecuniaria con ordinanza nello stesso procedimento.

Art. 189

(Prova liberatoria)

Nei casi di diffamazione previsti dagli articoli 183 e 185 il colpevole è ammesso a dare la prova della verità sui fatti attribuiti all'offeso nei seguenti casi:

- 1) se la persona offesa lo consente formalmente;
- 2) se per i fatti diffamatori è pendente un procedimento penale;
- 3) se l'accertamento dei fatti è di pubblico interesse per la qualità rivestita dall'offeso o per altre ragioni.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore della diffamazione va esente da pena.

Capitolo IV

REATI CONTRO L'INVIOLABILITA' DEI SEGRETI

MISFATTI



Art. 190

(Rivelazione di corrispondenza)

Chiunque senza averne il diritto prende fraudolentemente cognizione dell'oggetto di una corrispondenza, la rivela o ne impedisce la trasmissione mediante dirottamento, interruzione o in qualsiasi altro modo, è punito con l'arresto di secondo grado.

Si applicano la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado, se il colpevole ha soppresso o sottratto la corrispondenza; ha tratto profitto per sé o per altri dalla cognizione o dalla rivelazione di essa; nonché nel caso in cui il colpevole sia addetto al servizio delle poste, dei telegrafi, dei telefoni o di ogni altro pubblico servizio di corrispondenza.⁷³

Art. 190-bis

(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque abusivamente intercetta o interferisce in comunicazioni informatiche o telematiche ovvero prende cognizione di dati ed informazioni ad esse relative, è punito con la prigionia di terzo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela a terzi, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle informazioni di cui al comma primo.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad intercettare o interferire nelle comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con la prigionia di secondo grado.

I misfatti di cui al comma primo e al comma secondo sono punibili a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.

La pena è della prigionia di terzo grado e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri d'ufficio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi anche abusivamente esercita la professione di investigatore privato.⁷⁴

⁷³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque senza averne il diritto prende fraudolentemente cognizione dell'oggetto di una corrispondenza, la rivela o ne impedisce la trasmissione mediante dirottamento, interruzione o in qualsiasi altro modo, è punito con l'arresto di secondo grado.

Si applicano la prigionia di primo grado e la multa a giorni di secondo grado, se il colpevole ha soppresso o sottratto la corrispondenza; ha tratto profitto per sé o per altri dalla cognizione o dalla rivelazione di essa; nonché del caso in cui il colpevole sia addetto al servizio delle poste, dei telegrafi, dei telefoni o di ogni altro pubblico servizio di corrispondenza.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- del caso - nel caso

⁷⁴ **Testo originario (Legge n.114/2016, Articolo 3)**

1. Dopo l'articolo 190 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 190-bis

(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque abusivamente intercetta o interferisce in comunicazioni informatiche o telematiche ovvero prende cognizione di dati ed informazioni ad esse relative, è punito con la prigionia di terzo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela a terzi, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle informazioni di cui al comma primo.



Art. 191

(Rivelazione del contenuto di documenti segreti)

Chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, essendo venuto abusivamente a conoscenza del contenuto di atti o documenti pubblici o privati destinati a rimanere segreti, lo rivela ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 192

(Rivelazione di segreto d'ufficio o professionale o di segreto scientifico o industriale)

Chiunque senza giusta causa rivela un segreto di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio stato, ufficio, professione, arte o industria, ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza stessa o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dall'ufficio, professione od arte.

Si procede a querela dell'offeso.

Art. 192 bis

(Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale)

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse e del loro contenuto.

È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni a qualunque titolo coinvolti nel processo penale, fino a quando non siano diventati maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che possano comunque portare all'identificazione dei suddetti minori.

È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di mezzi di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro 12.000.

In caso di recidiva o qualora la violazione di cui al primo comma sia effettuata durante la campagna elettorale a danno di uno dei candidati delle diverse liste concorrenti, oltre alla multa prevista dal precedente comma si applica l'interdizione di II grado dalla professione.⁷⁵

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad intercettare o interferire nelle comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con la prigionia di secondo grado.

I misfatti di cui al comma primo e al comma secondo sono punibili a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.

La pena è della prigionia di terzo grado e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri d'ufficio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi anche abusivamente esercita la professione di investigatore privato.”.

⁷⁵ **Testo originario (Legge n.93/2008, Articolo 9)**

1. Al Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 192 bis

(Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale)



DELITTI

Art. 193

(Agevolazione colposa della conoscenza di segreti)

Chiunque, essendo tenuto al segreto di cui all'articolo 192, ne agevola per colpa la conoscenza, è punito, a querela dell'offeso, con la riprensione.

Capitolo V REATI CONTRO IL PATRIMONIO

MISFATTI

Art. 194

(Furto)

Chi si impossessa della cosa mobile o dell'energia altrui senza il consenso di colui che la detiene, per trarne profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Se il furto è commesso per bisogno su cose di tenue valore ovvero facendo abusivamente pascolare un animale sul fondo altrui, si applica l'arresto o la multa a giorni di primo grado e si procede a querela dell'offeso.

Il reo è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha commesso il furto:

1. mediante violazione di domicilio;
2. con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento;
3. su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di rilevante valore;
4. in correità con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre.⁷⁶

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse e del loro contenuto.

È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni a qualunque titolo coinvolti nel processo penale, fino a quando non siano diventati maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che possano comunque portare all'identificazione dei suddetti minori.

È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di mezzi di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro 12.000.

In caso di recidiva o qualora la violazione di cui al primo comma sia effettuata durante la campagna elettorale a danno di uno dei candidati delle diverse liste concorrenti, oltre alla multa prevista dal precedente comma si applica l'interdizione di II grado dalla professione.”.

⁷⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chi si impossessa della cosa mobile o dell'energia altrui senza il consenso di colui che la detiene, per trarne profitto, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Se il furto è commesso per bisogno su cose di tenue valore ovvero facendo abusivamente pascolare un animale sul fondo altrui, si applica l'arresto o la multa a giorni di primo grado e si procede a querela dell'offeso.

Il reo è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha commesso il furto:

- 1) mediante violazione di domicilio;
- 2) con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento;



Art. 195 *(Rapina)*

Quando l'impossessamento della cosa altrui è commesso con violenza alla persona o con minaccia, anche se posta in essere immediatamente dopo il fatto per mantenere il possesso della cosa o procurare l'impunità, il reo è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonché con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Se il fatto è commesso da non meno di tre persone o con sequestro di persona, la prigionia è aumentata di un grado.⁷⁷

Art. 195 bis *(Atti di pirateria su navi e aeromobili)*

Il Comandante o il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile che, nell'alto mare o in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato, commette atti di violenza, sequestro o rapina in danno di una nave o aeromobile, dell'equipaggio o delle persone imbarcate su una nave o aeromobile è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di quarto grado. Se il misfatto è commesso da persona estranea all'equipaggio le pene sono diminuite di un grado.⁷⁸

3) su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di rilevante valore;

4) in correità con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre.

Modifiche legislative

Legge 22 dicembre 2015 n.189, Articolo 83:

1. Il terzo comma dell'articolo 194 del Codice Penale è così modificato:

"Il reo è punito con la prigionia di terzo grado e con la multa a giorni di terzo grado, se ha commesso il furto:

1. mediante violazione di domicilio;
2. con violenza sulle cose, con strappo, destrezza o con mezzo fraudolento;
3. su cose esposte alla pubblica fiducia o custodia nelle chiese o nei cimiteri ovvero su cose di rilevante valore;
4. in correità con altri, essendo i concorrenti in numero non inferiore a tre."

⁷⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Quando l'impossessamento della cosa altrui è commesso con violenza alla persona o con minaccia, anche se posta in essere immediatamente dopo il fatto per mantenere il possesso della cosa o procurare l'impunità, il reo è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonché con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Se il fatto è commesso da non meno di tre persone e con sequestro di persona, la prigionia è aumentata di un grado.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- e con sequestro di persona - o con sequestro di persona

⁷⁸ **Testo originario (Legge n.73/2009, Articolo 5)**

1. Dopo l'articolo 195 del Codice Penale sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 195 bis

Atti di pirateria su navi e aeromobili

Il Comandante o il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile che, nell'alto mare o in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato, commette atti di violenza, sequestro o rapina in danno di una nave o aeromobile, dell'equipaggio o delle persone imbarcate su una nave o aeromobile è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di quarto grado. Se il misfatto è commesso da persona estranea all'equipaggio le pene sono diminuite di un grado.

Articolo 195 ter

Impossessamento di una nave o di un aeromobile

Chiunque si impossessa o prende il controllo di una nave o di un aeromobile allo scopo di commettere il misfatto di cui all'articolo 195 bis è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di terzo grado. Se l'impossessamento o la presa di controllo è compiuta dal comandante o da un componente dell'equipaggio le pene sono aumentate di un grado."



Art. 195 ter

(Impossessamento di una nave o di un aeromobile)

Chiunque si impossessa o prende il controllo di una nave o di un aeromobile allo scopo di commettere il misfatto di cui all'articolo 195 bis è punito con la prigionia, con l'interdizione e con la multa a giorni di terzo grado. Se l'impossessamento o la presa di controllo è compiuta dal comandante o da un componente dell'equipaggio le pene sono aumentate di un grado.⁷⁹

Art. 196

(Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonché con la interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Se il fatto è commesso da non meno di tre persone o con sequestro di persona per conseguire il profitto come prezzo della liberazione, la prigionia è aumentata di un grado.

Art. 197

(Appropriazione indebita)

1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

3. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

4. Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, o a società da esso partecipate, o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al terzo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.⁸⁰

⁷⁹ Si veda la nota precedente.

⁸⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.



Modifiche legislative

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, Articolo 64:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 197 della Legge 25 febbraio 1974 n.17 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"3 *bis*. Si applica quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, al legale rappresentante dell'impresa intestataria di cartella esattoriale esecutiva per mancato pagamento dei contributi dovuti per reddito da lavoro dipendente."

Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75, Articolo 3:

1. L' articolo 64 della Legge n.147/2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

(Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali)

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;

b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;

c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.

2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018."

Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161, Articolo 1 (abrogato):

1. L' articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."

Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19, Articolo 1 (decaduto):

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

3. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

4. Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici."

Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19, Articolo 3 (decaduto):

(Disposizioni finali)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.

Legge 22 aprile 2025 n.59, Articolo 1:

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 197

(Appropriazione indebita)

1. Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.



Art. 198 *(Amministrazione infedele)*

1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al terzo grado.⁸¹

2. Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

3. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

4. Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, o a società da esso partecipate, o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al terzo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

⁸¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Modifiche legislative

Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161, Articolo 2 (abrogato):

1. L'articolo 198 del Codice Penale è così sostituito:

“Art.198

(Amministrazione infedele)

I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico.”.

Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19, Articolo 2 (decaduto):

(Modifiche all'articolo 198 del Codice Penale)

1. L'articolo 198 del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 198

(Amministrazione infedele)

1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico.”.

2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico.”.

Decreto Delegato 7 febbraio 2024 n.19, Articolo 3 (decaduto):

(Disposizioni finali)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.

Legge 22 aprile 2025 n.59, Articolo 2:

(Modifiche all'articolo 198 del Codice Penale e successive modifiche)

1. L'articolo 198 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 198

(Amministrazione infedele)



Art. 199 *(Ricettazione)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista o riceve cose che sa provenire da reato è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici. La stessa pena si applica a chiunque, a scopo di profitto, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori.⁸²

Art. 199 bis *(Riciclaggio)*

1. Commette il misfatto di riciclaggio chiunque, allo scopo di ostacolarne l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o s'intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa ottenuto mediante un misfatto.
2. Commette altresì misfatto chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività economiche o finanziarie denaro che sa ottenuto mediante la commissione di un misfatto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del misfatto, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale misfatto. Nel caso in cui il misfatto presupposto sia stato commesso all'estero, esso deve essere penalmente perseguibile e procedibile per l'ordinamento sammarinese.
4. Al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti.
5. Chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al terzo grado.”.

⁸² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, a fine di profitto acquista o riceve, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 77, comma 1:

1. L'articolo 199 del codice penale è sostituito dal seguente:

«*Ricettazione* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista o riceve cose che sa provenire da reato è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La stessa pena si applica a chiunque, a scopo di profitto, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori.».



6. Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell'indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche.

7. Salvo le disposizioni relative al concorso di pene qualora i reati previsti dal presente articolo siano compiuti dalla medesima persona che ha commesso il misfatto con il quale è stato ottenuto il denaro, il Giudice può ridurre la pena di un grado.⁸³

⁸³ **Testo originario (Legge n.123/1998 Abrogata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 89, comma 1, lett. e), Articolo 1:**

Dopo l'articolo 199 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 199 bis

Riciclaggio

1. Commette il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allo scopo di ostacolarne l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o s'intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante un reato non colposo e non contravvenzionale.

2. Commette altresì reato chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività economiche o finanziarie denaro che sa o deve presumere ottenuto da altri mediante la commissione di un reato non colposo e non contravvenzionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. Nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso all'estero il fatto deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche nell'ordinamento sammarinese.

4. Al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti."

Modifiche legislative

Legge 26 febbraio 2004 n.28, Articolo 7:

1. L'articolo 199 bis del Codice Penale è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 199 bis

Riciclaggio

1. Commette il misfatto di riciclaggio chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allo scopo di ostacolarne l'accertamento della provenienza, occulta, sostituisce, trasferisce, ovvero collabora o s'intromette perché altri occulti, sostituisca o trasferisca denaro che sa ottenuto mediante un misfatto.

2. Commette altresì misfatto chiunque utilizza ovvero collabora o si intromette perché si utilizzi in attività economiche o finanziarie denaro che sa ottenuto mediante la commissione di un misfatto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del misfatto, da cui il denaro proviene, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale misfatto. Nel caso in cui il misfatto presupposto sia stato commesso all'estero, esso deve essere penalmente perseguibile e procedibile anche per l'ordinamento sammarinese.

4. Al denaro sono equiparati gli altri valori patrimoniali ed inoltre i documenti legali, gli atti, gli strumenti ed i titoli comprovanti diritti sui beni e valori predetti."

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 77, comma 2:

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 199 bis del codice penale sono inseriti i seguenti commi:

«Chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell'indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche.

Il giudice applica la pena corrispondente a quella comminata per il reato presupposto, se questa è meno grave.».

Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134, Articolo 33:

1. Al terzo comma, ultima parte, dell'articolo 199 bis c.p. è soppressa la parola "anche".

Decreto - Legge 26 luglio 2010 n.134, Articolo 34:

1. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 199 bis c.p.

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 5:

1. All'articolo 199 bis, primo comma, del Codice Penale l'espressione «fuori dai casi di concorso nel reato,» è soppressa.

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 199 bis del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

«Salvo le disposizioni relative al concorso di pene qualora i reati previsti dal presente articolo siano compiuti dalla medesima persona che ha commesso il misfatto con il quale è stato ottenuto il denaro, il Giudice può ridurre la pena di un grado.».



Art. 199 ter
(Possesso ingiustificato di valori)

È punito con la prigionia di primo grado o con la multa, da sole o congiunte tra loro e con l'interdizione di terzo grado, la persona condannata per uno dei reati indicati all'articolo 147, decimo comma, la quale sia colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza.⁸⁴

Art. 200
(Usurpazione di beni immobili)

Chiunque rimuovendo o alterando i termini ovvero usando frode nelle misurazioni fa suo un bene immobile altrui, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Alla stessa pena è punito chi devia acque pubbliche o private per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Art. 201
(Turbativa di possesso)

Chiunque con violenza o minaccia alla persona turba l'altrui possesso di beni immobili è punito, a querela dell'offeso, con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado.

Se la turbativa è compiuta mediante occupazione di aziende da chi non fa parte dell'organizzazione aziendale, si applicano la prigionia di primo grado e la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono aumentate di un grado e si procede d'ufficio se l'occupazione:

- 1) avviene con violenza o minaccia;
- 2) riguarda la sede di un ufficio della Amministrazione pubblica.

Non è punibile l'occupazione compiuta da appartenenti all'azienda per finalità sindacali.

⁸⁴ **Testo originario (Decreto - Legge n.134/2010, Articolo 35)**

1. Dopo l'articolo 199 bis del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 199 ter

(Possesso ingiustificato di valori)

È punito con la prigionia di terzo grado o con la multa, la persona condannata per reati indicati all'articolo 147 comma 3, la quale è colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza.

È sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate”.

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 6:

1. L'articolo 199 ter del Codice Penale è sostituito dal seguente:

«Art. 199 ter

(Possesso ingiustificato di valori)

È punito con la prigionia di primo grado o con la multa, da sole o congiunte tra loro e con l'interdizione di terzo grado, la persona condannata per uno dei reati indicati all'articolo 147, decimo comma, la quale sia colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza».



Art. 202

(Usurpazione di beni immateriali)

Chiunque, mediante pubblicazione, utilizzazione sotto il proprio nome o in qualsiasi altra forma, usurpa la paternità di un'opera scientifica, letteraria o artistica nonché di una invenzione, applicazione o modello ornamentale altrui ovvero, senza il consenso dell'autore, dell'inventore o di chi ha il diritto di disporne, la riproduce, diffonde o utilizza in tutto o in parte, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Art. 203

(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde o danneggia in qualsiasi modo la cosa altrui ovvero introduce animali nel fondo altrui o ve li abbandona, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado o la multa [a lire]⁸⁵ e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su edifici o beni pubblici o destinati ad uso pubblico, al culto od a cimitero ovvero su impianti di pubblici servizi o di irrigazione o su vivai per rimboschimento.

Art. 203-bis

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cancella, altera o rende inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di secondo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto idoneo a cancellare, alterare o rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la pena della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante il fatto di cui al comma primo, altera o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto di cui al comma terzo è idoneo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.

Si applica la pena della prigionia di quarto grado, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.⁸⁶

⁸⁵ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

⁸⁶ **Testo originario (Legge n.114/2016, Articolo 4, comma 1):**

1. Dopo l'articolo 203 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 203-bis

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cancella, altera o rende inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di secondo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto idoneo a cancellare, alterare o rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la pena della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.



Art. 204 *(Truffa)*

Chiunque, ingannando taluno mediante raggiro o artificio, produce a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado nonché con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado.

Le pene di cui al comma precedente sono applicabili anche a chi, abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica o della minore età di una persona, le fa compiere atti pregiudizievoli per essa o per altri.

Le suddette pene sono aumentate di un grado:

- 1) se il fatto è commesso a danno della Repubblica o di enti pubblici;
- 2) se il fatto è commesso per riscuotere il prezzo di una assicurazione ovvero per indurre taluno a stipulare una polizza assicurativa;
- 3) se il fatto è commesso millantando credito presso un pubblico ufficiale o un potere della Repubblica;
- 4) **[ABROGATO]**.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso dissimulando il proprio stato d'insolvenza, il reo è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.

Nel caso previsto dalla disposizione precedente l'adempimento dell'obbligazione da parte del reo anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado, estingue il reato.⁸⁷

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante il fatto di cui al comma primo, altera o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto di cui al comma terzo è idoneo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.

Si applica la pena della prigionia di quarto grado, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.”.

⁸⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, ingannando altri mediante raggiro o artificio, si procura un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado nonché con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado.

Le pene di cui al comma precedente sono applicabili anche a chi, abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica o della minore età di una persona, le fa compiere atti pregiudizievoli per essa o per altri.

Le suddette pene sono aumentate di un grado:

- 1) se il fatto è commesso a danno della Repubblica o di enti pubblici;
- 2) se il fatto è commesso per riscuotere il prezzo di una assicurazione ovvero per indurre taluno a stipulare una polizza assicurativa;
- 3) se il fatto è commesso millantando credito presso un pubblico ufficiale o un potere della Repubblica;
- 4) se il fatto è commesso per ottenere vittoria in competizioni sportive o in altre pubbliche gare ovvero nelle relative scommesse autorizzate.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso dissimulando il proprio stato d'insolvenza, il reo è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.

Nel caso previsto dalla disposizione precedente l'adempimento dell'obbligazione da parte del reo anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado, estingue il reato.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 6:

Il primo comma dell'art.204 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, ingannando taluno mediante raggiro o artificio, produce a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado nonché con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado".

Legge 12 dicembre 2018 n. 167, Articolo 1:

"1. E' abrogato l'articolo 204, terzo comma, punto 4 del Codice Penale."



Art. 204-bis

(Uso indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti e misfatti connessi)

1. Chiunque utilizza fraudolentemente strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatti o falsificati, o comunque senza esserne legittimo titolare, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, sono puniti con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado:
 - a) il furto di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale;
 - b) l'appropriazione indebita di strumenti di pagamento diversi dai contanti di tipo materiale o immateriale;
 - c) l'ottenimento e la cessione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo immateriale, qualora tali strumenti costituiscano provento dei reati informatici di cui alla Legge 23 agosto 2016 n.114.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque procuri, per sé o per altri, uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto, ivi inclusi i casi di ricezione, appropriazione, acquisto o importazione, vendita o esportazione, trasporto o trasferimento, distribuzione o messa a disposizione.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado il possesso, ai fini di cui al precedente comma 1, di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto.⁸⁸

⁸⁸ **Testo originario (Legge n.44/2006, Articolo 1)**

Dopo l'articolo 204 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 204 bis

(Uso indebito di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare, utilizza carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o di servizi, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado."

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.102, Articolo 2:

1. L'articolo 204 bis del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 204 bis

(Uso indebito di strumenti di pagamento)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare, utilizza strumenti di pagamento, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado."

Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, Articolo 3

(Modifica dell'articolo 204-bis del Codice Penale)

1. L'articolo 204 bis del Codice Penale è così sostituito:

"Art.204-bis

(Uso indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti e misfatti connessi)

1. Chiunque utilizza fraudolentemente strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatti o falsificati, o comunque senza esserne legittimo titolare, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, sono puniti con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di terzo grado:
 - a) il furto di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo materiale;
 - b) l'appropriazione indebita di strumenti di pagamento diversi dai contanti di tipo materiale o immateriale;
 - c) l'ottenimento e la cessione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di tipo immateriale, qualora tali strumenti costituiscano provento dei reati informatici di cui alla Legge 23 agosto 2016 n.114.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque procuri, per sé o per altri, uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti



Art. 204-ter (Frodi informatiche)

1. È punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella, trasmette o sopprime, dati informatici, o interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico, o li ostacola, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema informatico.
3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro, valuta virtuale o altri valori in danno al titolare.
4. Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁸⁹

illecitamente ottenuto, ivi inclusi i casi di ricezione, appropriazione, acquisto o importazione, vendita o esportazione, trasporto o trasferimento, distribuzione o messa a disposizione.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado il possesso, ai fini di cui al precedente comma 1, di uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, contraffatto o falsificato, od oggetto di furto, appropriazione indebita o altrimenti illecitamente ottenuto.”.

⁸⁹ **Testo originario (Legge n.102/2013, Articolo 4)**

1. Dopo l'articolo 204 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 204 ter

(Frodi informatiche)

1. E' punito con la prigionia di secondo grado chiunque, senza autorizzazione, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, introduce, altera, sopprime dati elettronici, o comunque interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico.
2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità.
3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.”.

Modifiche legislative

Legge 23 agosto 2016 n.114, Articolo 4, comma 2:

2. L'articolo 204-ter del codice penale è così modificato:

“Art. 204-ter

(Frodi informatiche)

E' punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella dati elettronici, o interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.

Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”.

Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, Articolo4:

(Modifica dell'articolo 204-ter del Codice Penale)

1. L'articolo 204 ter del Codice Penale è così sostituito:

“Art.204-ter

(Frodi informatiche)

1. È punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella, trasmette o sopprime, dati informatici, o interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico, o li ostacola, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
2. Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema informatico.



Art. 204-quater

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.⁹⁰

Art. 204-quinquies

(Frode sportiva)

Chiunque usa artifici o raggiri al fine di alterare il risultato di una competizione sportiva, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La stessa pena si applica altresì al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Le pene sono aumentate di un grado se le condotte di cui ai commi precedenti sono dirette ad ottenere vincite in concorsi pronostici o scommesse autorizzati.⁹¹

Art. 205

(Abuso di foglio firmato in bianco)

Il pubblico ufficiale, il quale riempie un atto pubblico, firmato in bianco e a lui affidato, difformemente dal titolo per il quale l'atto era in suo possesso ovvero riempie

3. Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro, valuta virtuale o altri valori in danno al titolare.

4. Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 (seicento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”.

⁹⁰ **Testo originario (Legge n.114/2016, Articolo 4, comma 3)**

3. Dopo l'articolo 204-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 204-quater

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.

⁹¹ **Testo originario (Legge n.167/2018, Articolo 2)**

1. Dopo l'articolo 204-quater del Codice Penale è aggiunto l'articolo 204-quinquies:

“Art. 204-quinquies

(Frode sportiva)

Chiunque usa artifici o raggiri al fine di alterare il risultato di una competizione sportiva, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La stessa pena si applica altresì al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Le pene sono aumentate di un grado se le condotte di cui ai commi precedenti sono dirette ad ottenere vincite in concorsi pronostici o scommesse autorizzati.”.



un atto pubblico in bianco di cui sia venuto altrimenti in possesso, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

La pena è della prigionia di primo grado o della multa a giorni di secondo grado per chiunque riempie un atto privato firmato in bianco, al fine di procurare un vantaggio a sé o ad altri o di recare un danno ad altri, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

Art. 206

(Emissione di assegni a vuoto)

Chiunque, in territorio sammarinese o su istituto trattario sammarinese, emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto stesso l'autorizzazione ovvero senza che presso di questo esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa [a lire]⁹² o con la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di secondo grado dall'emissione di assegni.

Alla stessa pena soggiace chi, dopo l'emissione dell'assegno e prima della scadenza dei termini di presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma depositata o dell'anticipazione di credito.

Il pagamento del titolo, degli interessi al tasso legale e delle spese di protesto e bancarie, entro novanta giorni dalla data di presentazione, esclude la punibilità: l'emittente deve produrre l'atto di quietanza del portatore o l'attestazione dell'avvenuta costituzione presso l'Istituto trattario di un deposito, per gli importi dovuti, al notaio che ha levato il protesto, il quale, in difetto di tale adempimento, è obbligato a sporgere denuncia.

L'azione penale, l'obbligo di denuncia e l'attività istruttoria nonché la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente. Dopo i novanta giorni l'illecito viene inserito nel bollettino dei protesti.⁹³

⁹² Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

⁹³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Emissione di assegni a vuoto

Chiunque emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto trattario l'autorizzazione ovvero senza che presso di questa esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace chi, dopo l'emissione dell'assegno e prima della scadenza dei termini di presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma depositata o dell'anticipazione di credito.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - assegni a vuoto | - assegno a vuoto |
| - presso di questa | - presso di questo |

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 1:

Il primo comma dell'art.206 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, in territorio sammarinese o su istituto trattario sammarinese, emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto trattario l'autorizzazione ovvero senza che presso di questo esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado.".

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 8:

L'articolo 206 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.206

Emissione di assegni a vuoto

Chiunque, in territorio sammarinese o su istituto trattario sammarinese, emette un assegno bancario senza averne avuta dall'istituto stesso l'autorizzazione ovvero senza che presso di questo esista un'adeguata provvista, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire o con la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di secondo grado dall'emissione di assegni.

Alla stessa pena soggiace chi, dopo l'emissione dell'assegno e prima della scadenza dei termini di presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma depositata o dell'anticipazione di credito.

Il pagamento del titolo, degli interessi al tasso legale e delle spese di protesto e bancarie, entro novanta giorni dalla data di presentazione, esclude la punibilità: l'emittente deve produrre l'atto di quietanza del portatore o l'attestazione



Art. 207 *(Usura)*

Chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti è punito con la prigionia di terzo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

2. Tale evento si realizza quando i vantaggi ottenuti o promessi superano il tasso soglia reso noto periodicamente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

3. Costituisce reato d'usura anche l'utilizzo, a fronte di una prestazione patrimoniale, di meccanismi capziosi per impossessarsi del bene ricevuto in garanzia.

Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dell'ammontare degli interessi. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell'usura.⁹⁴

dell'avvenuta costituzione presso l'Istituto trattario di un deposito, per gli importi dovuti, al notaio che ha levato il protesto, il quale, in difetto di tale adempimento, è obbligato a sporgere denuncia. L'azione penale, l'obbligo di denuncia e l'attività istruttoria nonché la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente. Dopo i novanta giorni l'illecito viene inserito nel bollettino dei protesti."

⁹⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, sfruttando lo stato di bisogno di una persona, si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi od altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per far dare o promettere gli interessi o i vantaggi predetti, è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado. La multa è aumentata di un grado se il colpevole fa mestiere dell'usura.

Modifiche legislative

Legge 15 dicembre 1998 n.123 (Abrogata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 89, comma 1, lett. e), Articolo 2:

L'articolo 207 del Codice Penale è sostituito dal presente:

"Art. 207

Usura

1. Commette il reato d'usura chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti.

2. Tale evento si realizza quando i vantaggi ottenuti o promessi superano il tasso soglia reso noto periodicamente dall'Ispettorato per il Credito e le Valute sulla base dell'interesse medio praticato dal sistema bancario per i vari tipi di operazioni.

3. Costituisce reato d'usura anche l'utilizzo, a fronte di una prestazione patrimoniale, di meccanismi capziosi per impossessarsi del bene ricevuto in garanzia."

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 77, commi 3, 4 e 5:

3. Il primo comma dell'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti è punito con la prigionia di terzo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.».

4. All'articolo 207 comma 2 del codice penale, le parole «dall'Ispettorato per il Credito e le Valute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino».

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 207 del codice penale è inserito il seguente comma:

«Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dell'ammontare degli interessi. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico - professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell'usura.».

Legge 24 dicembre 2018 n.173, Articolo 58

1. Il comma 2 dell'articolo 207 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"2. Tale evento si realizza quando i vantaggi ottenuti o promessi superano il tasso soglia reso noto periodicamente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino."



Art. 208

(Frode nell'esecuzione dei contratti)

Chiunque, essendo obbligato da un contratto, inganna altri nell'adempimento di esso o lo elude fraudolentemente, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale.

Art. 209

(Frode nel pignoramento o nel sequestro)

Il debitore che, per eludere o diminuire la garanzia dei creditori, distrae od occulta in qualsiasi modo le proprie attività patrimoniali, è punito, se il pignoramento o il sequestro non può aver luogo o avviene solo per parte del credito, con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Il reato è estinto se il reo, prima che sia pronunciata sentenza di primo grado, adempie le sue obbligazioni.

Art. 210

(Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati)

Il debitore esecutato o la persona assoggettata a cautela che aliena, sottrae, occulta, sopprime, distrugge, deteriora o rende inservibili le cose affidate alla sua custodia o che sono oggetto di pignoramento, sequestro, pegno ovvero che sono elencate in un inventario della procedura per la cessione dei beni ed il concorso dei creditori, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal terzo custode in concorso con il debitore esecutato o con la persona assoggettata a cautela nonché nel caso di sottrazione fraudolenta all'esecuzione coattiva esattoriale dei beni propri o altrui da parte del contribuente.⁹⁵

⁹⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il debitore esecutato o la persona assoggettata a cautela che aliena, sottrae, occulta, sopprime, distrugge, deteriora o rende inservibili le cose affidate alla sua custodia e che sono oggetto di pignoramento, sequestro, pegno ovvero che sono elencate in un inventario della procedura per la cessione dei beni ed il concorso dei creditori, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal terzo custode in concorso con il debitore esecutato o con la persona assoggettata a cautela.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 9:

L'articolo 210 del Codice Penale, è sostituito dal seguente:

"Art.210

Distrazione di oggetti pignorati o sequestrati

Il debitore esecutato o la persona assoggettata a cautela che aliena, sottrae, occulta, sopprime, distrugge, deteriora o rende inservibili le cose affidate alla sua custodia o che sono oggetto di pignoramento, sequestro, pegno ovvero che sono elencate in un inventario della procedura per la cessione dei beni ed il concorso dei creditori, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal terzo custode in concorso con il debitore esecutato o con la persona assoggettata a cautela nonché nel caso di sottrazione fraudolenta all'esecuzione coattiva esattoriale dei beni propri o altrui da parte del contribuente."



Art. 211
(Bancarotta)

Il debitore che ha cagionato il proprio stato d'insolvenza o lo ha aggravato con spese eccessive per sé o per la famiglia, con speculazioni od operazioni avventate o con espedienti volti a ritardare il dissesto, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia e l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 212
(Bancarotta fraudolenta)

Il debitore che, allo scopo di eludere o diminuire la garanzia dei creditori, distrae od occulta i suoi beni fino al momento della loro consegna agli organi del tribunale ovvero espone o riconosce passività inesistenti o altrimenti diminuisce fittiziamente l'attivo, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici e dal commercio.

Le stesse pene si applicano anche in caso di alienazione, dissipazione, distruzione, danneggiamento, svalutazione di beni, compiute al medesimo scopo, fino al momento della loro consegna agli organi del tribunale.

Art. 213
(Bancarotta preferenziale)

Il debitore che, per favorire taluno dei creditori, effettua pagamenti che sono di pregiudizio agli altri ovvero simula titoli di prelazione, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 214
(Omessa, irregolare, falsa tenuta o conservazione delle scritture contabili)

L'imprenditore che omette di tenere o conservare, in tutto o in parte, la contabilità prescritta dalla legge per la propria azienda ovvero la tiene in modo irregolare, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con l'arresto e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dal commercio, se il fatto è commesso per impedire la ricostruzione totale o parziale dello stato patrimoniale o del movimento degli affari, ed anche se, allo stesso scopo e fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 212, l'imprenditore contraffà, altera o distrugge le scritture ovvero appone su di esse false attestazioni.

Art. 215
(Mercato di voto)

Il creditore che, a proprio od altrui profitto, riceve vantaggi o ne accetta la promessa per dare il suo voto in favore del debitore insolvente nel concordato anteriore o posteriore all'apertura del concorso, è punito con la prigionia di primo grado.



Alla stessa pena soggiace il debitore o altri che ha dato o promesso i vantaggi.

Art. 216

(Responsabilità degli amministratori, institori, rappresentanti, direttori, sindaci, liquidatori di società ed eredi del debitore)

Gli amministratori, rappresentanti, direttori, sindaci e liquidatori di società, nonché gli eredi ed institori del debitore o della società, i quali hanno commesso taluno dei fatti preveduti negli articoli 211, 212, 213 e 214, sono puniti con le pene ivi rispettivamente previste.

Art. 217

(Casi di non punibilità)

Non è punibile chi ha commesso furto, se non aggravato ai sensi dei numeri uno e due del terzo comma dell'articolo 194, o appropriazione indebita, se non aggravata ai sensi del terzo comma dell'articolo 197, ovvero i reati previsti dagli articoli 199, 200 e 202, in danno:

- 1) di un ascendente, di un discendente o affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato;
- 2) del coniuge, del fratello, della sorella, degli affini nel medesimo grado, dello zio e del nipote che siano con lui conviventi.

DELITTI

Art. 218

(Bancarotta colposa)

Il debitore, che per colpa cagiona o aggrava il proprio stato d'insolvenza, è punito, se è aperta la procedura concorsuale dei creditori, con la prigionia di primo grado e con l'interdizione dal commercio di secondo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 219

(Possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli)

E' punita con l'arresto di terzo grado la persona condannata per reati contro il patrimonio o per accattonaggio ovvero sottoposta a vigilanza sulle persone pericolose, la quale è sorpresa nel possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli o strumenti atti ad aprire serrature.

Art. 220

(Fabbricazione e vendita di chiavi, apertura arbitraria di serrature)

E' punito con la prigionia di primo grado il fabbro o il negoziante di chiavi il quale:



- 1) mette in circolazione grimaldelli od altri strumenti atti ad aprire o forzare serrature;
- 2) fabbrica o vende chiavi su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate;
- 3) apre serrature od altri congegni apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su richiesta di chi non sia proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto.

Art. 221

(Incauto acquisto)

E' punito con l'arresto di terzo grado chiunque, senza averne prima accertato la legittima provenienza, acquista, riceve, si adopera per far acquistare o ricevere cose che, per la loro qualità, la condizione di chi le offre o l'entità del prezzo, possono essere ritenute provenienti da reato.

Art. 222

(Ingresso abusivo nel fondo altrui)

[E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 182 e 201 o da leggi speciali, entra senza necessità nel fondo altrui interamente recinto da siepe o altro stabile riparo. *Depenalizzato*]⁹⁶

TITOLO SECONDO I REATI CONTRO LA FAMIGLIA

MISFATTI

Art. 223

(Frode nel matrimonio)

Chiunque contrae un matrimonio occultando all'altra parte la causa di invalidità, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il matrimonio è annullato si applica la prigionia di secondo grado.⁹⁷

⁹⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con la multa di primo grado chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 182 e 201 o da leggi speciali, entra senza necessità nel fondo altrui interamente recinto da siepe o altro stabile riparo.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- multa di primo grado - multa a giorni di primo grado

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 10:

L'articolo 222 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.222

Ingresso abusivo nel fondo altrui

E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 182 e 201 o da leggi speciali, entra senza necessità nel fondo altrui interamente recinto da siepe o altro stabile riparo."

I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.

⁹⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Fode nel matrimonio)



Art. 224 *(Bigamia)*

Chi, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili nel territorio di Stato, contrae altro vincolo che abbia effetti civili nel territorio medesimo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dall'ufficio di tutore o curatore.

Alla stessa pena soggiace la persona che scientemente si lega in matrimonio col bigamo.

Le pene sono aumentate di un grado se il bigamo ha indotto in errore la persona con la quale contrae il nuovo matrimonio.

Il reato è estinto se è dichiarato nullo o è sciolto il primo matrimonio ovvero il secondo per causa diversa dalla bigamia.

La pena è estinta se la dichiarazione e lo scioglimento sopravvengono dopo la condanna.

Le cause di estinzione di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai compartecipi.

Art. 225 *(Adulterio)* [ABROGATO]⁹⁸

Art. 226 *(Divieto di inseminazione artificiale)*

La donna coniugata che senza il consenso del marito si fa praticare l'inseminazione artificiale, è punita con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi ha fornito o procurato il seme a scopo d'inseminazione.

Se al fatto ha preso parte l'esercente di una professione sanitaria, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalla professione.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- Fode - Frode

⁹⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il coniuge adultero è punito con la multa a giorni di secondo grado, a querela dell'offeso.

Si applica l'arresto di terzo grado in caso di relazione adulterina.

Le pene sono diminuite di un grado per il coniuge separato consensualmente.

Non è punibile il coniuge che sia stato indotto alla prostituzione o sfruttato dall'altro ovvero che sia stato dichiarato separato per colpa esclusiva dell'altro o ingiustamente abbandonato.

Il reato è estinto se, prima della condanna, sopravviene la morte del coniuge offeso ovvero la dichiarazione di nullità o di scioglimento del matrimonio.

La pena è estinta se la morte, la dichiarazione o lo scioglimento sopravvengono dopo la condanna ovvero se dopo la condanna i coniugi si sono riconciliati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai correi degli adulteri.

Modifiche legislative

Legge 26 aprile 1986 n. 51, Articolo 1:

E' abrogato l'art. 225 del Codice Penale.



Art. 227

(Inseminazione artificiale, violenta o fraudolenta)

Chiunque con violenza, minaccia o inganno pratica su donna non consenziente l'inseminazione artificiale, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado se la donna rimane incinta.

Se il fatto è commesso dall'esercente una professione sanitaria, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dalla professione.⁹⁹

Art. 228

(Incesto)

Chiunque si congiunge carnalmente con un discendente legittimo, naturale, adottivo, un ascendente o un affine in linea retta, con una sorella o con un fratello, consanguinei, germani o uterini, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione a vita dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Alle stesse pene soggiace chiunque si congiunge carnalmente con il minore ricevuto in affidamento.¹⁰⁰

Art. 229

(Soppressione dello stato civile di una persona)

Chiunque sopprime lo stato civile di una persona omettendone la denuncia di nascita ovvero occultandone lo stato, quando essa sia iscritta nei registri dello stato civile, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 230

(Alterazione dello stato familiare di una persona)

Chiunque, mediante supposizione di parto, sostituzione di un infante o falsità nella formazione di un atto di nascita, attribuisce a taluno uno stato di filiazione inesistente o diverso da quello che la legge gli riconosce, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e di curatore.

⁹⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Inseminazione artificiale, violenta o fraudolenta)

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- Inseminazione artificiale, violenta o fraudolenta - Inseminazione artificiale violenta o fraudolenta

¹⁰⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque si congiunge carnalmente con un discendente, un ascendente o un affine in linea retta, con una sorella o con un fratello, consanguinei, germani o uterini, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione a vita dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Modifiche legislative

Legge 28 aprile 2008 n.68, Articolo 22:

L'articolo 228 del Codice Penale è modificato come segue:

"Chiunque si congiunge carnalmente con un discendente legittimo, naturale, adottivo, un ascendente o un affine in linea retta, con una sorella o con un fratello, consanguinei, germani o uterini, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione a vita dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Alle stesse pene soggiace chiunque si congiunge carnalmente con il minore ricevuto in affidamento."



Tuttavia non è punibile chi attribuisce a un infante uno stato di filiazione corrispondente a quello reale, salvo che il fatto non sia preveduto come altro reato.

Art. 231

(Sottrazione di minorenni)

Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di lui, al genitore o al tutore ovvero lo ritiene contro la loro volontà, è punito a querela di essi, con la prigionia di primo grado.

Se la sottrazione è commessa in danno di minore degli anni quattordici o di persona inferma di mente, si applica la prigionia di secondo grado.

Art. 231 bis

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

Chiunque sottrae un minore a chi lo ha in custodia, indipendentemente dall'esercizio della potestà, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in San Marino, contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, si applica anche l'interdizione di secondo grado dalla potestà.¹⁰¹

Art. 232

(Abbandono del domicilio domestico)

Chiunque, senza giusta ragione, abbandona il coniuge non legalmente separato, i figli minori, naturali o adottivi, il pupillo, in modo che restino privi di assistenza personale, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Non è punibile il colpevole che si riunisce alla famiglia anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Art. 233

(Violazione degli obblighi patrimoniali derivanti da rapporti di famiglia)

Chiunque omette di prestare il mantenimento necessario agli ascendenti, al coniuge, ai figli di minore età o inabili, legittimi, naturali e adottivi; abusa dei beni del coniuge, dei figli o del pupillo o li malversa, è punito con la prigionia di secondo grado

¹⁰¹ **Testo originario (Legge n.97/2008, Articolo 14)**

Dopo l'articolo 231 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

"Art. 231 bis

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Chiunque sottrae un minore a chi lo ha in custodia, indipendentemente dall'esercizio della potestà, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in San Marino, contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, si applica anche l'interdizione di secondo grado dalla potestà."



e con l'interdizione di quarto grado dalla patria potestà e dall'ufficio di tutore e curatore.

Art. 233 bis

(Procedura promossa o proseguita nonostante la revoca dell'idoneità all'adozione)

Chi, malgrado la propria idoneità all'adozione internazionale sia stata revocata, ovvero sia decaduta, promuove o prosegue la procedura per l'adozione internazionale, è punito con la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva all'estero un provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione la prigionia è aumentata di un grado.¹⁰²

Art. 234

(Divieto di punizioni corporali)

Chiunque, nell'uso dei poteri di correzione o disciplina, infligga punizioni corporali o utilizzi altri mezzi coercitivi o repressivi, è punito con la prigionia o con l'interdizione di primo grado dalla potestà genitoriale, dall'ufficio, professione od arte, qualora l'applicazione di tali punizioni o mezzi cagioni un pericolo al corpo o alla mente o una malattia alla persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata.

La prigionia è di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 o di quinto grado se ne deriva la morte.¹⁰³

Art. 235

(Maltrattamenti)

Chiunque usa maltrattamenti contro persona della famiglia o comunque convivente, contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la

¹⁰² **Testo originario (Legge n.68/2008, Articolo 21)**

Dopo l'articolo 233 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 233 bis

(Procedura promossa o proseguita nonostante la revoca dell'idoneità all'adozione)

Chi, malgrado la propria idoneità all'adozione internazionale sia stata revocata, ovvero sia decaduta, promuove o prosegue la procedura per l'adozione internazionale, è punito con la prigionia di primo grado.

Se dal fatto deriva all'estero un provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione la prigionia è aumentata di un grado."

¹⁰³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Abuso dei poteri di correzione o disciplina)

Chiunque abusa dei poteri di correzione o disciplina in modo da cagionare un pericolo al corpo o alla mente o una malattia di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia e con l'interdizione di primo grado dalla patria potestà, dall'ufficio, professione od arte.

La prigionia è di secondo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di terzo grado se ne deriva la morte.

Modifiche legislative

Legge 5 settembre 2014 n.140, Articolo 1:

1. L'articolo 234 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 234

(Divieto di punizioni corporali)

Chiunque, nell'uso dei poteri di correzione o disciplina, infligga punizioni corporali o utilizzi altri mezzi coercitivi o repressivi, è punito con la prigionia o con l'interdizione di primo grado dalla potestà genitoriale, dall'ufficio, professione od arte, qualora l'applicazione di tali punizioni o mezzi cagioni un pericolo al corpo o alla mente o una malattia alla persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata.

La prigionia è di terzo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 o di quinto grado se ne deriva la morte."



coabitazione, o contro persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte.¹⁰⁴

TITOLO TERZO I REATI CONTRO LA SOCIETA'

Capitolo I REATI CONTRO L'INCOLUMITA', LA SALUTE PUBBLICA E L'AMBIENTE NATURALE

MISFATTI

Art. 236 (Epidemia e strage)

Chiunque commette un fatto diretto a cagionare una epidemia, una strage ovvero a cagionare altrimenti l'uccisione di più persone, è punito con la prigionia di sesto grado.

¹⁰⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Maltrattamenti)

Chiunque usa maltrattamenti a persona della famiglia sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte.

In caso di maltrattamenti al coniuge dai quali non sia derivato taluno degli eventi indicati nell'articolo 156 il reato si estingue se anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado sia stata ricostruita la comunione e l'armonia familiare.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 15:

L'articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque usa maltrattamenti ad una persona della famiglia o comunque convivente, o ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di terzo grado se il fatto è commesso in danno di una persona minore degli anni quattordici.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte".

Legge 6 maggio 2016 n.57, Articolo 12:

L'articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.235

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza domestica)

Chiunque usa maltrattamenti ad una persona della famiglia o comunque convivente, o contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte".

Legge 20 marzo 2018 n.31, Articolo 4:

1. L'articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 235

(Maltrattamenti)

Chiunque usa maltrattamenti contro persona della famiglia o comunque convivente, contro persona che era o è legata da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione, o contro persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se deriva la morte".



Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 237
(Pubblico disastro)

Chiunque cagiona un incendio, una inondazione, una frana o una valanga, il crollo di una costruzione, la distruzione di un mezzo di pubblico trasporto ovvero qualsiasi altro evento che ponga in pericolo l'incolumità pubblica, è punito con la prigionia di quarto grado.

Se l'incolumità pubblica è messa in grave pericolo da esplosioni od esperimenti mediante sostanze radioattive, si applica la prigionia di sesto grado.

Art. 238
(Rifiuto di soccorso)

Chiunque, trovandosi presente in un pubblico disastro, calamità o epidemia, omette o ritarda di prestare l'aiuto, il soccorso o l'assistenza a lui richiesti dall'autorità o altrimenti necessari, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 239
(Pericolo di disastro)

Chiunque cagiona il pericolo di un disastro mediante distruzione o guasto di impianti di produzione, detenzione, trasporto di energie o eliminazione dei residui nocivi di esse; di dighe, argini od altre opere idrauliche o di difesa contro fenomeni naturali; mediante distruzione, guasto, interruzione od ostruzione di strade o di altre opere ed impianti destinati a pubblico trasporto; ovvero mediante accensione di bombe, gas od altri ordigni o materiali infiammabili od esplodenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è aumentata di un grado se trattasi di impianti di sostanze radioattive ovvero se il pericolo di disastro è cagionato mediante dirottamento di un aeromobile in volo od in procinto di decollare.

Art. 240
(Impedimento alla circolazione stradale)

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente e salvo espressa autorizzazione della pubblica autorità, impedisce od ostacola in qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.¹⁰⁵

¹⁰⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente e sempre che non si tratti di esercizio del diritto di pubblica riunione, impedisce od ostacola in qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Modifiche legislative

Legge 22 febbraio 2006 n.46, Articolo 1:

L'articolo 240 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 240

(Impedimento alla circolazione stradale)



Art. 241

(Attentati alla salute pubblica mediante deterioramento dell'ambiente)

Chiunque in qualsiasi modo, anche indirettamente, diffonde nell'atmosfera, immette nelle acque correnti, stagnanti, superficiali o sotterranee, colloca al suolo sostanze di qualunque natura e specie, anche viventi, le quali, per se stesse od in relazione allo stato dell'aria, delle acque o dei luoghi ovvero per qualità o quantità, pongano in pericolo la salute pubblica, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado per la diffusione, immissione o collocazione di sostanze radioattive.

Art. 242

(Attentato alla salute pubblica mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali)

Chiunque fabbrica o produce acque o sostanze alimentari o medicinali pericolose per la salute pubblica; corrompe, adultera od altera tali acque o sostanze in modo da renderle pericolose; le introduce nel territorio della Repubblica o le mette in circolazione, è punito con la prigionia di quarto grado.

Per chi ne fa commercio si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 243

(Attentato alla salute pubblica mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di cose destinate al consumo)

Chiunque fabbrica o produce cose destinate al consumo, diverse dalle acque o sostanze alimentari o medicinali, che siano pericolose per la salute pubblica; le corrompe, adultera od altera in modo da renderle pericolose; introduce nel territorio della Repubblica o mette in circolazione tali cose pericolose, è punito con la prigionia di terzo grado.

Per chi ne fa commercio si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.

Art. 244

(Prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti)

Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso, rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.¹⁰⁶

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente e salvo espressa autorizzazione della pubblica autorità, impedisce od ostacola in qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.”.

¹⁰⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Produzione, commercio e prescrizione abusivi di sostanze stupefacenti)

Chiunque coltiva piante dalle quali si ricavano oppio o droghe proibite, estrae da esse o altrimenti produce sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace colui che senza autorizzazione introduce sostanze stupefacenti nel territorio della Repubblica, ne fa commercio, le detiene allo scopo di farne commercio o le procura ad altri.



Art. 245

(Destinazione di locali ad uso di sostanze stupefacenti)

Chiunque, senza essere concorso nel reato di cui all'articolo precedente, adibisce un locale a convegno di persone che si diano all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dal commercio e dai pubblici uffici.

La stessa pena si applica a chi accede al locale per consumarvi sostanze stupefacenti.

Art. 246

(Deterioramento dell'ambiente naturale)

Chiunque in qualsiasi modo, anche indirettamente e fuori dai casi preveduti dall'articolo 241, diffonde nell'atmosfera, immette nelle acque correnti, stagnanti, superficiali o sotterranee, colloca al suolo sostanze di qualunque natura e specie, anche viventi, idonee, per se stesse o in relazione allo stato dell'aria, delle acque o dei luoghi ovvero per qualità o quantità, a determinare modificazioni od alterazioni dell'ambiente naturale, tali da influenzare sfavorevolmente la vita e lo sviluppo degli organismi viventi necessari all'equilibrio ecologico, o altrimenti idonee a pregiudicare l'impiego delle acque come uso domestico, agricolo ed industriale, è punito con la prigionia di secondo grado.

La condanna comporta, quale obbligazione civile, la rimessione in pristino a proprie spese della zona danneggiata.

DELITTI

Art. 247

(Disastro colposo)

Il disastro colposo è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto è commesso da persone addette alla prevenzione, si applica congiuntamente l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi in violazione di norme regolamentari o di disposizioni dell'autorità da chi è munito di autorizzazione governativa, si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'autorizzazione medesima.

E' sempre aggiunta l'interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria.

Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso, rilascia prescrizioni di stupefacenti senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.

Modifiche legislative

Legge 19 giugno 2009 n.73, Articolo 2:

1. L'articolo 244 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Articolo 244

Prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti

Il medico o il veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso, rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.”.



Art. 248

(Attentati colposi alla salute pubblica)

Gli attentati alla salute pubblica commessi mediante deterioramento dell'ambiente naturale nonché mediante fabbricazione, corruzione, adulterazione, messa in circolazione di sostanze alimentari o medicinali ovvero di cose destinate al consumo, commessi per colpa, sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Art. 249

(Deterioramento colposo dell'ambiente naturale)

Il deterioramento colposo dell'ambiente naturale è punito con la multa [a lire]¹⁰⁷ e con la prigionia di primo grado.

Si applica il secondo comma dell'articolo 246.¹⁰⁸

Art. 250

(Colposa inosservanza di prescrizioni in materia di stupefacenti)

Chiunque, non osservando per colpa le prescrizioni dell'autorità, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, ovvero detiene al fine di metterle in circolazione, sostanze stupefacenti, è punito con la prigionia di primo grado.

MISFATTI IN MATERIA DI ARMI¹⁰⁹

Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplodenti)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplodenti, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;

¹⁰⁷ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹⁰⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il deterioramento colposo dell'ambiente naturale è punito con la multa a lire e con la prigionia di primo grado.
Si applica il secondo comma dell'articolo 245.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- dell'articolo 245 - dell'articolo 246

¹⁰⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

CONTRAVVENZIONI

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 7:

1. Prima dell'articolo 251 del Codice Penale, il Titolo "Contravvenzioni" è sostituito dal seguente: «Misfatti in materia di armi».



c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;

d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria e senza giustificato motivo.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.¹¹⁰

¹¹⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- 1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplodenti;
- 2) fa brillare mine;
- 3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- 4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.

Modifiche legislative

DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127 - DECADUTO IN QUANTO NON E' STATO RATIFICATO DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 9

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplodenti)

E' punito con la prigionia di secondo grado [da sei mesi a 3 anni] o con l'arresto di secondo grado [da quindici giorni a due mesi], chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- 1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplodenti;
- 2) fa brillare mine;
- 3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- 4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria."

Decreto - Legge 16 novembre 2011 n.180 (Abrogato dalla Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 69, lett.b), Articolo 9:

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplodenti)

E' punito con la prigionia di secondo grado [da sei mesi a 3 anni] o con l'arresto di secondo grado [da quindici giorni a due mesi], chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- 1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplodenti;
- 2) fa brillare mine;
- 3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- 4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria."

Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 63:

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplodenti)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplodenti, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;



Art. 252

(Omissione di cautele nella custodia di armi, esplosivi, bombe, gas, ordigni)

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque omette di denunciare alla competente autorità l'acquisto, la detenzione od il rinvenimento di armi, munizioni, bombe, altri ordigni esplodenti o infiammabili, nonché il trasporto di esplosivi civili secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia.

È punito con la prigionia di primo grado, chiunque:

- a) consegna a persona minore degli anni 18, che non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona che non sia in possesso di porto d'armi o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti o infiammabili, glieli lascia portare oppure trascura le cautele necessarie a impedire che se ne impossessi;
- b) benché munito del Porto d'Armi, senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma propria;
- c) detiene armi e munizioni oltre i quantitativi consentiti sulla base delle vigenti leggi in materia.

Si applica la multa a giorni di terzo grado quando il fatto di cui al punto a) del comma che precede è commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro;
- b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

-
- b) fa brillare mine;
 - c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
 - d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da €5.000,00 ad €12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.

Legge 30 luglio 2015 n.119, Articolo 28:

L'articolo 63 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Art.63

(Modifica dell'articolo 251 del Codice Penale)

L'articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art.251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili o esplodenti)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili o esplodenti, munizioni autopropellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplodente, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche;
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio di categoria C4, T2 e P2, lancia razzi o fa accensioni o esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria e senza giustificato motivo.

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella Categoria 1 di cui all'articolo 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi, si applica la multa a giorni di primo grado.

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da euro 5.000,00 ad euro 12.000,00 per ciascuna violazione, chiunque cede anche a maggiori degli anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.



Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi alterate o prive di matricola, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di terzo grado (da sei mesi a tre anni).

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, è punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto prescritte dalle leggi vigenti in materia.¹¹¹

¹¹¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Omissione di cautele in materia di armi, bombe, gas, ordigni)

E' punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado chiunque:

- 1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplodenti od infiammabili da lui rinvenuti;
- 2) consegna a persona minore degli anni sedici o incapace d'intendere o di volere armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
- 3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma impropria.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- d'intendere o di volere - d'intendere e di volere

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 7:

All'art.252 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

"E' fatto salvo l'uso delle armi proprie e improprie nella pratica degli sport ad esse connessi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti previsti per le singole specialità."

DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127 - DECADUTO IN QUANTO NON E' STATO RATIFICATO DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 10

(Modifica dell'articolo 252 del Codice Penale)

L'articolo 252 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 252

Omissione di cautele nella custodia di armi, bombe, gas, ordigni

È punito con la prigionia di primo grado [da tre mesi a un anno] chiunque:

- 1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplodenti od infiammabili da lui rinvenuti;
 - 2) consegna a persona minore degli anni diciotto che non sia in possesso della licenza dell'autorità o non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
 - 3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma impropria.
- Si applica la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] quando il fatto di cui al punto 2) è commesso:
- a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
 - b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di secondo grado [da sei mesi a tre anni].

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi è punito con l'arresto [da uno a tre mesi] o con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto necessarie per tutelare la sicurezza pubblica."

Decreto - Legge 16 novembre 2011 n.180 (Abrogato dalla Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 69, lett. b), Articolo 10:

L'articolo 252 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 252

Omissione di cautele nella custodia di armi, bombe, gas, ordigni

È punito con la prigionia di primo grado [da tre mesi a un anno] chiunque:

- 1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplodenti od infiammabili da lui rinvenuti;
 - 2) consegna a persona minore degli anni diciotto che non sia in possesso della licenza dell'autorità o non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
 - 3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma impropria.
- Si applica la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] quando il fatto di cui al punto 2) è commesso:
- a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
 - b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di secondo grado [da sei mesi a tre anni].

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi è punito con l'arresto [da uno a tre mesi] o con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto necessarie per tutelare la sicurezza pubblica."



Art.252 bis

(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni).

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi, è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado (da uno a tre mesi) o la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni).¹¹²

Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 64:

L'articolo 252 del Codice Penale è così modificato:

"Art.252

(Omissione di cautele nella custodia di armi, esplosivi, bombe, gas, ordigni)

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque omette di denunciare alla competente autorità l'acquisto, la detenzione od il rinvenimento di armi, munizioni, bombe, altri ordigni esplodenti o infiammabili, nonché il trasporto di esplosivi civili secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia.

È punito con la prigionia di primo grado, chiunque:

a) consegna a persona minore degli anni 18, che non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona che non sia in possesso di porto d'armi o a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplodenti o infiammabili, glieli lascia portare oppure trascura le cautele necessarie a impedire che se ne impossessi;

b) benché munito del Porto d'Armi, senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma propria;

c) detiene armi e munizioni oltre i quantitativi consentiti sulla base delle leggi vigenti in materia.

Si applica la multa a giorni di terzo grado quando il fatto di cui al punto a) del comma che precede è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi alterate o prive di matricola, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di terzo grado (da sei mesi a tre anni).

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, è punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto prescritte dalle leggi vigenti in materia."

¹¹² **Testo originario**

DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127 - DECADUTO IN QUANTO NON E' STATO RATIFICATO DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 252 bis nel Codice Penale)

Dopo l'articolo 252 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.252 bis

(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado [da uno a tre mesi] o la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni]."

(Decreto - Legge n.180/2011 Abrogato dalla Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 69, lett.b), Articolo 11:

Dopo l'articolo 252 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.252 bis

(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado [da uno a tre mesi] o la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni]."

Modifiche legislative

Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 65:

L'articolo 252 bis del Codice Penale è così modificato:

"Art.252 bis

(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni).

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi, è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado (da uno a tre mesi) o la multa a giorni di terzo grado (da venti a sessanta giorni)."



Art. 252 ter

(Detenzione, traffico o vendita illecita di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, detiene, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni prive dei numeri di matricola o altro segno di identificazione prescritto dalle vigenti leggi in materia di armi, è punito con la prigionia di terzo grado (da quattro a dieci anni).

Si applica la prigionia di quarto grado se i numeri di matricola delle armi risultano abrasati alterati o contraffatti, oppure se si tratta di armi da guerra.

È punito con la prigionia di primo grado chiunque, privo delle prescritte autorizzazioni di legge, detiene armi proprie. Soggiace alla stessa pena chiunque, benché munito delle autorizzazioni di legge le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

È punito con la prigionia di secondo grado chi vende o cede armi a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni alla detenzione o all'acquisto. Alla stessa pena soggiace colui che cede armi senza aver seguito le prescritte procedure di identificazione e di registrazione della cessione.

È punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da €250,00 ad €1.000,00 chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei termini di legge. La stessa pena si applica a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità e a chiunque omette la dichiarazione di cessione di armi ai sensi delle vigenti normative.

È facoltà del Giudice, nei casi di reiterazione delle violazioni previste e punite ai sensi del presente articolo, applicare l'interdizione dal commercio di quarto grado.¹¹³

¹¹³ **Testo originario**

DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127 - DECADUTO IN QUANTO NON E' STATO RATIFICATO DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 252 ter nel Codice Penale)

Dopo l'articolo 252 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.252 ter

(Traffico illecito di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni sprovviste di numero di matricola o altro segno di identificazione o in mancanza di autorizzazione è punito con la prigionia di quarto grado [da quattro a dieci anni].

E' punito con la prigionia di terzo grado [da due a sei anni] chiunque detiene le armi di cui al comma precedente, chiunque le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di matricola o gli altri segni di identificazione delle armi."

(Decreto - Legge n. 180/2011 Abrogato dalla Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 69, lett.b), Articolo 12:

Dopo l'articolo 252 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art.252 ter

(Traffico illecito di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni sprovviste di numero di matricola o altro segno di identificazione o in mancanza di autorizzazione è punito con la prigionia di quarto grado [da quattro a dieci anni].

E' punito con la prigionia di terzo grado [da due a sei anni] chiunque detiene le armi di cui al comma precedente, chiunque le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di matricola o gli altri segni di identificazione delle armi."

Modifiche legislative

Legge 10 agosto 2012 n.122, Articolo 66:

L'articolo 252 ter del Codice Penale è così modificato:

"Art.252 ter

(Detenzione, traffico o vendita illecita di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, detiene, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni prive dei numeri di matricola o altro segno di identificazione prescritto dalle vigenti leggi in materia di armi, è punito con la prigionia di terzo grado (da quattro a dieci anni).



Art. 252 quater
(Alterazione di armi)

Chiunque altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, oppure per aumentarne la potenzialità offensiva, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di terzo grado.¹¹⁴

Art. 252 quinquies
(Omessa tenuta o conservazione del registro dei concessionari)

La mancata tenuta e conservazione dei prescritti registri di identificazione dei concessionari di armi, munizioni e polveri da sparo è punita con la prigionia entro il massimo del secondo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.¹¹⁵

Si applica la prigionia di quarto grado se i numeri di matricola delle armi risultano abراسi alterati o contraffatti, oppure se si tratta di armi da guerra.

È punito con la prigionia di primo grado chiunque, privo delle prescritte autorizzazioni di legge, detiene armi proprie.

Soggiace alla stessa pena chiunque, benché munito delle autorizzazioni di legge le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

È punito con la prigionia di secondo grado chi vende o cede armi a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni alla detenzione o all'acquisto. Alla stessa pena soggiace colui che cede armi senza aver seguito le prescritte procedure di identificazione e di registrazione della cessione.

È punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da €250,00 ad €1.000,00 chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei termini di legge. La stessa pena si applica a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità e a chiunque omette la dichiarazione di cessione di armi ai sensi delle vigenti normative.

È facoltà del Giudice, nei casi di reiterazione delle violazioni previste e punite ai sensi del presente articolo, applicare l'interdizione dal commercio di quarto grado.”.

¹¹⁴ **Testo originario (Legge n.122/2012, Articolo 67)**

Dopo l'articolo 252 bis del Codice Penale vengono introdotti i seguenti articoli:

“Art. 252 quater

(Alterazione di armi)

Chiunque altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, oppure per aumentarne la potenzialità offensiva, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di terzo grado.

Art. 252 quinquies

(Regime sanzionatorio per illecita detenzione, acquisto o vendita di armi)

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi le cautele di legge è punito con l'arresto di terzo grado o la multa da €500,00 ad €1.000,00.

La mancata tenuta e conservazione dei prescritti registri di identificazione dei concessionari di armi, munizioni e polveri da sparo è punita con la prigionia entro il massimo del secondo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 252 sexies

(Detenzione armi vietate)

Chiunque detiene armi da guerra o loro munizioni, bombe, mine, proiettili di artiglieria o qualsiasi altro congegno esplodente o artificio che contenga parti esplosive attive di particolare pericolosità, o comunque armi di cui è vietata la detenzione è punito con la pena della prigionia fino al quarto grado.”.

¹¹⁵ Vedere nota precedente.

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 8:

1. Il primo comma dell'articolo 252 quinquies del Codice Penale è abrogato.

Legge 29 luglio 2013 n.100, Articolo 9:

1. La rubrica dell'articolo 252 quinquies del Codice Penale è sostituita dalla seguente: «Omessa tenuta o conservazione del registro dei concessionari».



Art. 252 sexies
(Detenzione armi vietate)

Chiunque detiene armi da guerra o loro munizioni, bombe, mine, proiettili di artiglieria o qualsiasi altro congegno esplodente o artificio che contenga parti esplosive attive di particolare pericolosità, o comunque armi di cui è vietata la detenzione è punito con la pena della prigionia fino al quarto grado.¹¹⁶

DELITTI IN MATERIA DI ARMI¹¹⁷

Art.252 septies
(Colposa violazione in materia di armi)

Quando i fatti di cui agli articoli 251, 252, 252 bis, 252 ter, 252 quater, 252 quinquies, 252 sexies sono commessi per colpa le pene in essi previste sono ridotte di un grado.¹¹⁸

CONTRAVVENZIONI¹¹⁹

Art. 253
(Rimozione od omissione di cautele contro incidenti stradali, infortuni sul lavoro o pubblici disastri)

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado chiunque omette di collocare i prescritti segnali, ripari, apparecchi od impianti, destinati a prevenire incidenti stradali, infortuni sul lavoro o pubblici disastri ovvero li rimuove o li danneggia.

Si applica la prigionia di secondo grado a chi, nel trattamento di sostanze radioattive, omette le cautele necessarie a prevenire il pericolo di radiazioni ionizzanti a danno delle persone.

¹¹⁶ Si veda la nota all'articolo 249, comma primo.

¹¹⁷ **Testo originario (Legge n.100/2013), Articolo 10:**

1. Dopo l'articolo 252 sexies del Codice Penale è introdotto il seguente titolo: «Delitti in materia di armi».

¹¹⁸ **Testo originario (Legge n.100/2013, Articolo 11)**

1. Dopo l'articolo 252 sexies del Codice Penale è introdotto il seguente articolo:

«Art.252 septies

(Colposa violazione in materia di armi)

Quando i fatti di cui agli articoli 251, 252, 252 bis, 252 ter, 252 quater, 252 quinquies, 252 sexies sono commessi per colpa le pene in essi previste sono ridotte di un grado.».

¹¹⁹ **Testo originario (Legge n.100/2013, Articolo 12)**

1. Dopo l'articolo 252 septies del Codice Penale è introdotto il Titolo "Contravvenzioni".



Art. 254

(Getto o collocamento pericoloso di cose, omessa riparazione di edifici, taglio della cima del Monte, abbattimento di alberi)

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico o dove è concorso di persone fa getto di cose, di liquidi, di polvere nociva ovvero provoca la emissione di gas atti a nuocere o a molestare le persone;
- 2) senza le convenienti cautele colloca in luogo pubblico o dove c'è assembramento cose che possono nuocere alle persone o imbrattare;
- 3) essendo tenuto alla conservazione di costruzioni che minacciano rovina, omette di provvedere ai lavori necessari ovvero, non essendovi tenuto, omette di porre in opera le cautele necessarie a prevenire danni a persone o a cose;
- 4) taglia la cima del Monte, vi scava gallerie o ne incide la base o il fianco senza la prescritta autorizzazione;
- 5) abbatte od essicca alberi senza la prescritta autorizzazione.

Art. 255

([Omessa custodia di autoveicoli e] detenzione abusiva di animali)

[E' punito con le pene di cui all'articolo precedente, chiunque:

- 1) ABROGATO
- 2) ABROGATO
- 3) ABROGATO]

E' punito con la riprensione chiunque tiene negli abitati di Città o dei Castelli animali da stalla o da cortile senza licenza dell'autorità.¹²⁰

Art. 256

(Fabbricazione, introduzione, spaccio abusivo di medicinali o veleni)

E' punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto di terzo grado chiunque, senza la prescritta autorizzazione, fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica,

¹²⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Omessa custodia di autoveicoli, omessa custodia e detenzione abusiva di animali)

E' punito con le pene di cui all'articolo precedente, chiunque:

- 1) in luogo pubblico o aperto al pubblico abbandona un autoveicolo senza adottare le cautele per impedirne il movimento;
- 2) affida un autoveicolo a persona inesperta;
- 3) omette di custodire, abbandona a se stessi o lascia liberi gli animali pericolosi.

E' punito con la riprensione chiunque tiene negli abitati di Città o dei Castelli animali da stalla o da cortile senza licenza dell'autorità.

Modifiche legislative

Legge 28 febbraio 1996 n.24 (Abrogata dal Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81), Articolo 10, comma 2°:

2°-Sono abrogati i numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 255 del Codice Penale, la Legge 6 marzo 1922, n.13, il Regolamento 6 marzo 1922 per l'applicazione di tale legge, il Decreto Reggenziale 3 dicembre 1938 n.14, il Decreto 7 novembre 1961, n. 30, il primo e il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 del Decreto 7 dicembre 1967, n. 48.

Legge 25 luglio 2003 n.101, Articolo 2, comma 2:

E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 255 del Codice Penale.

Legge 25 luglio 2003 n.101, Articolo 3, comma 3:

La rubrica dell'articolo 255 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:
"Omessa custodia di autoveicoli e detenzione abusiva di animali".



mette in circolazione ovvero detiene al fine di metterli in circolazione medicinali o veleni.

Art. 257

(Omessa denuncia di gravi infermità psichiche o di malattie epidemiche)

E' punito con l'interdizione di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado, l'esercente una professione sanitaria il quale non osservi l'obbligo di denunciare alla autorità sanitaria la malattia contagiosa o l'infermità psichica da cui è afflitta la persona sottoposta alla sua assistenza e che la rende pericolosa per sé o per altri.

Art. 258

(Scarico abusivo)

[E' punito con la multa [a lire] chiunque effettui immissioni, scarichi o depositi di qualunque natura e specie nelle acque, nell'atmosfera o nel suolo, senza la prescritta autorizzazione. *Depenalizzato*] ¹²¹

Art. 259

(Inosservanza di ordine legittimo dell'Autorità)

E' punito con l'arresto di secondo grado chiunque non ottempera all'ordine legittimo dell'autorità, emesso in materia di incolumità, salute, igiene ed ordine pubblico.

Capitolo II

REATI CONTRO LA FEDE RELIGIOSA E I SENTIMENTI VERSO I DEFUNTI

MISFATTI

Art. 260

(Vilipendio della religione)

Chiunque profana i simboli di una religione non contraria al buon costume, ne profana gli oggetti di culto o di venerazione ovvero pubblicamente ne schernisce gli atti di culto è punito con la prigionia di primo grado.

La stessa pena si applica alle offese recate all'onore ed al prestigio di un ministro di culto nell'esercizio o per causa dell'esercizio delle sue funzioni.

Si applica la prigionia di secondo grado a chi profana le sacre Reliquie di San Marino.

Art. 261

(Violazione della libertà religiosa)

¹²¹ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.



Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di professare una fede religiosa, di farne propaganda ovvero di partecipare al culto pubblico o privato di essa, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 262

(Turbativa di funzioni religiose)

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o processioni religiose che si compiono con l'assistenza di un ministro del culto, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è aumentata di un grado.

Art. 263

(Vilipendio di cadavere)

Chiunque vilipende un cadavere, ne rimuove o disperde i resti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto o dei familiari aventi titolo.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità non rispettose della volontà e della memoria del defunto, è punita con la prigionia di I grado e con la multa da € 2.500,00 a € 12.000,00.¹²²

Art. 264

(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere o una parte di esso, è punito con la prigionia di terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado in caso di occultamento.

Art. 265

(Violazione di sepoltura)

Chiunque commette violazione di una tomba, di una sepoltura o di un'urna funeraria, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 266

(Turbativa di funerale)

¹²² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque vilipende un cadavere, ne rimuove o disperde i resti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Modifiche legislative

Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 14:

1. All'articolo 263 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto o dei familiari aventi titolo.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità non rispettose della volontà e della memoria del defunto, è punita con la prigionia di I grado e con la multa da € 2.500,00 a € 12.000,00."



Chiunque commette turbativa di un funerale o di un servizio funebre, è punito con la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, la pena è aumentata di un grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 267

(Bestemmia e oltraggio contro i defunti)

[E' punito con la riprensione o con la multa a giorni di primo grado chiunque pubblicamente bestemmia.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente profferisce espressioni oltraggiose contro i defunti e si procede a querela dei prossimi congiunti. *Depenalizzato*]¹²³

Capitolo III

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA

MISFATTI

Art. 268

(Tratta per la prostituzione)
[ABROGATO]¹²⁴

Art. 269

(Induzione alla prostituzione)

[collocato nel Capitolo II del Codice Penale con il numero di Articolo 168 *bis*]¹²⁵

¹²³ **I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.**

¹²⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque commette tratta a fine di prostituzione di persone all'estero, è punito con la prigionia e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il reo:

- 1) ha agito in collegamento con organizzazioni operanti nel territorio di diversi Stati;
- 2) ha usato violenza, minaccia inganno ovvero ha commesso sequestro di persona.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 9, comma 1:

L'articolo 268 del Codice Penale è abrogato.

¹²⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque induce altri alla prostituzione è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

La prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso:

- 1) con violenza, minaccia o inganno;
- 2) in danno di persona minore degli anni diciotto, ovvero che si trovi in condizioni di infermità o deficienza psichica;
- 3) in danno di ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, coniuge, fratello o sorella.

Modifiche legislative

Legge 20 giugno 2008 n.97, Articolo 9, comma 2:

L'articolo 269 del Codice Penale costituisce reato contro la libertà personale, ed è collocato nel Capitolo II del Codice Penale con il numero di Articolo 168 *bis* (induzione alla prostituzione).



Art. 270

(Tenuta di casa di prostituzione)

Chiunque tiene una casa di prostituzione o dà in locazione un immobile affinché sia destinato a tale uso, è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Chi amministra una casa di prostituzione, vi presta una attività o un servizio di collaborazione, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 271

(Sfruttamento della prostituzione)

Chiunque ripetutamente sfrutta la prostituzione altrui, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, dai pubblici uffici, dalla professione o dall'arte.

Si applica la prigionia di terzo grado se il reo agevola anche la prostituzione.

Art. 272

(Agevolazione della prostituzione)

Chiunque in qualsiasi modo agevola o favorisce la prostituzione per servire l'altrui libidine, è punito con la prigionia di primo grado.¹²⁶

Art. 273

(Espulsione di stranieri che esercitano la prostituzione)

E' espulso dal territorio della Repubblica lo straniero che vi fa mestiere della prostituzione.

Art. 274

(Atti di libidine con persone del medesimo sesso)

[ABROGATO]¹²⁷

Art. 275

(Atti e raffigurazioni osceni)

¹²⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque in qualsiasi modo agevole o favorisce la prostituzione per servire l'altrui libidine, è punito con la prigionia di primo grado Modifiche legislative:

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale)

- agevole

- agevola

¹²⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque abitualmente commette atti di libidine con persone del medesimo sesso, è punito, se dal fatto deriva pubblico scandalo, con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

Modifiche legislative

Legge 23 settembre 2004 n.121, Articolo 1:

E' abrogato l'articolo 274 del Codice Penale.



Chiunque pubblicamente compie atti offensivi del pudore sessuale, è punito con la prigionia di primo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se l'offesa al pudore è recata mediante le comunicazioni sociali.

Art.276

(Altri attentati alla moralità)

Chiunque, mediante comunicazioni sociali dirette ad un pubblico indiscriminato, rappresenta azioni o cose che - tenuto conto della particolare sensibilità dei minori degli anni 18 - siano idonee ad eccitarli alla violenza, alla crudeltà, al teppismo, alla corruzione sessuale ovvero siano idonee ad offendere in essi il sentimento di coesione verso il nucleo familiare, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 277

(Interdizione dalla patria potestà e dalla tutela)

Se i reati preveduti dagli articoli [268 - *abrogato*], 269 [*ora 168 bis*], 272 e [274 - *abrogato*] sono commessi dal genitore, dall'adottante o dal tutore in danno rispettivamente del figlio o del pupillo, si applica, congiuntamente alle altre pene per essi previste, la interdizione dalla patria potestà e dalla tutela.

CONTRAVVENZIONI

Art. 278

(Atti di lenocinio, prostituzione scandalosa)

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in altro luogo ove è concorso di persone, invita altri alla libidine con richieste, proposte, offerte ovvero con atteggiamenti o gesti provocatori;
- 2) servendosi delle comunicazioni sociali offre la propria o l'altrui prostituzione ovvero chiede di entrare in relazione con una persona dedita alla prostituzione;
- 3) staziona ostentatamente in luogo pubblico o aperto al pubblico al fine di procurarsi od incontrare clienti;
- 4) esercitando la prostituzione nella propria abitazione reca scandalo ai coabitanti o vicini.

Art. 279

(Tolleranza abituale della prostituzione in pubblici esercizi)

E' punito con l'interdizione di primo grado dal commercio e dalle relative autorizzazioni o licenze governative, chiunque, tenendo un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, luogo di spettacolo od altro locale aperto al pubblico, tollera abitualmente in essi o nelle loro dipendenze la presenza di una o più persone che si danno alla prostituzione.

Art. 280



(Produzione o messa in circolazione abusiva di alcolici, somministrazione abusiva)

E' punito con la multa [a lire]¹²⁸ o con l'interdizione di secondo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa:

- 1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o detiene al fine di metterli in circolazione alcol, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;
- 2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altri somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;
- 3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.¹²⁹

Art. 281

(Abuso di stupefacenti, ubriachezza, partecipazione a gioco d'azzardo)

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque in luogo pubblico, aperto al pubblico od in circoli privati, è colto:

- 1) in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti;
- 2) in stato di manifesta ubriachezza;
- 3) mentre prende parte a un gioco d'azzardo.

Si applica la prigionia di primo grado in caso di abitudine nell'abuso di stupefacenti o nell'ubriachezza.

La stessa pena si applica a chi tiene casa o circolo per giochi d'azzardo.

Il gioco è d'azzardo quando ha come fine il lucro e l'esito di esso è, almeno in parte, aleatorio.

Art. 282

(Atti indecenti e turpiloquio)

¹²⁸ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹²⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con l'interdizione di primo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa ovvero con la multa a giorni di terzo grado:

- 1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o detiene al fine di metterli in circolazione alcool, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;
- 2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altro somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;
- 3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.

Modifiche legislative

Legge 26 novembre 1997 n.139, Articolo 9, comma 2:

L'articolo 280 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.280 - Produzione o messa in circolazione abusiva di alcolici, somministrazione abusiva

E' punito con la multa a lire o con l'interdizione di secondo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa:

- 1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o detiene al fine di metterli in circolazione alcol, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;
- 2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altri somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;
- 3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.



E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luoghi donde possa essere visto o udito dal pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero usa un turpe linguaggio;
- 2) [ABROGATO]
- 3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente.¹³⁰

Art.282-bis
(Maltrattamento e abbandono di animali)
[ABROGATO].¹³¹

¹³⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Atti indecenti, turpiloquio, maltrattamento di animali)

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado chiunque:

- 1) in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luoghi donde possa essere visto o udito dal pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero usa un turpe linguaggio;
- 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico maltratta animali, li sottopone ad esperimenti in modo da destare ribrezzo ovvero senza necessità li uccide;
- 3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nei due numeri precedenti.

Modifiche legislative

Legge 25 luglio 2003 n.101, Articolo 2, comma 1:

E' abrogato il n.2 dell'articolo 282 del Codice Penale.

Legge 25 luglio 2003 n.101, Articolo 3, commi 1 e 2:

Il n.3 dell'articolo 282 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente".

La rubrica dell'articolo 282 del Codice Penale è sostituita dalla seguente:

"Atti indecenti e turpiloquio".

¹³¹ **Testo originario (Legge n.101/2003, Articolo 1)**

Nel Codice Penale, dopo l'articolo 282, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.282 bis

Maltrattamento e abbandono di animali

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona.

Qualora il maltrattamento sia compiuto con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale, il colpevole è obbligato, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime. Alla condanna consegue altresì la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In caso di recidiva, si applica al colpevole anche l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali.

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa, congiuntamente all'interdizione di primo grado dall'esercizio dell'attività commerciale o di servizio, chiunque organizza o partecipa attivamente a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. In caso di morte dell'animale o di recidiva, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, si applica al colpevole l'interdizione di quarto grado dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena dell'arresto di secondo grado è applicata congiuntamente alla pena della multa.

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa chiunque servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce azioni di maltrattamento degli animali, in forme e modalità tali da incentivarne, anche indirettamente, la pratica.

Modifiche legislative

Decreto – Legge 2 marzo 2022 n.26, Articolo 6:

(Modifica dell'articolo 282-bis del Codice Penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 282-bis del Codice Penale è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, mediante esche e bocconi di cui siano vietati la preparazione, la miscelazione, l'utilizzo, la detenzione, la somministrazione, l'abbandono, provochi all'animale sofferenze, intossicazioni, lesioni o la morte".

Legge n.59/2025, Articolo 6:



Art. 283
(Accattonaggio)

Chiunque fa mestiere di accattonaggio è punito con l'arresto di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado congiuntamente all'interdizione di terzo grado dai diritti politici a chi promuove o dirige un'organizzazione di accattonaggio, induce all'accattonaggio un minore degli anni diciotto od una persona incapace ovvero li ingaggia.

E' punita con l'arresto o con la multa a giorni di primo grado la petulante mendicizia.

Capitolo IV
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

MISFATTI

Art. 284
(Guerra civile)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio della Repubblica, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

La prigionia è aumentata di due gradi se l'evento si verifica.

Art. 285
(Sommossa armata)

Chiunque commette un fatto diretto a far sorgere in armi gli abitanti della Repubblica contro i poteri pubblici, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La prigionia è aumentata di due gradi se l'evento si verifica.

Chi partecipa alla sommossa è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 286
(Devastazione e saccheggio)

Chiunque, in modo da turbare l'ordine pubblico, compie fatti di devastazione o saccheggio, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 282-bis del Codice Penale e successive modifiche.



Art. 287

(Associazione a delinquere)

L'associazione di tre o più persone, per eseguire un piano di attività criminosa, costituisce reato punibile con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

La pena detentiva è aumentata di un grado se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.¹³²

Art. 287 bis

(Associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.

2. Chiunque promuove, dirige o organizza l'associazione di tipo mafioso è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando l'attività criminosa degli associati è programmata al fine di commettere misfatti in San Marino o all'estero, di avvalersi di questi, della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo della soggezione e dell'omertà imposte, per acquisire il controllo di attività economiche pubbliche o private, ovvero realizzare o procurare a sé o ad altri illecito arricchimento o ingiusti vantaggi, ovvero ancora impedire od ostacolare il libero esercizio dei diritti politici.

4. Chiunque, al fine di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali offre, chiede ovvero accetta di ricevere l'appoggio o il sostegno elettorale di soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.

5. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di misfatti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.

6. Se l'associazione è armata, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza

¹³² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

L'associazione di tre o più persone, per eseguire un piano di attività criminosa, costituisce reato punibile con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

La pena detentiva è aumentata di un grado se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.

Modifiche legislative

Legge 7 giugno 2010 n.99, Articolo 6:

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 287 del codice penale, è inserito il seguente comma:

"La pena detentiva è aumentata di due gradi, se, al fine di commettere misfatti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti."

Legge 11 maggio 2012 n.51, Articolo 5:

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 287 del Codice Penale, così come aggiunto dall'articolo 6 della Legge n.99/2010 ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.



intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.¹³³

Art. 287 ter
(Assistenza agli associati e all'associazione)

1. Chiunque, fuori dei casi cui all'articolo 287 bis o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
2. La prigionia è aumentata di un grado se l'assistenza è prestata continuamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore del discendente, dell'ascendente o del coniuge.¹³⁴

¹³³ **Testo originario (Legge n.51/2012, Articolo 1)**

Dopo l'articolo 287 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 287 bis

(associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
2. Chiunque promuove, dirige o organizza l'associazione di tipo mafioso è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando l'attività criminosa degli associati è programmata al fine di commettere misfatti in San Marino o all'estero, di avvalersi di questi, della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo della soggezione e dell'omertà imposte, per acquisire il controllo di attività economiche pubbliche o private, ovvero realizzare o procurare a sé o ad altri illecito arricchimento o ingiusti vantaggi, ovvero ancora impedire od ostacolare il libero esercizio dei diritti politici.
4. Chiunque, al fine di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali offre, chiede ovvero accetta di ricevere l'appoggio o il sostegno elettorale di soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
5. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di misfatti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.
6. Se l'associazione è armata, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 287 ter

(Assistenza agli associati e all'associazione)

1. Chiunque, fuori dei casi cui all'articolo 287 bis o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
2. La prigionia è aumentata di un grado se l'assistenza è prestata continuamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore del discendente, dell'ascendente o del coniuge.

Art. 287 quater

(circostanze speciali di aggravamento e di attenuazione)

1. Per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 287-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata di due gradi.
2. Per i misfatti previsti all'articolo 287 bis e per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un concreto contributo per l'accertamento dei fatti e per l'individuazione degli autori dei misfatti, la pena può essere diminuita fino a due gradi.
3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle del precedente comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al precedente comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante."

¹³⁴ Vedere nota precedente.



Art. 287 quater

(Circostanze speciali di aggravamento e di attenuazione)

1. Per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 287-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata di due gradi.
2. Per i misfatti previsti all'articolo 287 bis e per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un concreto contributo per l'accertamento dei fatti e per l'individuazione degli autori dei misfatti, la pena può essere diminuita fino a due gradi.
3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle del precedente comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al precedente comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.¹³⁵

Art. 288

(Divieto di corpi armati)

Chiunque senza autorizzazione forma un corpo armato, è punito con la prigionia e l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Art. 289

(Istigazione a delinquere)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un misfatto è punito con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente, eccedendo i limiti della critica, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come misfatto.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso servendosi delle comunicazioni sociali.

Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado se l'istigazione o l'apologia riguarda misfatti di terrorismo.¹³⁶

¹³⁵ Si veda la nota all'articolo 272.

¹³⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un misfatto è punito con la prigionia di primo grado.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente, eccedendo i limiti della critica, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come misfatto.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso servendosi delle comunicazioni sociali.

Modifiche legislative

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 4:

1. All'articolo 289 del Codice Penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

"Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado se l'istigazione o l'apologia riguarda misfatti di terrorismo."

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 4:

1. All'articolo 289 del Codice Penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

"Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado se l'istigazione o l'apologia riguarda misfatti di terrorismo."



Art.290 *(Rissa)*

Chiunque prende parte ad una lite violenta fra due o più persone che possa turbare l'ordine pubblico, è punito con l'arresto di terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se nel corso della rissa viene usata un'arma propria o impropria ovvero altro mezzo atto ad offendere.

CONTRAVVENZIONI

Art. 291 *(Inottemperanza all'ordine di scioglimento di pubbliche riunioni)*

E' punito con l'arresto di secondo grado, chiunque, partecipando ad una riunione o ad un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, non ottemperi all'ordine legittimo di scioglimento, dato dall'autorità per causa di disordini incombenti o di reati in essi commessi che comportino un pericolo attuale per l'incolumità e l'ordine pubblico.

Art. 292 *(Diffusione di notizie false)*

E' punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado, chiunque in qualsiasi modo diffonde notizie false che turbino l'ordine pubblico.

Art. 293 *(Disturbo alla quiete pubblica)*

[E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado o con la riprensione:

- 1) chiunque con qualsiasi mezzo o strumento rumoroso ovvero con schiamazzi disturba i ritrovi, gli spettacoli pubblici, le occupazioni o il riposo dei cittadini;
- 2) chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità ovvero usa in luogo pubblico strumenti sonori di riproduzione o amplificazione, oltre i limiti di volume ed orario stabiliti dall'autorità.

E' punito con l'arresto di terzo grado o la multa [a lire]¹³⁷ chiunque per mezzo del telefono ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico molesta le persone o ne turba la quiete per petulanza o altro biasimevole motivo. *Depenalizzato*]¹³⁸

¹³⁷ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹³⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**
Disturbo della quiete pubblica

E' punito con la riprensione o con la multa a giorni fino al secondo grado:

- 1) chiunque con qualsiasi mezzo o strumento rumoroso ovvero con schiamazzi disturba i ritrovi, gli spettacoli pubblici, le occupazioni o il riposo dei cittadini;
- 2) chi per mezzo del telefono ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico molesta le persone o ne turba la quiete per petulanza od altro biasimevole motivo;
- 3) chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità ovvero usa in luogo pubblico strumenti sonori di riproduzione o amplificazione, oltre i limiti di volume ed orario stabiliti dall'autorità.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 11:

L'articolo 293 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.293



Art. 294

(Violazione di disposizioni in materia di pubblici esercizi)

E' punito con multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di primo grado dal commercio, chiunque tiene senza licenza dell'autorità pubblici locali di alloggio, ristoro, divertimento, spettacolo o trattenimento.

[E' punito con la multa a giorni di primo grado chiunque:

- 1) essendo titolare di pubblici locali di alloggio, ristoro, divertimento, spettacolo o trattenimento, non osservi le disposizioni e gli ordini legalmente dati dall'autorità;
- 2) omette di denunciare all'autorità la presenza di uno straniero al quale ha dato alloggio, entro 24 ore dal suo arrivo. *Depenalizzato*]¹³⁹

Capitolo V

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 295

(Falsità materiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni contraffà o altera un atto pubblico, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici. La prigionia è diminuita di un grado se il fatto è commesso da un privato.

Art. 296

(Falsità ideologica in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente fatti o dichiarazioni come avvenuti o rese, contrari a verità, ovvero omette o altera i fatti o le dichiarazioni avvenuti o ricevute, è punito con la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

Le pene sono diminuite di un grado, se il pubblico ufficiale rilascia un certificato o una attestazione, contrari a verità, relativi a fatti che l'atto è destinato a provare.

Art. 297

Disturbo alla quiete pubblica

E' punito con l'arresto o la multa a giorni di primo grado o con la riprensione:

- 1) chiunque con qualsiasi mezzo o strumento rumoroso ovvero con schiamazzi disturba i ritrovi, gli spettacoli pubblici, le occupazioni o il riposo dei cittadini;
 - 2) chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità ovvero usa in luogo pubblico strumenti sonori di riproduzione o amplificazione, oltre i limiti di volume ed orario stabiliti dall'autorità.
- E' punito con l'arresto di terzo grado o la multa a lire chiunque per mezzo del telefono ovvero in luogo pubblico o aperto al pubblico molesta le persone o ne turba la quiete per petulanza o altro biasimevole motivo."

I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.

¹³⁹ **I fatti previsti al secondo comma del presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.**



(False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale)¹⁴⁰

E' punito con la prigionia o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado il privato che rende al pubblico ufficiale in atto pubblico false dichiarazioni su fatti che l'atto è destinato a provare.

Art. 298

(Falsità ideologiche commesse da esercenti servizi pubblici)

L'esercente una professione sanitaria o altro pubblico servizio, il quale rilascia un certificato o una attestazione, contrari a verità, relativi a fatti che l'atto è destinato a provare, è punito con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene si applicano congiuntamente se il certificato o l'attestazione siano rilasciati a fine di lucro.¹⁴¹

Art. 299

(Falsità in scrittura privata)

Chiunque contraffà o altera una scrittura privata, facendone uso per procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se il falso è commesso in un titolo di credito al portatore o trasmissibile per girata.

Art. 300

(Uso di atti falsi)

Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano altresì a chi fa uso degli atti falsi, senza essere concorso nella falsità.

Art. 301

(Suppressione di atti veri)

Chiunque sopprime od occulta un atto pubblico vero, è punito con le pene stabilite nell'articolo 295.

Soggiace alle pene stabilite nell'articolo 299 chiunque sopprime od occulta una scrittura privata vera per procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno.

¹⁴⁰ Si veda per completezza l'articolo 16, comma 1 della Legge 4 febbraio 2026 n.16, "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE"

(Sanzioni)

1. L'interessato che rende dichiarazioni false o mendaci, forma atti o documenti falsi ovvero ne fa uso, se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.

[...]

¹⁴¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Falsità ideologiche commesse da esercenti esercizi pubblici

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- esercenti esercizi pubblici

-

esercenti servizi pubblici



Art. 301-bis
(Documenti informatici)

Se le falsità previste dal presente capitolo attengono ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.¹⁴²

Art. 302
(Sostituzione di persona)

Chiunque pubblicamente sostituisce la propria all'altrui persona ovvero si attribuisce l'altro sesso o un falso nome o stato, sempre che dal fatto possa derivare nocumento, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 302-bis
(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la prigionia di primo grado.¹⁴³

Capitolo VI
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

MISFATTI

Art. 303
(Distruzione della ricchezza della Repubblica)

Chiunque, distruggendo materie prime, prodotti o impianti agricoli o industriali ovvero compromettendo il patrimonio zootecnico della Repubblica, cagiona un grave nocumento all'economia generale, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di terzo grado.

¹⁴² **Testo originario (Legge n.114/2016, Articolo 59)**

1. Dopo l'articolo 301 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 301-bis

(Documenti informatici)

Se le falsità previste dal presente capitolo attengono ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private."

¹⁴³ **Testo originario (Legge n.114/2016, Articolo 6)**

1. Dopo l'articolo 302 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 302-bis

(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la prigionia di primo grado."



Art. 304

(Sviamento del movimento turistico)

Chiunque divulga notizie false ovvero adopera altri artifici per sviare da San Marino il movimento turistico, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di primo grado.

Art. 305

(Aggiotaggio)

Chiunque con notizie false o tendenziose o con altre manovre fraudolente cagiona un'alterazione nel prezzo delle merci o dei valori pubblici o privati, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dal commercio.

Art. 305 bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la prigionia di secondo grado, con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;

b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

4. In caso di condanna, salvo quanto previsto dall'articolo 147, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato per ragioni attinenti alla politica economica.¹⁴⁴

¹⁴⁴ **Testo originario (Legge n.28/2004, Articolo 10)**

1. Nel Codice Penale viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 305 bis

Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la prigionia di secondo grado, con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;

b) senza giustificato motivo, dà comunicazione delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1, compie taluno dei fatti descritti nella lettera a) del medesimo comma.



Art. 306

(Boicottaggio economico)

Chiunque per finalità economiche induce altri a non somministrare materie prime o strumenti di lavoro ovvero a non acquistare o vendere prodotti agricoli o industriali, cagionando grave pregiudizio alle persone boicottate, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 307

(Contraffazione, alterazione, uso di biglietti relativi a trasporti pubblici)

Chiunque contraffà o altera biglietti di mezzi pubblici di trasporto ovvero acquista, detiene per metterli in circolazione o fa uso di tali biglietti, contraffatti o alterati, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 308

(Contraffazione e alterazione di contrassegni di opere dell'ingegno o di marchi di prodotti)

Chiunque contraffà o altera i contrassegni di opere dell'ingegno, i marchi di prodotti industriali o agricoli, quando siano state osservate le relative norme di legge o le convenzioni internazionali, ovvero fa uso di tali marchi o contrassegni contraffatti o alterati, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado.

Le stesse pene si applicano a chi mette in circolazione i prodotti o le opere con marchi o contrassegni contraffatti o alterati ovvero li introduce nel territorio della Repubblica, li acquista o detiene per metterli in circolazione.

Art. 309

(Prodotti e opere d'ingegno con segni atti ad ingannare)

Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica o detiene per metterli in circolazione opere dell'ingegno, prodotti industriali o agricoli con nomi, marchi o segni atti ad ingannare sull'origine, provenienza, qualità o composizione del prodotto e dell'opera, è punito, sempre che il fatto non sia preveduto come più grave reato, con la prigionia di secondo grado o con la multa [a lire]¹⁴⁵.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, per informazione privilegiata si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare sensibilmente il prezzo.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al misfatto.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato per ragioni attinenti alla politica economica."

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 80:

1. Il quarto comma dell'articolo 305 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«In caso di condanna, salvo quanto previsto dall'articolo 147, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.».

¹⁴⁵ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 310

(Vendita di prodotti non genuini)

Chiunque detiene per la vendita o mette in circolazione prodotti non genuini è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Si applicano la prigionia e la multa a giorni di secondo grado se trattasi di prodotti alimentari destinati all'infanzia.

Art. 311

(Interdizione dal commercio)

Per i reati preveduti negli articoli 308 e 310, secondo comma, alle pene stabilite è aggiunta l'interdizione dal commercio di secondo grado.

Art. 312

(Vendita di prodotti senza le indicazioni prescritte)

[Chiunque mette in circolazione ovvero acquista o detiene per mettere in circolazione prodotti destinati al consumo senza indicazione dell'origine, provenienza, qualità o composizione, quando tali notizie sono prescritte dalla legge o dall'autorità, è punito con la multa [a lire] *Depenalizzato*] ¹⁴⁶

Art. 313

(Propaganda ingannevole alle opere dell'ingegno, ai prodotti industriali od agricoli)

Chiunque mediante le comunicazioni sociali fa alle opere dell'ingegno, a prodotti industriali od agricoli una propaganda atta ad indurre in inganno il pubblico sulla origine, sulla provenienza, sulla qualità o composizione di essi, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa [a lire] ¹⁴⁷.

Art. 314

(Divieto di partecipazioni reciproche)

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali acquistano per la medesima, anche per interposta persona, azioni di un'altra società che abbia il controllo su di essa, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

¹⁴⁶ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.

¹⁴⁷ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 315

(Illecita distribuzione di utili)

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali, sotto qualsiasi forma, pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 316

(False comunicazioni)

Gli amministratori, direttori, sindaci, liquidatori di una società giuridicamente riconosciuta, i quali nelle relazioni con i soci o nelle comunicazioni all'assemblea sociale, nei bilanci o in altri atti ufficiali espongono fraudolentemente, per fini diversi dall'evasione fiscale, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica o patrimoniale della società ovvero occultano fatti economicamente rilevanti, sono puniti con la prigionia di secondo grado, con la multa [a lire]¹⁴⁸ e con l'interdizione di terzo grado.¹⁴⁹

Art. 317

(Divieto di riserve occulte)

Gli amministratori o direttori di una società giuridicamente riconosciuta i quali, mediante artificiose esposizioni nei bilanci, distraggono utili che dovrebbero essere distribuiti per costituire riserve occulte di capitale, sono puniti con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 317-bis

(Corruzione privata)

L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d'impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o

¹⁴⁸ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹⁴⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Gli amministratori, direttori, sindaci, liquidatori di una società giuridicamente riconosciuta, i quali nelle relazioni con i soci o nelle comunicazioni all'assemblea sociale, nei bilanci o in altri atti ufficiali espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica o patrimoniale della società ovvero occultano fatti economicamente rilevanti, sono puniti con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l'interdizione di terzo grado.

Modifiche legislative

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 13:

L'articolo 316 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.316

False comunicazioni

Gli amministratori, direttori, sindaci, liquidatori di una società giuridicamente riconosciuta, i quali nelle relazioni con i soci o nelle comunicazioni all'assemblea sociale, nei bilanci o in altri atti ufficiali espongono fraudolentemente, per fini diversi dall'evasione fiscale, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica o patrimoniale della società ovvero occultano fatti economicamente rilevanti, sono puniti con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l'interdizione di terzo grado."



per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l'utilità non dovuta.

Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l'ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all'attività a cui si riferisce l'atto compiuto, ritardato o omissso. Le stesse pene si applicano se la società o l'ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.¹⁵⁰

DELITTI

Art. 318

(Distruzione colposa della ricchezza della Repubblica)

Quando il fatto di cui all'articolo 303 è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado.

CONTRAVVENZIONI

Art. 319

(Abusi nell'approvvigionamento delle merci e derrate)

E' punito con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di secondo grado dal commercio chiunque:

- 1) introduce nel territorio della Repubblica o esporta merci o derrate contro i divieti dell'autorità ovvero in quantità diversa da quella consentita;
- 2) mette in circolazione merci o derrate in violazione del fermo legalmente posto dall'autorità;

¹⁵⁰ **Testo originario (Legge 2 agosto 2019 n. 119, Articolo 1)**

1. Dopo l'articolo 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 317-bis

(Corruzione privata)

L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d'impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l'utilità non dovuta.

Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l'ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all'attività a cui si riferisce l'atto compiuto, ritardato o omissso. Le stesse pene si applicano se la società o l'ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato."



Art. 322
(Costruzione senza licenza edilizia)
[ABROGATO]¹⁵⁴

Art. 323
(Scavi di pietra, ricerche minerarie, occupazione di suolo pubblico compiuti abusivamente)

[E' punito con la multa a giorni di secondo grado chiunque senza licenza dell'autorità:

- 1) esegue sul Monte scavi di pietra;
- 2) fa ricerche di minerali;
- 3) occupa il suolo destinato all'uso pubblico con gradini, soglie, zoccolature, vetrine, chioschi od altri oggetti od impianti. *Depenalizzato*]¹⁵⁵

Capitolo VII
REATI CONTRO GLI ANIMALI¹⁵⁶

¹⁵⁴ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado chiunque, senza licenza dell'autorità, esegue o fa eseguire una nuova costruzione ovvero la riedificazione, l'ampliamento o la sopraelevazione di una costruzione esistente.

Il giudice, sentito il parere non vincolante della Commissione dei lavori pubblici e di edilizia, può ordinare la demolizione delle opere non autorizzate.

Modifiche legislative

Legge 19 luglio 1995 n.87, Articolo 218, primo punto dell'elenco:

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle del presente Testo Unico, in particolare le seguenti normative:
- Articolo 322 del Codice Penale;

¹⁵⁵ **I fatti previsti al primo comma del presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.**

¹⁵⁶ **Testo originario (Legge n.59/2025, Articolo 4)**

1. Nel Codice Penale, al Titolo Terzo "I reati contro la società" è aggiunto il seguente Capitolo VII: "Reati contro gli animali".

2. Nel Codice Penale, dopo l'articolo 323 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Capitolo VII

REATI CONTRO GLI ANIMALI

MISFATTI

Art. 323-bis

(Uccisione di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque fuori dai casi espressamente previsti da legge speciale, cagiona la morte di un animale è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa non inferiore a euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 323-ter

(Maltrattamento e abbandono di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o lo abbandona è punito con la prigionia di primo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La stessa pena si applica altresì a chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo che possono causare all'animale sofferenze, intossicazioni, lesioni.

Art. 323-quater

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 3.000,00 (tremila/00).



MISFATTI

Art. 323-bis

(Uccisione di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque fuori dai casi espressamente previsti da legge speciale, cagiona la morte di un animali è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa non inferiore a euro 6.000,00 (seimila/00).¹⁵⁷

Art. 323-ter

(Maltrattamento e abbandono di animali)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o lo abbandona è punito con la prigionia di primo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale, si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa di euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 323-quinquies

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. Si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa non inferiore ad euro 6.000,00 (seimila/00):

- a) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- b) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- c) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni;
- d) se il colpevole, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al comma 1.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al comma 1 è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00). La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1, se consenzienti.

Art. 323-sexies

(Confisca e pene accessorie)

1. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale ed eventualmente dei suoi cuccioli, salvo che appartenga a persona estranea al reato non convivente col colpevole. La confisca viene estesa all'articolo 323-bis in caso di reato tentato. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-bis, 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è inoltre sempre disposta l'interdizione di quarto grado dalla detenzione di animali.

2. È altresì disposta l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione in caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

3. Nei casi previsti dalla legge è disposto il sequestro probatorio e preventivo dell'animale fino alla sentenza definitiva; può essere inoltre disposto il sequestro preventivo dell'animale, anche a fini di confisca. L'animale verrà affidato a delle strutture o associazioni idonee a garantire le cure e l'accudimento necessario.

4. In caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per i misfatti di cui al presente Capitolo, il Giudice può comunque disporre la confisca dell'animale qualora sia stato accertato che all'animale siano state inflitte inutili sofferenze.

5. Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di confisca e sequestro sono a carico dell'imputato.”.

¹⁵⁷ **Vedi anche Legge n.59/2025, Articolo 5:**

(Disposizioni di coordinamento)

1. L'articolo 323-bis non si applica alle attività svolte nel rispetto delle normative speciali che regolano la caccia, la pesca e la macellazione degli animali. Inoltre, non si applica all'abbattimento o all'eliminazione di animali infestanti quando necessario per la tutela della salute pubblica. Non si applica altresì ai casi in cui la soppressione di un animale venga effettuata da un medico veterinario, conformemente alla normativa vigente.



2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La stessa pena si applica a chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo che possono causare all'animale sofferenze, intossicazioni, lesioni.

Art. 323-quater

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 3000,00 (tremila/00).

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale, si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa di euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 323-quinquies

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00).

2. Si applica la pena della prigionia di secondo grado e della multa non inferiore ad euro 6.000,00 (seimila/00):

- a) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- b) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattenti o delle competizioni;
- c) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni;
- d) se il colpevole, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al comma 1.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al comma 1 è punito con la prigionia non superiore al secondo grado e con la multa non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila/00). La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1, se consenzienti.



Art. 323-sexies
(Confisca e pene accessorie)

1. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale ed eventualmente dei suoi cuccioli, salvo che appartenga a persona estranea al reato non convivente col colpevole. La confisca viene estesa all'articolo 323-bis in caso di reato tentato. In caso di condanna per i misfatti previsti dagli articoli 323-bis, 323-ter, 323-quater, 323-quinquies, è inoltre sempre disposta l'interdizione di quarto grado dalla detenzione di animali.
2. È altresì disposta l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione in caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
3. Nei casi previsti dalla legge è disposto il sequestro probatorio e preventivo dell'animale fino alla sentenza definitiva; può essere inoltre disposto il sequestro preventivo dell'animale, anche a fini di confisca. L'animale verrà affidato a delle strutture o associazioni idonee a garantire le cure e l'accudimento necessario.
4. In caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per i misfatti di cui al presente Capitolo, il Giudice può comunque disporre la confisca dell'animale qualora sia stato accertato che all'animale siano state inflitte inutili sofferenze.
5. Le spese di mantenimento e di custodia degli animali oggetto di confisca e sequestro sono a carico dell'imputato.

TITOLO QUARTO
I REATI CONTRO LO STATO

Capitolo I
REATI CONTRO LA REPUBBLICA

MISFATTI

Art. 324
(Attentato contro l'integrità territoriale e la libertà perpetua di San Marino)

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio della Repubblica alla sovranità di un altro Stato ovvero a menomare la libertà o l'indipendenza di San Marino, è punito con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 325
(Tradimento del Sammarinese)

Il cittadino sammarinese, il quale prende intelligenza con uno Stato estero a fine di ostilità contro la Repubblica ovvero agevola in qualsiasi modo l'attività ostile di



uno Stato estero ai danni della Repubblica, è punito con la prigionia dal quinto al sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 326

(Intelligenza con Stato estero contro l'integrità e la libertà di San Marino)

Il cittadino sammarinese che prende intelligenza con uno Stato estero per compiere uno dei fatti previsti dall'articolo 324 è punito con la prigionia dal quinto al sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 327

(Arruolamento per uno Stato estero)

Chiunque nel territorio della Repubblica arruola cittadini sammarinesi per il servizio militare di uno Stato estero, è punito con la prigionia di secondo grado e con la interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 328

(Spionaggio)

Chiunque si procura notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della Repubblica al fine di comunicarle ad uno Stato estero od ai suoi emissari, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 329

(Rivelazione di segreto politico)

Il pubblico funzionario il quale rivela una notizia che deve rimanere segreta nell'interesse della Repubblica ovvero ne agevola la conoscenza da parte di altri, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 330

(Usurpazione di poteri pubblici)

Chiunque compie arbitrariamente nel territorio della Repubblica atti politici o militari che spettano a poteri pubblici, è punito con la prigionia di terzo grado.

La prigionia è aumentata di un grado nel caso di arresto di persona che si trova nel territorio della Repubblica, per conto o mandato di Stato estero.

Se il fatto è commesso da un Sammarinese, alla prigionia si aggiunge l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.¹⁵⁸

¹⁵⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque compie arbitrariamente nel territorio della Repubblica atti politici o militari che spettano a poteri pubblici, è punito con la prigionia di terzo grado.

La prigionia è aumentata di un grado nel caso di arresto di persona che si trova nel territorio della Repubblica, per conto o mandato di Stato estero.

Se il fatto è commesso da un sammarinese, alla prigionia si aggiunge l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrigere al testo del Codice Penale).

- sammarinese

- Sammarinese



Art. 331

(Infedeltà in affari di Stato)

Chiunque, incaricato di trattare affari di Stato con governo di Stato estero, si rende infedele al mandato recando nocumento agli interessi di San Marino, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado.

Art. 332

(Distruzione di documenti concernenti l'interesse politico della Repubblica)

Chiunque, mediante distruzione, sottrazione, occultamento, falsificazione di atti o documenti concernenti l'interesse politico della Repubblica, reca nocumento a San Marino, è punito con la prigionia di terzo grado.

La pena è aumentata di un grado e si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da un pubblico funzionario.

Art. 333

(Attività del Sammarinese all'estero contro il buon nome della Repubblica)

Il cittadino che fuori dal territorio dello Stato organizza la diffusione di notizie false, tali da danneggiare l'economia di San Marino all'estero è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.¹⁵⁹

Art. 334

(Atti ostili contro uno Stato estero)

Chiunque compie atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre la Repubblica a rappresaglia o comunque in modo da arrecare grave turbamento alle relazioni tra i due Stati, è punito con la prigionia di terzo grado.

Art. 335

(Offesa a rappresentante di Stato estero)

Chiunque pubblicamente nel territorio della Repubblica offende un rappresentante di Stato estero presente in San Marino in tale sua qualità, è punito, su richiesta dei Capitani Reggenti, con la prigionia di secondo grado.

Art. 336

(Attentato ai Capi di Stato estero)

L'attentato alla vita, all'integrità o alla libertà personale dei Capi di Stato estero nel territorio della Repubblica, è punito con la prigionia e l'interdizione di ultimo grado.

¹⁵⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

(Attività del sammarinese all'estero contro il buon nome della Repubblica)

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- sammarinese

- Sammarinese



Art. 337

(Attentato contro la costituzione della Repubblica o la forma di governo)

Chiunque compie fatti diretti a mutare la Costituzione della Repubblica o la forma del governo con mezzi violenti o altrimenti non consentiti dalla legge, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Art. 337 bis

(Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale)

[ABROGATO]¹⁶⁰

Art. 337 ter

(Finanziamento del terrorismo)

[ABROGATO]¹⁶¹

Art.337 quater

(Proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l'acquisizione, il possesso, lo

¹⁶⁰ **Testo originario (Legge n.28/2004, Articolo 1)**

1. Nel Codice Penale viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 337 bis

Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce in qualsiasi forma assistenza od aiuto ai partecipanti alle associazioni di cui ai commi precedenti, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

4. Non è punibile chi commette il fatto previsto dal terzo comma in favore di un prossimo congiunto."

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 78, comma 1:

1. Il primo comma dell'articolo 337 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque promuove, costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 8:

1. Gli articoli 337-bis e 337-ter del Codice Penale sono abrogati.

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 8:

1. Gli articoli 337-bis e 337-ter del Codice Penale sono abrogati.

¹⁶¹ **Testo originario (Legge n.92/2008, Articolo 78, comma 2)**

2. Dopo l'articolo 337 bis del codice penale, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 337 ter. *Finanziamento del terrorismo* - Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce od occulta beni destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti terroristici o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».

Modifiche legislative

Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 8:

1. Gli articoli 337-bis e 337-ter del Codice Penale sono abrogati.

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 8:

1. Gli articoli 337-bis e 337-ter del Codice Penale sono abrogati.



sviluppo, l'esportazione, il transito, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l'utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.¹⁶²

Art.337 quinquies

(Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.¹⁶³

Art. 338

(Vilipendio della Repubblica e dei suoi emblemi)

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica di San Marino, la sua bandiera o altro suo emblema, è punito con la prigionia di secondo grado.

Se il fatto è commesso da un cittadino sammarinese, si applica congiuntamente l'interdizione di quarto grado.

Art. 339

(Cospirazione)

Quando tre o più persone si accordano per commettere uno dei misfatti indicati negli articoli 324 e 337 nonché nel successivo articolo 341, sono puniti, se il reato non è commesso, con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Non sono puniti i partecipi che, recedendo dall'accordo, informano l'autorità.

¹⁶² **Testo originario (Legge 29 marzo 2019 n.57, Articolo 32)**

(Reato di proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Dopo l'articolo 337 ter del codice penale, è inserito il seguente articolo:

"Art.337 quater

(Proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il transito, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l'utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado."

¹⁶³ **Testo originario (Legge n.57/2019, Articolo 33)**

(Reato di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Dopo l'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

"Art.337 quinquies

(Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado."



DELITTI

Art. 340

(Rivelazione colposa di segreto)

I Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale, i Segretari di Stato o i rappresentanti diplomatici, i quali per colpa agevolano la conoscenza di notizie che devono rimanere segrete nell'interesse della Repubblica, sono puniti con l'interdizione di primo grado dai diritti politici e dai pubblici uffici.

Capitolo I-bis REATI DI TERRORISMO

Art. 340-bis

(Finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute a uno o più dei seguenti scopi:

- 1) intimidire la popolazione;
- 2) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- 3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Art. 340-ter

(Reati di terrorismo)

Sono considerati reati di terrorismo i seguenti atti, quando sono considerati reati in base all'ordinamento sammarinese e sono commessi per finalità di terrorismo:

- 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- 2) attentati all'integrità fisica di una persona;
- 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- 4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- 5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- 6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- 7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;



- 8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- 9) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili;
- 10) minaccia di commettere uno degli atti elencati ai numeri da 1) a 9).

Sono altresì considerati reati di terrorismo tutti gli atti definiti come tali in base alle Convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino e agli Accordi internazionali di cui San Marino è parte e quando tali atti sono considerati reato in base all'ordinamento sammarinese.

Art. 340-quater

(Attentato con finalità di terrorismo)

Chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel secondo caso, con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione avente le caratteristiche descritte nell'articolo 156, si applica la pena della prigionia di sesto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un grado.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, la prigionia di ottavo grado, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel caso di attentato alla incolumità, la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi che precedono, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-quinquies

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 251 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro una sede istituzionale, le pene sono aumentate di un grado.



Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un danno per l'economia nazionale, le pene sono aumentate di un grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-sexies

(Atto di terrorismo nucleare)

È punito con la prigionia di sesto grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 340-septies

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo)

Chiunque sequestra una persona con finalità di terrorismo è punito con la prigionia di ottavo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, le pene sono aumentate di un grado.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché la persona sequestrata riacquisti la libertà, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado; se il sequestro cagiona la morte della persona sequestrata dopo la liberazione, al concorrente si applica la prigionia di quinto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-octies

(Associazione per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di reati di terrorismo o atti terroristici è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.



Art. 340-novies
(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce assistenza o aiuto a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 340-octies, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se l'assistenza è prestata in modo continuativo.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 340-decies
(Finanziamento di reati di terrorismo)

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, deposita, occulta, custodisce, eroga, cede o trasferisce denaro, beni o altre risorse economiche che sa destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più reati di terrorismo o atti terroristici, o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-undecies
(Arruolamento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, arruola una o più persone per il compimento di uno o più reati di terrorismo è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Fuori dei casi di cui agli articoli 340-octies, la persona arruolata è punita con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Art. 340-duodecies
(Addestramento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Nei confronti della persona addestrata si applica la pena della prigionia di quarto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

La stessa pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni di cui al primo comma, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.



Art. 340-terdecies

(Organizzazione di trasferimenti per il compimento di reati di terrorismo)

Fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado chiunque si reca all'estero partendo dal territorio della Repubblica al fine di commettere uno o più reati di terrorismo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, dopo essere pervenuto dall'estero nel territorio della Repubblica, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, organizza, finanzia, propaganda o comunque agevola la realizzazione, da parte di terzi, di uno o più viaggi di cui ai commi precedenti è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-quaterdecies

(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti)

Per i reati commessi con finalità di terrorismo la pena è aumentata di un grado, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo, salvo quanto disposto nell'articolo 340-septies, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, le pene sono diminuite di un grado.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.¹⁶⁴

¹⁶⁴ **Testo originario (Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 1)**

1. Nel Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 340 è inserito il seguente Capitolo I-bis:

"Capitolo I-bis

REATI DI TERRORISMO

Art. 340-bis

(Finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute a uno o più dei seguenti scopi:

- 1) intimidire la popolazione;
- 2) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- 3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Art. 340-ter

(Reati di terrorismo)

Sono considerati reati di terrorismo i seguenti atti, quando sono considerati reati in base all'ordinamento sammarinese e sono commessi per finalità di terrorismo:

- 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- 2) attentati all'integrità fisica di una persona;
- 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi;



4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
9) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili; 10) minaccia di commettere uno degli atti elencati ai numeri da 1) a 9).

Sono altresì considerati reati di terrorismo tutti gli atti definiti come tali in base alle Convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino e agli Accordi internazionali di cui San Marino è parte e quando tali atti sono considerati reato in base all'ordinamento sammarinese.

Art. 340-quater

(Attentato con finalità di terrorismo)

Chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel secondo caso, con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione avente le caratteristiche descritte nell'articolo 156, si applica la pena della prigionia di sesto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un grado.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, la prigionia di ottavo grado, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel caso di attentato alla incolumità, la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi che precedono, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-quinquies

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 251 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro una sede istituzionale, le pene sono aumentate di un grado.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un danno per l'economia nazionale, le pene sono aumentate di un grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-sexies

(Atto di terrorismo nucleare)

È punito con la prigionia di sesto grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 340-septies

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo)

Chiunque sequestra una persona con finalità di terrorismo è punito con la prigionia di ottavo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, le pene sono aumentate di un grado.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché la persona sequestrata riacquisti la libertà, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado; se il sequestro



cagiona la morte della persona sequestrata dopo la liberazione, al concorrente si applica la prigionia di quinto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-octies

(Associazione per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di reati di terrorismo è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-novies

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce assistenza o aiuto a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 340-octies, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se l'assistenza è prestata in modo continuativo.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 340-decies

(Finanziamento di reati di terrorismo)

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, deposita, occulta, custodisce o trasferisce denaro o altre risorse economiche destinati a essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, eroga, cede o mette comunque a disposizione il denaro o le altre risorse economiche, indicati al primo comma, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-undecies

(Arruolamento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, arruola una o più persone per il compimento di uno o più reati di terrorismo è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Fuori dei casi di cui agli articoli 340-octies, la persona arruolata è punita con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Art. 340-duodecies

(Addestramento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Nei confronti della persona addestrata si applica la pena della prigionia di quarto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

La stessa pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni di cui al primo comma, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Art. 340-terdecies

(Organizzazione di trasferimenti per il compimento di reati di terrorismo)

Fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado chiunque si reca all'estero partendo dal territorio della Repubblica al fine di commettere uno o più reati di terrorismo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, dopo essere pervenuto dall'estero nel territorio della Repubblica, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, organizza, finanzia, propaganda o comunque agevola la realizzazione, da parte di terzi, di uno o più viaggi di cui ai commi precedenti è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-quaterdecies

(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti)

Per i reati commessi con finalità di terrorismo la pena è aumentata di un grado, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo, salvo quanto disposto nell'articolo 340-septies, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, le pene sono diminuite di un grado.



Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.".

Modifiche legislative

Decreto – Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 1:

1. Nel Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 340 è inserito il seguente Capitolo I-bis:

"Capitolo I-bis

REATI DI TERRORISMO

Art. 340-bis

(Finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute a uno o più dei seguenti scopi:

- 1) intimidire la popolazione;
- 2) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- 3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Art. 340-ter

(Reati di terrorismo)

Sono considerati reati di terrorismo i seguenti atti, quando sono considerati reati in base all'ordinamento sammarinese e sono commessi per finalità di terrorismo:

- 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- 2) attentati all'integrità fisica di una persona;
- 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- 4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- 5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- 6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- 7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- 8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- 9) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili; 10) minaccia di commettere uno degli atti elencati ai numeri da 1) a 9).

Sono altresì considerati reati di terrorismo tutti gli atti definiti come tali in base alle Convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino e agli Accordi internazionali di cui San Marino è parte e quando tali atti sono considerati reato in base all'ordinamento sammarinese.

Art. 340-quater

(Attentato con finalità di terrorismo)

Chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel secondo caso, con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione avente le caratteristiche descritte nell'articolo 156, si applica la pena della prigionia di sesto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un grado.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, la prigionia di ottavo grado, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel caso di attentato alla incolumità, la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi che precedono, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-quinquies

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 251 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro una sede istituzionale, le pene sono aumentate di un grado.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un danno per l'economia nazionale, le pene sono aumentate di un grado.



Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-sexies

(Atto di terrorismo nucleare)

È punito con la prigionia di sesto grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 340-septies

(Sequestro di persona a scopo di terrorismo)

Chiunque sequestra una persona con finalità di terrorismo è punito con la prigionia di ottavo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, le pene sono aumentate di un grado.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché la persona sequestrata riacquisti la libertà, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado; se il sequestro cagiona la morte della persona sequestrata dopo la liberazione, al concorrente si applica la prigionia di quinto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-octies

(Associazione per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di reati di terrorismo o atti terroristici è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-novies

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce assistenza o aiuto a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 340-octies, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se l'assistenza è prestata in modo continuativo.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 340-decies

(Finanziamento di reati di terrorismo)

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, deposita, occulta, custodisce, eroga, cede o trasferisce denaro, beni o altre risorse economiche che sa destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più reati di terrorismo o atti terroristici, o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-undecies

(Arruolamento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, arruola una o più persone per il compimento di uno o più reati di terrorismo è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Fuori dei casi di cui agli articoli 340-octies, la persona arruolata è punita con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Art. 340-duodecies

(Addestramento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Nei confronti della persona addestrata si applica la pena della prigionia di quarto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.



Capitolo II

REATI CONTRO I POTERI PUBBLICI

MISFATTI

Art. 341

(Attentato ai Capitani Reggenti)

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale dei Capitani Reggenti, è punito con la prigionia e l'interdizione di ultimo grado.

Art. 342

(Offesa all'onore dei Capitani Reggenti)

Chiunque offende l'onore o il prestigio dei Capitani Reggenti, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 343

(Misfatti contro la vita, l'integrità o la libertà delle persone investite di poteri politici)

Quando misfatti contro la vita, l'integrità o la libertà personale siano commessi in danno dei Membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e del Consiglio dei Dodici, dei Segretari di Stato, dei Giudici della Repubblica e del Procuratore del Fisco, si applicano le pene per ciascuno stabilite, aumentate di un grado.

La stessa pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni di cui al primo comma, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Art. 340-terdecies

(Organizzazione di trasferimenti per il compimento di reati di terrorismo)

Fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado chiunque si reca all'estero partendo dal territorio della Repubblica al fine di commettere uno o più reati di terrorismo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, dopo essere pervenuto dall'estero nel territorio della Repubblica, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, organizza, finanzia, propaganda o comunque agevola la realizzazione, da parte di terzi, di uno o più viaggi di cui ai commi precedenti è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-quaterdecies

(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti)

Per i reati commessi con finalità di terrorismo la pena è aumentata di un grado, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo, salvo quanto disposto nell'articolo 340-septies, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, le pene sono diminuite di un grado.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.”.



Art. 344

(Offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici)

Se l'offesa all'onore o al prestigio è recata a una delle persone indicate nell'articolo precedente si applica la prigionia di primo grado.

Art. 345

(Disposizione comune)

Se l'offesa ai Capitani Reggenti ed a coloro che sono investiti di poteri pubblici è rivolta in loro presenza, le pene rispettivamente previste dagli articoli 342 e 344 sono aumentate di un grado.

Art. 346

(Attentato contro i poteri pubblici)

Chiunque compie fatti diretti ad impedire ai Capitani Reggenti, al Consiglio Grande e Generale e ai suoi Membri, al Congresso di Stato o al Consiglio dei Dodici e ai loro Membri, ai Segretari di Stato, ai Giudici della Repubblica, al Procuratore del Fisco l'esercizio delle funzioni costituzionali ad essi demandate ovvero a provocarne illegalmente le dimissioni o lo scioglimento, è punito con la prigionia e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Art. 347

(Attentato contro la libertà dei poteri pubblici)

Chiunque usa violenza, minaccia, inganno ovvero offre o promette utilità per influenzare a profitto proprio o di altri i Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, il Congresso di Stato, il Consiglio dei Dodici o i loro Membri, i Giudici della Repubblica o il Procuratore del Fisco nel compimento di atti del loro ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

CONTRAVVENZIONI

Art. 348

(Perturbamento di pubbliche sedute od udienze)

E' punito con l'arresto di primo grado chiunque nelle sedute del Consiglio Grande e Generale, nelle pubbliche manifestazioni presiedute dai Capitani Reggenti o nelle udienze dei Giudici della Repubblica, con parole od atti turba le sedute, manifestazioni o udienze.

Capitolo III

REATI CONTRO LA GIUSTIZIA PUBBLICA

MISFATTI



Art. 349

(Offesa in udienza ai collaboratori del giudice)

Chiunque in pubblica udienza offende l'onore od il prestigio di un cancelliere, di un perito, di un interprete, di un testimone o di altri collaboratori del giudice, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 350

(Omissione di rapporto)

Chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di fare denuncia o rapporto di reato al giudice o a un pubblico ufficiale che debba a lui riferirne, è punito con l'arresto di primo grado.

Se il fatto è commesso da un ufficiale od agente di polizia ovvero da un vigile urbano, si applica l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

Art. 351

(Arresto arbitrario, omissione di scarcerazione)

Il pubblico ufficiale, il quale arbitrariamente procede ad un arresto ovvero omette una scarcerazione, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici.¹⁶⁵

Art. 352

(Trattamento arbitrario contro detenuti)

Chiunque, avendo la custodia di persona arrestata, detenuta o assoggettata a misure di sicurezza detentiva, la sottopone a un trattamento di rigore non consentito, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

La prigionia è di secondo grado se dal fatto deriva uno degli eventi indicati nell'articolo 156 e di terzo grado se deriva la morte.

Art. 353

(Perquisizione domiciliare arbitraria)

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o trattiene nell'altrui abitazione o in altro luogo privato di dimora o di esercizio di attività, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

¹⁶⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**
(Arresto e scarcerazione arbitrari)

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- Arresto e scarcerazione arbitrari

-

Arresto arbitrario, omissione di scarcerazione



Art. 354

(Patrocinio infedele)

L'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico, i quali favoriscono dolosamente la parte avversaria ovvero dolosamente determinano, in pregiudizio del loro cliente, la perdita di un diritto, della lite ovvero il passaggio in giudicato di una sentenza, sono puniti con la multa [a lire]¹⁶⁶ e con l'interdizione di quarto grado dalla professione.

Alla stessa pena soggiace l'avvocato, il procuratore o il consulente tecnico che presta il suo patrocinio o la sua consulenza, anche per interposta persona, contemporaneamente a parti contrarie.

Alla multa è sostituita la prigionia di secondo grado se il fatto è commesso a danno di un imputato di misfatto punito con la prigionia di grado superiore al terzo.

Art. 355

(Prevaricazione del notaio)

Il notaio che roga un atto nell'interesse di persona da lui già assistita per lo stesso oggetto come avvocato o procuratore, è punito, qualora ne derivi pregiudizio ad una delle parti, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalla professione.¹⁶⁷

Art. 356

(Simulazione di reato)

Chiunque porta a conoscenza del giudice o di un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo, un reato che sa non essere avvenuto o ne simula le tracce in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 357

(Calunnia ed autocalunnia)

Chiunque, mediante denuncia o querela diretta al giudice o a un pubblico ufficiale che abbia l'obbligo di riferirglielo, incolpa di un misfatto taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la prigionia dal secondo al terzo grado.

Si applica la prigionia di secondo grado se l'agente accusa se stesso di un misfatto o di un delitto da lui non commesso.

Le dette pene sono diminuite di un grado se l'incolpazione concerne una contravvenzione.

¹⁶⁶ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

¹⁶⁷ **Testo originario (Legge n.17/1974)**
(Prevaricazione del notaio)

Modifiche legislative
Legge 9 giugno 1976, n. 28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).
- *Prevaricazione del notaio* - *Prevaricazione del notaio*



Art. 358

(Falsa testimonianza, perizia, interpretazione)

Le falsità dei testimoni, periti ed interpreti rese al giudice in qualsiasi procedimento, anche non contenzioso, sono punite con la prigionia di secondo grado.

Il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che nel procedimento sia pronunciata sentenza o altra pronuncia di primo grado.

Non è punibile, altresì, quando per legge avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi.

Art. 359

(Falso giuramento della parte)

Chiunque come parte in giudizio civile giura il falso, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 360

(Attentato alla libertà dei testimoni, periti e interpreti)

Chiunque usa violenza, minaccia, inganno ovvero offre o promette utilità allo scopo di impedire ad un testimone, perito o interprete di adempiere le loro funzioni ovvero per far rendere una falsa testimonianza, perizia od interpretazione è punito con la prigionia di secondo grado.¹⁶⁸

Art. 361

(Soppressione o immutazione di prove)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e con l'intento di trarre in inganno il giudice, immuta lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone che possono essere sottoposti ad un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero sopprime, sottrae od occulta un qualsiasi altro oggetto od elemento di prova, è punito con la prigionia di secondo grado.

La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso allo scopo di provocare la condanna di un imputato.

Art. 362

(Favoreggiamento)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

¹⁶⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque usa violenza, minaccia, inganno ovvero offre o promette utilità allo scopo di impedire ad un testimone, perito o interprete di adempiere la loro funzioni ovvero per far rendere una falsa testimonianza, perizia od interpretazione è punito con la prigionia di secondo grado.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- la loro funzioni

- le loro funzioni



Non è punibile l'ascendente, il discendente ed il coniuge che aiuta il proprio congiunto a sottrarsi alle ricerche.

Quando l'aiuto è prestato a persona o persone partecipi di una associazione a delinquere di cui all'articolo 287 bis del Codice Penale, il giudice può aumentare la pena detentiva di un grado. La pena può essere aumentata di due gradi se l'aiuto ha carattere continuativo.¹⁶⁹

Art. 363 *(Evasione)*

Chiunque, essendo legalmente arrestato, carcerato o sottoposto a misura di sicurezza detentiva, evade, è punito con la prigionia di primo grado; ma la pena è diminuita nei limiti dell'articolo 93 se l'evaso si costituisce entro un mese.

Se il fatto è commesso con violenza alle persone da più detenuti riuniti ovvero con ribellione, si applica la prigionia di secondo grado; ma la pena è diminuita di un grado se l'evaso si costituisce nel termine precedente.

Le pene previste nel primo comma si applicano al condannato o all'internato che, approfittando della libertà concessa per il lavoro giornaliero all'esterno o per un permesso o licenza di esperimento, si rendono irreperibili al fine di sottrarsi all'esecuzione della prigionia o della misura nonché al condannato che si sottrae all'espiazione della prigionia rinviata per effetto degli articoli 100, 101 e 102.

Chi avendo la custodia della persona indicata nel primo comma, procura o agevola l'evasione, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, ma le dette pene sono diminuite di un grado se il colpevole procura la costituzione dell'evaso nel termine di un mese.¹⁷⁰

¹⁶⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, è punito con la prigionia o con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici. Non è punibile l'ascendente, il discendente ed il coniuge che aiuta il proprio congiunto a sottrarsi alle ricerche.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- prigionia o con l'interdizione - prigionia e con l'interdizione

Legge 11 maggio 2012 n.51, Articolo 2:

All'articolo 362 del Codice Penale ("*Favoreggiamento*") è aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

"Quando l'aiuto è prestato a persona o persone partecipi di una associazione a delinquere di cui all'articolo 287 bis del Codice Penale, il giudice può aumentare la pena detentiva di un grado. La pena può essere aumentata di due gradi se l'aiuto ha carattere continuativo."

¹⁷⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, essendo legalmente arrestato, carcerato o sottoposto a misura di sicurezza detentiva, evade, è punito con la prigionia di primo grado; ma la pena è diminuita nei limiti dell'articolo 93 se l'evaso si costituisce entro un mese.

Se il fatto è commesso con violenza alle persone da più detenuti riuniti ovvero con ribellione, si applica la prigionia di secondo grado; ma la pena è diminuita di un grado se l'evaso si costituisce nel termine precedente.

Le pene previste nel primo comma si applicano al condannato o all'internato che, approfittando della libertà concessa per il lavoro giornaliero all'esterno o per un permesso o licenza di esperimento, si rendono irreperibili al fine di sottrarsi all'esecuzione della prigionia o della misura nonché al condannato che si sottrae all'espiazione della prigionia rinviata per effetto degli articoli 100, 101 e 102 C.P.

Chi avendo la custodia della persona indicata nel primo comma, procura o agevola l'evasione, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, ma le dette pene sono diminuite di un grado se il colpevole procura la costituzione dell'evaso nel termine di un mese.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- e 102 C.P. - e 102.



Art. 364

(Violazione degli obblighi dell'interdetto)

Il condannato all'interdizione che trasgredisce gli obblighi relativi, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 365

(Inosservanza dell'ordine di espulsione)

Lo straniero che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio della Repubblica, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 366

(Inosservanza di obblighi civili imposti dal giudice)

Chiunque non ottempera od altrimenti elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice, concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci ovvero che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a giorni di terzo grado.

Art. 367

(Ragion fattasi)

Chiunque, per esercitare un preteso diritto, quando poteva ricorrere al giudice, si fa ragione da se medesimo usando violenza o inganno contro le persone ovvero modificando lo stato dei luoghi, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado o con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Non è punibile chi ha commesso il fatto come conseguenza immediata della condotta arbitraria in suo danno per evitarne gli effetti.¹⁷¹

DELITTI

Art. 368

(Procurata evasione colposa)

Chiunque, avendo la custodia anche temporanea di una persona arrestata o detenuta per un reato ovvero sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ne cagiona per colpa l'evasione, è punito con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici.

¹⁷¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque, per esercitare un preteso diritto, quando poteva ricorrere al giudice, si fa ragione da se medesimo usando violenza o inganno contro le persone ovvero modificando lo stato dei luoghi, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia di primo grado, con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Non è punibile chi ha commesso il fatto come conseguenza immediata della condotta arbitraria in suo danno per evitarne gli effetti.

Modifiche legislative

Legge 9 giugno 1976, n.28 (Allegato "C"; Errata Corrige al testo del Codice Penale).

- con la prigionia di primo grado, con l'arresto

-

con la prigionia di primo grado o con l'arresto



Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura o la presentazione all'autorità della persona evasa.

CONTRAVVENZIONI

Art. 369

(Successivo patrocinio di parti avverse)

[E' punito con la multa a giorni di terzo grado l'avvocato o il procuratore che, dopo aver dato inizio alla difesa di una parte, assume il patrocinio a favore della parte avversa. *Depenalizzato*]¹⁷²

Art. 370

(Omissione di referto)

E' punito con l'interdizione di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado l'esercente una professione sanitaria, il quale omette di fare referto per lesioni o malattie che possono presentare carattere di reato, sempre quando il referto non esponga la persona assistita a procedimento penale.

Capitolo IV

REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 371

(Malversazione del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o la disponibilità di cose mobili dell'amministrazione o di privati, se ne appropria o le distrae con profitto ingiusto per sé o per altri, è punito con la prigionia e la multa a giorni di terzo grado nonché con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La pena è diminuita di un grado se la cosa sottratta o distratta è ritenuta dal giudice di trascurabile valore.

Art. 372

(Concussione)

Il pubblico ufficiale, il quale, con abuso delle sue qualità o delle sue funzioni, inducendo in altri un timore, si fa dare o promettere, per sé o per altri, una qualsiasi utilità non dovuta, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di terzo grado nonché con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le stesse pene si applicano se il fatto è commesso da un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

¹⁷² **I fatti previsti al presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.**



Art. 373
(Corruzione)

Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono diminuite di un grado se l'atto da compiere è del proprio ufficio.

Alle stesse pene soggiace il pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le pene indicate nei commi precedenti sono applicabili anche a chi dà o promette l'utilità.¹⁷³

Art. 374
(Accettazione di utilità per un atto già compiuto)

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale riceve un compenso per un atto d'ufficio già compiuto, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

La stessa pena si applica a chi dà il compenso.

374 bis
(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o

¹⁷³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per gli altri una qualsiasi utilità non dovuta ovvero ne accetta la promessa per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono diminuite di un grado se l'atto da compiere è del proprio ufficio.

Alle stesse pene soggiace il pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le pene indicate nei commi precedenti sono applicabili anche a chi dà o promette l'utilità.

Modifiche legislative:

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 79, comma 1:

1. Il primo comma dell'articolo 373 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.».



la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.¹⁷⁴

374 ter

(Malversazione, concussione, corruzione pubblica e privata, istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali)

Le disposizioni degli articoli 317-*bis*, commi 1 e 2, 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374-*bis* commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali.

Le disposizioni degli articoli 317-*bis*, commi 3 e 4, 373 comma 4, 374 comma 2, 374-*bis* commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.¹⁷⁵

¹⁷⁴ **Testo originario (Legge n.92/2008, Articolo 79, comma 2)**

2. Dopo l'articolo 374 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

«374 bis. *Istigazione alla corruzione* - Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.».

«374 ter. *Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali* - Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.».

¹⁷⁵ **Testo originario (Legge n.92/2008, Articolo 79, comma 2)**

2. Dopo l'articolo 374 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

«374 bis. *Istigazione alla corruzione* - Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.



Art. 374-quater

(Corruzione pubblica e privata, concussione, accettazione di utilità per atto compiuto, istigazione alla corruzione compiuti per mezzo di intermediari)

Le pene previste dagli articoli 317-bis, 372, 373, 374 e 374-bis si applicano anche nel caso in cui il reato sia perpetrato per mezzo di intermediari, ovvero che l'utilità o il vantaggio promessi siano destinati a terzi.¹⁷⁶

Art. 375

(Interesse privato in atti d'ufficio)

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale nel compiere un atto del proprio ufficio vi assume un interesse privato per sé o per altri, anche per interposta persona o con atti simulati, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Art. 376

(Abuso di autorità)

Il pubblico ufficiale che abusa dei poteri inerenti alle sue funzioni per procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.».

«374 ter. *Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali* - Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.».

Modifiche legislative

Legge 2 agosto 2019 n.119, Articolo 2:

1. L'articolo 374-ter del Codice Penale è così modificato:

“Art. 374-ter

(Malversazione, concussione, corruzione pubblica e privata, istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali)

Le disposizioni degli articoli 317-bis, commi 1 e 2, 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374-bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali.

Le disposizioni degli articoli 317-bis, commi 3 e 4, 373 comma 4, 374 comma 2, 374-bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.”.

¹⁷⁶ **Testo originario (Legge 2 agosto 2019 n.119, Articolo 3)**

1. Dopo l'articolo 374-ter del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 374-quater

(Corruzione pubblica e privata, concussione, accettazione di utilità per atto compiuto, istigazione alla corruzione compiuti per mezzo di intermediari)

Le pene previste dagli articoli 317-bis, 372, 373, 374 e 374-bis si applicano anche nel caso in cui il reato sia perpetrato per mezzo di intermediari, ovvero che l'utilità o il vantaggio promessi siano destinati a terzi.”.



Art. 377

(Rivelazione di segreti d'ufficio)

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale rivela ad estranei notizie costituenti segreti d'ufficio, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 378

(Omissione di atti d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, il quale senza giustificato motivo ritarda, omette o rifiuta di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la prigionia o con l'interdizione dai pubblici uffici o con la multa a giorni di primo grado.

Se il fatto è commesso da un comandante di corpi armati della Repubblica, la pena è aumentata di un grado. Il reo soggiace alla prigionia di secondo grado se l'omissione avviene in tempo di guerra civile, sommossa, devastazione, saccheggio o tumulto.

Art. 379

(Omissione di assistenza sanitaria)

L'esercente una professione o arte sanitaria, il quale senza giustificato motivo ritarda o omette di prestare la assistenza occorrente a chi ne ha urgente bisogno, è punito con l'interdizione di secondo grado dalla professione o arte sanitaria, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 380

(Rifiuto di prestazioni d'ufficio)

Chiunque, nominato ad un ufficio pubblico obbligatorio per legge, rifiuta senza giustificato motivo di assumerlo o di prestare il prescritto giuramento ovvero ne ottiene l'esenzione con mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia e con l'interdizione di primo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado, se trattasi di testimoni, periti, interpreti, tutori, curatori, amministratori giudiziari, custodi od ausiliari del giudice.

Capitolo V

REATI DEI PRIVATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

MISFATTI

Art. 381

(Violenza o minaccia contro l'autorità)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 347, con violenza o minaccia costringe un pubblico ufficiale a fare od omettere un atto del proprio ufficio ovvero ne impedisce l'esecuzione, è punito con la prigionia di secondo grado.

Si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado dai diritti politici, se il fatto è commesso da cinque o più persone.



Art. 382

(Offesa a pubblico ufficiale)

Chiunque offende l'onore o il decoro di un pubblico ufficiale o di un pubblico impiegato che non abbia tale qualità, in presenza dello stesso ovvero con comunicazione a lui diretta, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Si applica la prigionia di secondo grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia grave.

Art. 383

(Atti arbitrari del pubblico ufficiale)

Quando il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità commette atti arbitrari nell'esercizio delle sue funzioni, il privato non è soggetto a pena per i misfatti preveduti nei due articoli precedenti, sempre che vi sia proporzione tra la sua azione e l'atto arbitrario.

Art. 384

(False od omesse dichiarazioni a pubblico ufficiale)

Chiunque, interrogato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sull'identità, lo stato, le qualità personali proprie o di altri, si rifiuta di rispondere o dà risposte mendaci, è punito con la prigionia di primo grado o con l'arresto o con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 385

(Indebito esercizio di una professione)

Chiunque indebitamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, è punito con l'arresto di terzo grado.

In caso di reiterazione si applica la prigionia di primo grado.

Art. 386

(Violazione di sigilli)

Chiunque rompe, rimuove o altrimenti viola un sigillo o altro segno apposto dall'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con l'arresto di terzo grado.

Art. 387

(Frode nei contratti di fornitura)

Chiunque, nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con la Repubblica o con altro ente pubblico, commette frode sulla quantità o qualità dei beni o dei servizi forniti, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa [a lire]¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).



Art. 388

(Fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario)

Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, acquista, riceve, mette in circolazione o detiene per mettere in circolazione cose soggette a imposta, per le quali non sia stato pagato il tributo, ovvero generi di privativa in frode del pubblico erario o degli appaltatori di Stato, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Si applica l'arresto di terzo grado, se i beni sono di modica quantità e il colpevole non è un reiteratore.

Il pagamento dei tributi erariali e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni da quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo esclude la punibilità.

L'azione penale, l'obbligo di denuncia e l'attività istruttoria nonché la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente.

Nelle ipotesi di connessione con altri reati, l'autorità giudiziaria procede separatamente per questi ultimi.¹⁷⁸

Art. 389

(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €20.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni

¹⁷⁸ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, acquista, riceve, mette in circolazione o detiene per mettere in circolazione cose soggette a imposta, per le quali non sia stato pagato il tributo, ovvero generi di privativa in frode del pubblico erario o degli appaltatori di Stato, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali.

Si applica l'arresto di terzo grado, se i beni sono di modica quantità e il colpevole non è un reiteratore.

Modifiche legislative

Legge 24 febbraio 2000 n.20, Articolo 5:

All'articolo 388 del Codice Penale sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Il pagamento dei tributi erariali e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni da quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo esclude la punibilità.

L'azione penale, l'obbligo di denuncia e l'attività istruttoria nonché la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente.

Nelle ipotesi di connessione con altri reati, l'autorità giudiziaria procede separatamente per questi ultimi. ".



avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €20.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difforni a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 *bis* del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato."¹⁷⁹

¹⁷⁹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque mediante atti simulati o fraudolenti si sottrae in tutto o in parte al pagamento dei tributi erariali, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa a lire, salve le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali. Il pagamento dei tributi erariali effettuato prima della esecuzione della condanna estingue il reato.

Modifiche legislative

Legge 13 ottobre 1984 n.91, Articolo 78:

E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa fino a L. 2.000.000, salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative:

- 1) chi emette fatture per operazioni inesistenti;
- 2) chi in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, esibisce agli Uffici finanziari o comunque utilizza documenti o scritture contabili falsi, alterati o contenenti false indicazioni per comprovare versamenti di imposta, per fruire indebitamente di detrazioni delle imposte, di deduzioni dal reddito complessivo o di esenzioni o agevolazioni, per nascondere in tutto o in parte l'esistenza o ridurre l'ammontare di compensi, proventi, ricavi, rimanenze, corrispettivi o altri componenti positivi dei redditi, per nascondere in tutto o in parte compensi o altre somme corrisposte in qualità di



sostituto d'imposta, per simulare in tutto o in parte l'esistenza o maggiorare l'ammontare di costi, oneri o altri componenti negativi dei redditi;

3) chi nelle fatture emesse, nelle annotazioni fatte nelle scritture contabili o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d'imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

4) chi, nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte;

5) chi opera con altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o di consentirne e facilitarne l'evasione da parte di altri.

La denuncia all'autorità giudiziaria è avanzata dall'Ufficio Tributario.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 389 del Codice Penale.

Legge 30 dicembre 1986 n.155, Articolo 35, primo comma:

Gli articoli 78, 79 e 80 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 vengono sostituiti dai seguenti:

"Art. 78 (Sanzioni penali)

E' punito con l'arresto fino al terzo grado o con la prigionia di primo grado ed in ogni caso con la multa fino a L. 2.000.000, salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative:

1°) chi emette fatture per operazioni inesistenti;

2°) chi in allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, esibisce agli Uffici finanziari o comunque utilizza documenti o scritture contabili falsi, alterati o contenenti false indicazioni per comprovare versamenti di imposta, per fruire indebitamente di detrazioni delle imposte, di deduzione dal reddito complessivo o di esenzioni o agevolazioni, per nascondere in tutto o in parte l'esistenza o ridurre l'ammontare di compensi, proventi, ricavi, rimanenze, corrispettivi o altri componenti positivi dei redditi, per nascondere in tutto o in parte compensi o altre somme corrisposte in qualità di sostituto d'imposta, per simulare in tutto o in parte l'esistenza o maggiorare l'ammontare di costi, oneri o altri componenti negativi dei redditi;

3°) chi nelle fatture emesse, nelle annotazioni fatte nelle scritture contabili o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d'imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

4°) chi, nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte;

5°) chi opera con altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o di consentirne e facilitarne l'evasione da parte di altri.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 389 del Codice Penale".

Legge 29 gennaio 1996 n.5, Articolo 12:

Gli articoli 389 del Codice Penale e 78, 79 e 81 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, come modificati dalla Legge 30 dicembre 1986 n.155, sono sostituiti dal seguente:

"Art.389

Evasione fiscale

Chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni infedeli utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia accertato in via definitiva dai competenti organi tributari in misura superiore a lire 25.000.000 per ciascuna operazione oppure nel periodo di imposta a lire 250.000.000, con la prigionia di secondo grado, con la multa a lire e con l'interdizione di terzo grado dall'Ufficio di componente della Giunta di Stima e della Commissione degli Accertamenti, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso Società e altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Il pagamento dei tributi erariali e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni da quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo esclude la punibilità.

L'azione penale, l'obbligo di denuncia e l'attività istruttoria nonché la prescrizione del reato hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente.

Nelle ipotesi di connessione con altri reati, l'autorità giudiziaria procede separatamente per questi ultimi.".

Legge 16 dicembre 2013 n.166, Articolo 146:

1. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Art. 389

(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €25.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi



fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €25.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;

b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".

Legge 24 dicembre 2018 n.173, Articolo 38, comma 5:

5. L'articolo 389 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Art.389

(Evasione fiscale)

Chiunque omette la presentazione della dichiarazione dei redditi, quando l'ammontare dell'imposta evasa determinata anche in via sintetica dall'Ufficio è superiore ad €20.000,00 è punito con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al comma precedente.

Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte utilizza le fatture ed i documenti di cui al precedente secondo comma o presenta all'Amministrazione tributaria dichiarazioni avvalendosi dei medesimi è punito con la prigionia sino al secondo grado e con la multa, nonché con l'interdizione di terzo grado di cui al primo comma.

Fuori dai casi di cui ai precedenti secondo e terzo comma chiunque, al fine di evadere tributi erariali o di agevolare l'altrui evasione di tali tributi rende dichiarazioni utilizzando mezzi fraudolenti o comunque pone in essere mezzi fraudolenti, è punito, qualora l'ammontare dei tributi evasi sia superiore a €20.000,00 per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta, con la prigionia sino al secondo grado, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dagli uffici direttivi di amministratore, direttore generale, sindaco o componente di organi di controllo e di liquidatore presso società ed altri enti con personalità giuridica, dalla stipulazione di contratti d'appalto o fornitura con la Pubblica Amministrazione.

In caso di recidiva, si applica inoltre l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e la sospensione della licenza d'esercizio per mesi sei.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Con riferimento ai reati di cui ai precedenti primo e quarto comma la prescrizione ha corso a decorrere dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento.

Ai fini del presente articolo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto od in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;

b) il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso od il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, ed il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

c) si ha utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute od esibite a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione tributaria, o rilasciate a soggetti terzi.

In caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del Codice Penale "fuori dei casi di concorso nel reato".



Art. 389 bis

(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

Chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto a titolo di acconto o di imposta, ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, qualora l'ammontare superi l'importo annuale di €25.000,00, è punito con le stesse pene previste dal quarto comma dell'articolo 389 che precede.

Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 389 che precede.¹⁸⁰

Art. 390

(Turbativa degli incanti pubblici)

Chiunque, mediante accordo con altri concorrenti o in qualsiasi diverso modo, impedisce o turba le gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Alla stessa pena soggiace il concorrente che per denaro od altra utilità si astiene dal partecipare alle gare.

Art. 391

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque, fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 330, usurpa una funzione pubblica ovvero continua ad esercitarla nonostante abbia avuto notizia della sospensione o cessazione di essa, è punito con la prigionia di primo grado.

Art. 392

(Usurpazione di titoli)

[Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa, i segni distintivi di un ufficio pubblico, l'abito ecclesiastico ovvero si arroga titoli accademici o di studio, titoli nobiliari o cavallereschi, decorazioni o qualità pubbliche, è punito con la multa [a lire] o con la multa a giorni di secondo grado. *Depenalizzato*]¹⁸¹

¹⁸⁰ **Testo originario (Legge n.166/2013, Articolo 147)**

1. Dopo l'articolo 389 del Codice Penale è inserito il seguente articolo 389 bis:

"Art. 389 bis

(Omissione di versamento di ritenute alla fonte)

Chi non versa le ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto a titolo di acconto o di imposta, ed il debito non risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, qualora l'ammontare superi l'importo annuale di €25.000,00, è punito con le stesse pene previste dal quarto comma dell'articolo 389 che precede.

Si applicano, in quanto compatibili, le restanti disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 389 che precede."

¹⁸¹ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2).

I fatti previsti al primo comma del presente articolo costituiscono violazione amministrativa devoluta alla cognizione del Commissario della Legge, secondo quanto disposto dai decreti delegati annuali in materia di violazioni amministrative e pertinente allegato A.



CONTRAVVENZIONI

Art. 393

(Danneggiamento di affissioni)

E' punito con l'arresto o con la multa a giorni di primo grado chiunque danneggia, deturpa, imbratta o lacera gli editti, le ordinanze, le notificazioni, gli avvisi o i manifesti pubblicamente affissi a norma di legge.

Capitolo VI REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI

MISFATTI

Art. 394

(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.¹⁸²

¹⁸² **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.

Modifiche legislative

Legge 14 marzo 1997 n.35, Articolo 3:

L'articolo 394 Codice Penale, richiamato dall'articolo 47 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge Elettorale) è così sostituito:

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede.



Art. 395

(Violazione del segreto di voto)

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396

(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397

(Frode elettorale)

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398

(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Si applica la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, Articolo 24:

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."



Art. 399

(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.

Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.

Capitolo VII

REATI CONTRO I SEGNI DELLA SOVRANITA' DELLA REPUBBLICA

MISFATTI

Art. 400

(Contraffazione, alterazione ed uso indebito di pubblici sigilli)

Chiunque contraffà o altera il sigillo della Repubblica o fa uso del sigillo contraffatto o alterato, è punito con la prigionia di quarto grado.

Si applica la prigionia di terzo grado quando la contraffazione, l'alterazione o l'uso riguardano altro pubblico sigillo.

Le pene sono diminuite di un grado per chi fa uso indebito del sigillo vero.

Art. 401

(Falsità in monete, valori di bollo e titoli di credito)

Chiunque contraffà o altera monete aventi corso legale o titoli di credito emessi dalla Repubblica, è punito con la prigionia di quarto grado.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione.

Le pene sono diminuite di un grado se i fatti sono commessi su carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle monete, ai valori e titoli esteri.¹⁸³

¹⁸³ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque contraffà o altera monete aventi corso legale o titoli di credito emessi dalla Repubblica, è punito con la prigionia di quarto grado.

Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato ovvero le acquista o riceve allo scopo di farne uso o di metterle in circolazione.

Le pene sono diminuite di un grado se i fatti sono commessi su carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle monete, ai valori e titoli esteri.

Modifiche legislative

Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80, Articolo 1:

1. All'articolo 401 del Codice Penale il secondo comma è così modificato:

"Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali cose contraffatte o alterate, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione."



Art. 401-bis

(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. Chiunque intenzionalmente contraffà o altera uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, è punito con la prigionia di terzo grado.¹⁸⁴

Art. 402

(Causa di non punibilità)

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 401 e 401 bis primo comma, ne informa l'autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose contraffatte o alterate.¹⁸⁵

Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di strumenti o materiali di contraffazione)

1. È punito con la prigionia di secondo grado chiunque illegittimamente produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede, importa o esporta, trasporta, distribuisce, mette a disposizione ad altri:

¹⁸⁴ **Testo originario (Legge n.44/2006, Articolo 2)**

Dopo l'articolo 401 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 401 bis

(Falsificazione di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffà o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o di servizi, ovvero detiene, cede, acquista, o comunque riceve tali carte o documenti è punito con la prigionia di terzo grado.

L'uso delle carte o dei documenti indicati al comma precedente è punito secondo l'articolo 204 bis."

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.102, Articolo 3:

1. L'articolo 401 bis del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 401 bis

(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffà o altera uno strumento di pagamento è punito con la prigionia di quarto grado.

2. Le medesime pene si applicano a chiunque, senza essere concorso nella falsificazione di cui al comma 1, utilizza uno strumento di pagamento contraffatto o alterato."

Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, Articolo 5:

(Modifiche all'articolo 401-bis del Codice Penale)

"Art.401-bis

(Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. Chiunque intenzionalmente contraffà o altera uno strumento di pagamento diverso dai contanti, di tipo materiale o immateriale, è punito con la prigionia di terzo grado."

¹⁸⁵ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti nell'articolo precedente, ne informa l'autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose contraffatte o alterate.

Modifiche legislative

Legge 22 febbraio 2006 n.44, Articolo 3:

L'articolo 402 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 402

(Causa di non punibilità)

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 401 e 401 bis primo comma, ne informa l'autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose contraffatte o alterate."



- strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all'alterazione;
- ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento diversi dai contanti destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.¹⁸⁶

Art. 403 bis

(Fabbricazione di monete in violazione alle condizioni statuite dalle competenti autorità)

1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di quarto grado.
2. Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente fa uso di tali banconote o monete, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le

¹⁸⁶ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

Chiunque fabbrica, detiene, acquista o comunque riceve strumenti, materiali od altri mezzi destinati alla contraffazione od alterazione delle cose di cui all'articolo 401, è punito con la prigionia di secondo grado.

Modifiche legislative

Decreto 27 novembre 2001 n.121, Articolo 4:

1. Nell'art. 403 del Codice Penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto:

- a) programmi informatici o altri mezzi che per la loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o l'alterazione;
- b) ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Legge 22 febbraio 2006 n.44, Articolo 4:

L'articolo 403 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

Chiunque fabbrica, detiene, cede, acquista o comunque riceve strumenti, materiali od altri mezzi destinati alla contraffazione od alterazione delle cose di cui agli articoli 401 e 401 bis, è punito con la prigionia di secondo grado.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto:

- a) programmi informatici o altri mezzi che per la loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione;
- b) ologrammi o componenti della moneta, delle carte o degli altri documenti indicati nell'articolo 401 bis, destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".

Legge 29 luglio 2013 n.102, Articolo 5:

1. L'articolo 403 del Codice Penale è così sostituito:

"Art. 403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

1. E' punito con la prigionia di secondo grado chiunque produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede fraudolentemente ad altri:

- strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all'alterazione;
- ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".

Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, Articolo 6:

(Modifiche all'articolo 403 del Codice Penale)

1. L'articolo 403 del Codice Penale è così sostituito:

"Art.403

(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di strumenti o materiali di contraffazione)

1. E' punito con la prigionia di secondo grado chiunque illegittimamente produce, riceve, detiene o in altra maniera ottiene, acquista, vende o cede, importa o esporta, trasporta, distribuisce, mette a disposizione ad altri:

- strumenti, articoli, programmi informatici o altri mezzi appositamente allestiti per commettere i misfatti di cui agli articoli 204 bis, 204 ter, 401, 401 bis, 403 bis o comunque atti, per la loro natura, alla contraffazione o all'alterazione;
- ologrammi o componenti della moneta o degli strumenti di pagamento diversi dai contanti destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".



acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione.¹⁸⁷

Art. 403 ter

(Frodi e falsificazioni di banconote e monete metalliche non ancora emesse)

1. E' punito con la prigionia di quarto grado chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 401, 403 e 403 bis quando abbiano ad oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione con corso legale.¹⁸⁸

Art. 403-quater

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. Al di fuori del caso di concorso, è punito con la pena della prigionia ivi rispettivamente prevista diminuita di un grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 204-bis, 204-ter, 401, 401-bis, 403, 403-bis e 403-ter.¹⁸⁹

¹⁸⁷ **Testo originario (Decreto n.121/2001, Articolo 5)**

Dopo l'articolo 403 del Codice Penale è inserito il presente articolo:

"Articolo 403 bis

Fabbricazione di monete in violazione alle condizioni statuite dalle competenti autorità

1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando gli strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza l'accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di terzo grado.

2. Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente, fa uso di tali banconote e monete, le introduce nel territorio dello Stato ovvero le acquista o le riceve allo scopo di farne uso o di metterle in circolazione."

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.102, Articolo 6:

1. L'articolo 403 bis, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

"1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di quarto grado."

Decreto - Legge 29 giugno 2016 n.80, Articolo 2:

1. All'articolo 403 bis del Codice Penale il secondo comma è così modificato:

"Alla stessa pena soggiace chi, fraudolentemente fa uso di tali banconote o monete, le introduce nel territorio dello Stato o le esporta o trasporta ovvero le acquista o riceve o, a scopo di profitto, si intromette per farle acquistare o ricevere al fine di farne uso o di metterle in circolazione."

¹⁸⁸ **Testo originario (Decreto - Legge n.80/2016, Articolo 3)**

1. Dopo l'articolo 403 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 403 ter

(Frodi e falsificazioni di banconote e monete metalliche non ancora emesse)

1. E' punito con la prigionia di quarto grado chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 401, 403 e 403 bis quando abbiano ad oggetto banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione con corso legale."

¹⁸⁹ **Testo originario (Decreto - Legge n.80/2016, Articolo 4)**

1. Dopo l'articolo 403 ter del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 403 quater

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. E' punito con la prigionia di terzo grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 401, 403, 403 bis e 403 ter."

Modifiche legislative

Decreto Delegato 30 novembre 2021 n.193, Art.7 (Modifiche all'articolo 403-quater del Codice Penale)

1. L'articolo 403 quater del Codice Penale è così sostituito:

"Art.403-quater

(Induzione alle frodi e alle falsificazioni)

1. Al di fuori del caso di concorso, è punito con la pena della prigionia ivi rispettivamente prevista diminuita di un grado chiunque induce a commettere i misfatti di cui agli articoli 204-bis, 204-ter, 401, 401-bis, 403, 403-bis e 403-ter."



Art. 404

(Contraffazione o alterazione di strumenti di misurazione; uso di strumenti contraffatti o alterati)

Chiunque contraffà o altera strumenti per misurare, legalmente autorizzati, fa uso di tali strumenti contraffatti o alterati ovvero li detiene in uno spaccio aperto al pubblico, è punito con la prigionia di secondo grado.

Si applicano congiuntamente la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di secondo grado dal commercio, se il fatto è commesso da chi esercita un'attività commerciale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se trattasi di strumenti autorizzati all'estero.

Art. 405

(Contraffazione di impronte pubbliche)

Chiunque, con mezzi diversi da quelli indicati nell'articolo 400, contraffà od altera le impronte di una pubblica autenticazione ovvero fa uso della cosa recante le impronte contraffatte o alterate, è punito con la prigionia di secondo grado.

Art. 406

(Detenzione di pesi o misure illegali)

Chiunque in uno spaccio aperto al pubblico o nell'esercizio di un'attività commerciale detiene pesi o misure diversi da quelli autorizzati, è punito con l'interdizione di secondo grado dal commercio.

CONTRAVVENZIONI

Art. 407

(Riproduzione abusiva dell'emblema della Repubblica)

[ABROGATO]¹⁹⁰

Art. 408

(Detenzione abusiva di sigilli)

Chiunque è colto nel possesso ingiustificato di un pubblico sigillo, vero, contraffatto o alterato, è punito con la prigionia di primo grado.

¹⁹⁰ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con la multa a giorni dal secondo al terzo grado, chiunque senza autorizzazione riproduce su merci od oggetti destinati al commercio la bandiera con emblema o l'emblema di San Marino, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Modifiche legislative

Legge 5 dicembre 2011 n.190, Articolo 14, comma 3:

3. E' abrogato l'articolo 407 del Codice Penale.



Art. 409

(Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede)

E' punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri.¹⁹¹

¹⁹¹ **Testo originario (Legge n.17/1974)**

E' punito con la multa a giorni chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede. La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri.

Modifiche legislative

Decreto 27 novembre 2001 n.121, Articolo 6:

L'articolo 409 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.409

Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede

E' punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri."

Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n.196, Allegato A n.15):

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Commissario della Legge, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 febbraio 1974, n. 17

(Codice Penale)

15)

art. 409

sanzione da € 20,00 a € 103,00

Decreto – Legge 29 giugno 2016 n.80, Articolo 5:

1. E' abrogata la violazione amministrativa prevista al numero 15) dell'Allegato A del Decreto Delegato 30 dicembre 2015 n. 196.

2. E' reintrodotta la fattispecie di reato di cui all'articolo 409 del codice penale:

"Art. 409

(Uso di monete e valori falsi ricevuti in buona fede)

E' punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, chiunque, avendone conosciuto la falsità, usa o mette in circolazione monete aventi corso legale, titoli di credito, carta bollata, marche da bollo, francobolli od altri valori equiparati, ricevuti in buona fede.

La stessa disposizione si applica anche alle monete, ai valori e titoli esteri."



ALTRE NORME

LEGGE 25 febbraio 1974 n. 17

EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE PENALE

Art. 1

Sono approvati il Codice Penale e la Relazione Illustrativa nel testo che risulta dagli allegati "A" e "B" della presente Legge.

Art. 2

Il nuovo Codice Penale entrerà in vigore il 1° gennaio 1975.

Art. 3

A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni copia del Codice e della relazione dovranno essere inviati a tutti i capi famiglia sammarinesi.

Art. 4

Un'apposita Commissione, formata dai Commissari della Legge e dal Segretario della Commissione Scientifica che ha elaborato il progetto del Codice Penale, dovrà preparare un progetto di norme transitorie, di attuazione e di coordinamento al Codice Penale nonché di modifica a talune norme della procedura penale concernenti l'applicazione, modificazione ed esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed altresì concernenti la partecipazione della difesa all'istruzione sommaria formale.

Tale progetto dovrà essere approvato dal Consiglio Grande e Generale non oltre il 30 novembre 1974.

Art. 5

Il Nuovo Codice di Procedura Penale dovrà essere approvato dal Consiglio Grande e Generale non oltre il 1° gennaio 1976.

La Commissione prevista dal precedente articolo 4 dovrà elaborare una bozza con le soluzioni alternative da dare ai principi fondamentali ispiratori della nuova procedura.

Successivamente una Commissione Consiliare, formata con gli stessi criteri di quella che ha approvato il Codice Penale e con mandato deliberante, ove si raggiunga l'unanimità, e mandato referente agli altri casi, dovrà effettuare la scelta fra le alternative di cui al comma precedente. Dovrà altresì nominare una Commissione scientifica che proceda alla redazione di un testo articolato di progetto nel rispetto dei principi così approvati.

La Commissione Consiliare di cui al comma precedente provvederà, infine, alla discussione ed approvazione del testo definitivo, con ratifica del Consiglio Grande e Generale.



ALTRE NORME

LEGGE 11 dicembre 1974 n. 86

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE

TITOLO PRIMO

NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Sub articolo 10, comma 2°, codice penale)

Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni quattordici ma non i diciotto ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.¹⁹²

Art. 2

(Sub. articoli 26, comma 3°, 28 e 29 codice penale)

Nei casi preveduti dagli articoli 26, comma 3°, 28 e 29 del codice penale, ove il giudice ritenga di dover applicare una misura di sicurezza, procede con sentenza.

Art. 3

(Sub. articolo 56 codice penale)

A mente dell'articolo 56 del codice penale, la prescrizione resta sospesa quando il giudice abbia disposto perizia medico-legale e la scienza medica non sia in grado di pervenire alle conclusioni richieste per il protrarsi della malattia.

In tal caso il periodo di sospensione va dal giorno dell'accettazione dell'incarico peritale alla data del deposito.

La prescrizione resta parimenti sospesa ove sia disposta perizia psichiatrica o biopsichica: ma il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi.

¹⁹² **Testo originario (Legge n.86/1974)**

Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni 12 ma non i 18 ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.

Modifiche legislative

Legge 5 settembre 2014 n.140, Articolo 4:

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione del Codice Penale e di Riforma della Procedura Penale è così modificato:

"1. (Sub articolo 10, comma 2°, codice penale)

Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni quattordici ma non i diciotto ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica."



La prescrizione resta altresì sospesa ove sia disposta ogni altra perizia: ma il periodo di sospensione non può superare i 3 mesi.

Ove il perito ingiustificatamente ritardi l'inizio, lo svolgimento delle operazioni od il deposito, il giudice lo dichiara decaduto, senza che ciò comporti un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione.

Art. 4

(Sub. articoli 88 e 89 codice penale)

In attuazione degli articoli 88 e 89 del codice penale, la polizia giudiziaria fornirà indicazioni sulla personalità del denunciato, su richiesta del giudice, ogni qualvolta il rapporto verta su misfatti.

Il giudice può altresì nominare un assistente sociale perché svolga un'inchiesta sull'ambiente di vita dell'imputato.

Art. 5

(Sub. articolo 94 codice penale)

Agli effetti della conversione della multa [a lire]¹⁹³ di cui all'articolo 94 del codice penale, si considera accertata l'insolvibilità quando il condannato non abbia pagato in tutto o in parte la multa inflitta entro il termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

Trascorso il termine sopra stabilito, nel caso di mancato pagamento della multa a giorni si procede alla esecuzione mediante [la procedura di mano regia]¹⁹⁴.

Art. 6

(Sub. articolo 145 codice penale)

Nei casi di cui all'articolo 145 del codice penale il giudice provvede con decreto motivato, sentiti l'imputato e il responsabile civile nonché, nel caso di cui all'ultimo comma, le parti istanti. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

(Sub articoli 64, 103, 104, 105, 106, 106 bis e 106 ter Codice Penale) ¹⁹⁵

¹⁹³ Si veda l'articolo 11 Decreto 27 novembre 2001 n.121

¹⁹⁴ Si veda la Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

¹⁹⁵ **Testo originario (Legge n.86/1974)**

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELL'ESPERIMENTO PROBATORIO

(Sub. articoli 64 e 103 codice penale)

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 8:

Il Capitolo II delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito come segue:

"Capitolo II

DISCIPLINA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

(Sub articoli 64, 103, 104, 105, 106, 106 bis e 106 ter Codice Penale)".



Art. 7

Quando il condannato sia ammesso all'esperimento probatorio, alla liberazione condizionale, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione nomina l'Educatore Giudiziario che deve assisterlo, scegliendolo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati.¹⁹⁶

Art. 8

Spetta all'educatore giudiziario di svolgere un'azione di risocializzazione sulla persona del condannato, che deve assistere e consigliare da amico, nonché un'azione correlativa sull'ambiente familiare e sociale in cui il condannato vive, affinché lo accolga e collabori nell'opera di sostegno e di controllo.

Ove il caso lo richieda, l'educatore predispone un programma di trattamento e lo sottopone all'approvazione del consiglio di aiuto sociale.

Art. 9

L'Educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del Consiglio di Aiuto Sociale, al quale riferisce sui risultati delle misure.

Nell'espletare la propria attività l'educatore assume veste di pubblico ufficiale.

Sull'eventuale richiesta dell'educatore il giudice dell'esecuzione gli liquida un onorario semestrale, in proporzione alle difficoltà del caso ed al tempo che esso richiede.¹⁹⁷

Art. 10

Il condannato sottoposto alle misure alternative alla detenzione è tenuto:

- 1) a rispondere alle convocazioni del giudice dell'esecuzione, dell'educatore e del consiglio di aiuto sociale;

¹⁹⁶ **Testo originario (Legge n.86/1974)**

Quando il condannato debba sottoporsi all'esperimento probatorio previsto negli articoli 64 e 103, ultimo comma, del codice penale, il giudice dell'esecuzione nomina l'educatore giudiziario che deve assisterlo, scegliendo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 9:

L'art.7 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.7

Quando il condannato sia ammesso all'esperimento probatorio, alla liberazione condizionale, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, il Giudice dell'Esecuzione nomina l'Educatore Giudiziario che deve assisterlo, scegliendolo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati."

¹⁹⁷ **Testo originario (Legge n. 86/1974)**

L'educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del consiglio di aiuto sociale, al quale riferisce sui risultati dell'esperimento.

Nell'espletare la propria attività l'educatore assume veste di pubblico ufficiale.

Sull'eventuale richiesta dell'educatore il giudice dell'esecuzione gli liquida un onorario semestrale, in proporzione alle difficoltà del caso ed al tempo che esso richiede.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 10:

Il primo comma dell'art. 9 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"L'Educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del Consiglio di Aiuto Sociale, al quale riferisce sui risultati delle misure."



- 2) a ricevere le visite, a dare le informazioni sulla propria vita ed attività, che l'educatore potrà chiedere, ed a conformarsi alle direttive che questi impartirà;
- 3) ad avvertire l'educatore dei cambiamenti di domicilio e di qualsiasi assenza o spostamento la cui durata superi i 5 giorni, nonché a dargli notizia del proprio ritorno;
- 4) ad ottenere dal giudice dell'esecuzione l'autorizzazione preliminare per qualsiasi spostamento in luoghi posti oltre 100 chilometri dal confine della Repubblica.¹⁹⁸

Art. 11

Il giudice dell'esecuzione convoca il condannato ed in presenza dell'educatore gli dà lettura degli obblighi stabiliti nell'articolo precedente.

In aggiunta a tali obblighi il giudice può altresì imporre, nella stessa udienza, una o più prescrizioni speciali, fra le quali si indicano le seguenti:

- 1) di esercitare un'attività lavorativa o professionale ovvero di seguire un corso scolastico o di formazione professionale;
- 2) di tenere la residenza ed il domicilio in luogo determinato;
- 3) di sottoporsi a misure di controllo o di trattamento sanitario, anche ricorrendo al ricovero ospedaliero, specie nel caso di intossicazione;
- 4) di contribuire ai carichi di famiglia, determinandone la entità ed i modi;
- 5) di riparare il danno cagionato dal reato o di adempiere alle altre obbligazioni civili indicate nell'articolo 140 del codice penale, ancorché non sia stato stabilito nella sentenza di condanna;
- 6) di non guidare determinati veicoli, di non frequentare certi luoghi o locali pubblici;
- 7) di non fare scommesse o di non eccedere in bevande alcoliche;
- 8) di non frequentare certe persone o di non riceverle in casa.
- 9) di vietare o limitare, in caso di detenzione domiciliare, le comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Copia del verbale d'udienza, contiene gli obblighi e le prescrizioni suddette, è consegnata al condannato.

Il giudice può sempre modificare le prescrizioni speciali su proposta del consiglio di aiuto sociale.¹⁹⁹

¹⁹⁸ **Testo originario (Legge n.86/1974)**

Il condannato sottoposto ad esperimento probatorio è tenuto:

- 1) a rispondere alle convocazioni del giudice dell'esecuzione, dell'educatore e del consiglio di aiuto sociale;
- 2) a ricevere le visite, a dare le informazioni sulla propria vita ed attività, che l'educatore potrà chiedere, ed a conformarsi alle direttive che questi impartirà;
- 3) ad avvertire l'educatore dei cambiamenti di domicilio e di qualsiasi assenza o spostamento la cui durata superi i 5 giorni, nonché a dargli notizia del proprio ritorno;
- 4) ad ottenere dal giudice dell'esecuzione l'autorizzazione preliminare per qualsiasi spostamento in luoghi posti oltre 100 chilometri dal confine della Repubblica.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 11:

Il primo periodo dell'art.10 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Il condannato sottoposto alle misure alternative alla detenzione è tenuto:".

¹⁹⁹ **Testo originario (Legge n.86/1974)**

Il giudice dell'esecuzione convoca il condannato ed in presenza dell'educatore gli dà lettura degli obblighi stabiliti nell'articolo precedente.

In aggiunta a tali obblighi il giudice può altresì imporre, nella stessa udienza, una o più prescrizioni speciali, fra le quali si indicano le seguenti:

- 1) di esercitare un'attività lavorativa o professionale ovvero di seguire un corso scolastico o di formazione professionale;
- 2) di tenere la residenza ed il domicilio in luogo determinato;
- 3) di sottoporsi a misure di controllo o di trattamento sanitario, anche ricorrendo al ricovero ospedaliero, specie nel caso di intossicazione;



Art. 12

In caso di esito negativo dell'esperimento probatorio, il Giudice dell'Esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'art. 64, comma secondo, del Codice Penale.

L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono revocati dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto immediatamente esecutivo, se il soggetto mantiene un comportamento contrario alle prescrizioni dettate o incompatibile con la prosecuzione della misura o quando vengano a cessare le condizioni previste per l'accoglimento della stessa.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati dal Giudice, sentito il parere del Consiglio di Aiuto Sociale.²⁰⁰

TITOLO SECONDO

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPITOLO I

GARANZIE PROCESSUALI

Art. 13

Negli atti d'istruzione compiuti dal giudice i difensori delle parti hanno diritto, in materia di perizie:

1) a vedersi notificato il provvedimento di nomina e di formulazione dei quesiti, con termine fino al giorno di inizio delle operazioni peritali per presentare le proprie osservazioni e formulare quesiti aggiuntivi;

4) di contribuire ai carichi di famiglia, determinandone la entità ed i modi;
5) di riparare il danno cagionato dal reato o di adempiere alle altre obbligazioni civili indicate nell'articolo 140 del codice penale, ancorché non sia stato stabilito nella sentenza di condanna;
6) di non guidare determinati veicoli, di non frequentare certi luoghi o locali pubblici;
7) di non fare scommesse o di non eccedere in bevande alcoliche;
8) di non frequentare certe persone o di non riceverle in casa.
Copia del verbale d'udienza, contiene gli obblighi e le prescrizioni suddette, è consegnata al condannato.
Il giudice può sempre modificare le prescrizioni speciali su proposta del consiglio di aiuto sociale.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 12:

Al secondo comma dell'art.11 delle disposizioni di attuazione del Codice Penale è aggiunto il seguente n.9:

"9) di vietare o limitare, in caso di detenzione domiciliare, le comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono."

²⁰⁰ **Testo originario (Legge n.86/1974)**

In caso di esito negativo dell'esperimento, il giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'articolo 64, comma 2°, del codice penale, sentito il parere del consiglio di aiuto sociale.

Modifiche legislative

Legge 2 febbraio 1994 n.9, Articolo 13:

L'art.12 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.12

In caso di esito negativo dell'esperimento probatorio, il Giudice dell'Esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'art. 64, comma secondo, del Codice Penale.

L'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare sono revocati dal Giudice dell'Esecuzione, con decreto immediatamente esecutivo, se il soggetto mantiene un comportamento contrario alle prescrizioni dettate o incompatibile con la prosecuzione della misura o quando vengano a cessare le condizioni previste per l'accoglimento della stessa.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati dal Giudice, sentito il parere del Consiglio di Aiuto Sociale."



2) di vedersi assegnato un termine contestuale per nominare un consulente di parte: questi ha facoltà di assistere alle operazioni peritali e di presentare al perito d'ufficio deduzioni orali;

3) di essere presenti ogni qualvolta il perito compia le operazioni avanti al giudice ovvero venga inteso a chiarimento.

I difensori delle parti hanno inoltre diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti cui lo stesso sia chiamato, agli esperimenti, agli accessi giudiziali, alle ricognizioni personali e reali.

In tal caso il giudice dà avviso ai difensori del tempo e del luogo fissato per l'espletamento degli atti con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima.

Art. 14

L'impedimento dei difensori, i quali hanno facoltà di nominare sostituti, non preclude o ritarda l'espletamento degli atti preveduti nell'articolo precedente.

Nei casi di urgenza e di particolari esigenze istruttorie particolarmente motivate il giudice procede senza tener conto del termine e senza dare avviso.

Art. 15

Per la loro irripetibilità le ricognizioni personali e reali sono atti di esclusiva istruttoria giudiziale.

Art. 16

Nell'espletamento degli atti cui hanno diritto di assistere, i difensori possono fare osservazioni a verbale, sulle quali il giudice provvede immediatamente.

Nel corso degli interrogatori e dei confronti cui sia chiamato l'imputato, nonché durante le risposte dei testi rese in sede di ricognizione, i difensori delle parti non possono rivolgere domande fino a quando il giudice non dichiari esaurita la fase di attività diretta.

I difensori hanno diritto di chiedere copia dei verbali relativi agli atti cui hanno presenziato nonché delle relazioni e degli atti peritali che siano stati depositati in cancelleria.

Art. 17

I difensori delle parti sono tenuti al segreto sia per tutto quanto è avvenuto nel corso degli atti ai quali hanno presenziato sia per quanto concerne la copia dei verbali di detti atti loro rilasciata, fino al momento della pubblicazione del processo.

La violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 377 del codice penale.

Art. 18

E' abrogato l'articolo 184 del codice di procedura penale.

CAPITOLO II **SULLA LIBERTA' PROVVISORIA**



Art. 19

A parziale modifica degli articoli 56 e 200 del codice di procedura penale, tutti i provvedimenti relativi alla libertà provvisoria sono rimessi al Commissario della Legge.

Contro di essi è ammesso reclamo del Procuratore del Fisco e dell'imputato al Giudice penale di primo grado. Il Giudice delle appellazioni penali decide sul reclamo quando il provvedimento sia preso nelle more del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di primo grado per le cause penali ordinarie.

Art. 20

L'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà provvisoria al deposito vincolato, presso un istituto di credito della Repubblica, di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, alla entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.

Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo di deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.

Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve leggere domicilio per le notifiche.

Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del codice penale.

Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto".

CAPITOLO III **SULL'ESECUZIONE PENALE**

Art. 21

Il Capitolo XXIV e gli articoli 203, 204 e 205 del codice di procedura penale sono modificati nel modo seguente:

"CAPITOLO XXIV **(della procedura di esecuzione)**

Art. 203

Le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Commissario della Legge. Dette funzioni sono svolte per un periodo non inferiore all'anno personalmente dal Commissario della Legge ovvero da altro giudice da esso delegato.



Art. 203-bis

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, sentiti, se del caso, il Procuratore del fisco ed il condannato, assunte le opportune sommarie informazioni e disposta, ove si renda necessaria, l'inchiesta sociale.

Art. 203-ter

Tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse.

Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso giudice dell'esecuzione; in seconda istanza, il Giudice penale di primo grado per le cause ordinarie.

Il reclamo non sospende l'esecuzione.

Art. 203-quater

In prima istanza, il giudice dell'esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e ne fa comunicare tempestivo avviso alle parti, che hanno facoltà di presenziare all'udienza.

E' del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.

Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui è reclamo; se è detenuto all'estero il giudice dell'esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.

Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di 10 giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione. E' in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.

Art. 204

All'esecuzione delle condanne di prigionia e di arresto il giudice provvede emettendo mandato di arresto.

Per l'esecuzione delle interdizioni il giudice trasmette copia integrale della sentenza di condanna agli Uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi interessati.

Ordina altresì che la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare siano annotate nei registri dello Stato Civile.

Per la multa a giorni il giudice rende esecutiva la nota relativa e la trasmette all'Ufficio del Registro.

Per la riprensione fissa la pubblica udienza prevista nell'articolo 86 del codice penale.

Art. 204-bis

Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, spetta al giudice dell'esecuzione di:

1) sovrintendere alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica, assicurando che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni; che sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale dei prigionieri e degli internati per misura di sicurezza;



- 2) adottare i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine all'intero della casa di prevenzione e di pena;
- 3) (sub. articolo 3 codice penale) determinare le piu' lievi pene rispetto a quelle inflitte, quando la nuova legge, commini una pena inferiore di due gradi;
- 4) (sub. articolo 99 codice penale) stabilire se la prigionia superiore a 6 mesi debba essere scontata nella casa di prevenzione e di pena della Repubblica ovvero all'estero, quando sia intervenuta un'apposita Convenzione con Istituti di pena esteri che tenga conto delle disposizioni del Codice Penale sammarinese sull'esecuzione;
- 5) (sub. articoli 100 e 101 codice penale) decidere sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'espiazione della prigionia;
- 6) concedere o revocare la liberazione condizionale e prendere i provvedimenti consequenziali riguardanti l'esperimento probatorio;
- 7) (sub. art. 106 codice penale) concedere la semilibertà, le licenze ed i permessi consentiti dall'articolo 106 del codice penale;
- 8) (sub. articoli 107 e seguenti codice penale) stabilire la misura della pena da espiare, nel concorso di pene comminate con piu' sentenze;
- 9) dichiarare l'estinzione del reato, intervenuta dopo la condanna, e l'estinzione della pena, salvo che non competa al Consiglio Grande e Generale secondo il disposto degli articoli 113 e 119 del codice penale;
- 10) decidere sulla continuazione della misura di sicurezza in relazione al permanere della pericolosità, una volta decorsa la durata minima, e concedere le licenze di esperimento previste dall'articolo 132 del codice penale;
- 11) (sub. articoli 134 e 137 codice penale) stabilire la misura da espiare qualora concorrano più misure, ovvero stabilire la pena o la misura da espiare ove misure detentive concorrano con la prigionia o l'arresto;
- 12) (sub. articoli 139 codice penale) prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 139 del codice penale quando una infermità di mente sopravvenga prima o durante l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
- 13) decidere sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dal casellario giudiziario;
- 14) provvedere all'esecuzione delle obbligazioni da reato e degli altri effetti penali;
- 15) prendere tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge in materia di esecuzione, modificazione ed estinzione di pene e misure di sicurezza.

Art. 204-ter

All'esecuzione delle sentenze di assoluzione con qualsiasi formula e di quelle che dichiarano interamente espiata una pena, il Commissario della Legge che le ha pronunciate provvede direttamente ed immediatamente ordinando la liberazione del prevenuto.

Negli altri casi, ed anche quando la proclamazione d'innocenza segua al giudizio di revisione, provvede il giudice dell'esecuzione, immediatamente.

La liberazione del prevenuto è ordinata anche se la sentenza sia appellabile.

Art. 205

Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal giudice dell'esecuzione.

Ne fanno parte di diritto:

- 1) il direttore del centro di igiene mentale;
- 2) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza;
- 3) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico;



- 4) il direttore dell'ufficio del lavoro;
- 5) un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore;
- 6) l'educatore giudiziario interessato al caso.

I componenti di diritto, di cui ai numeri uno, due, tre e quattro, possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa col giudice dell'esecuzione.

E' in facoltà del giudice dell'esecuzione di chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 205-bis

Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti:

- 1) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica;
- 2) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di Stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale;
- 3) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza;
- 4) cura il mantenimento delle relazioni fra i prigionieri ed internati e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale;
- 5) esprime parere al giudice dell'esecuzione per la ammissione alla semilibertà prevista nell'articolo 106 del codice penale;
- 6) esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.

Art. 22

E' abrogata la norma, contenuta nell'articolo 143 del codice di procedura penale, che fa obbligo al prevenuto ammesso alla libertà provvisoria di costituirsi in carcere la vigilia della ripetizione dei testi.

CAPITOLO IV ALTRE MODIFICHE

Art. 23

All'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"In caso di offesa ad un ufficio pubblico, titolare del diritto alla querela è il capo diretto dell'ufficio medesimo".

TITOLO TERZO

NORME DI COORDINAMENTO



Art. 24

Agli effetti della legge penale si considerano misfatti i reati previsti dalle leggi speciali, punibili con la prigionia, da sola, congiunta a pena di altra specie, ovvero prevista in alternativa a pena di altra specie.

Sempre agli effetti della legge penale, si considerano contravvenzioni i reati previsti dalle leggi speciali punibili con qualsiasi altra pena diversa dalla prigionia.

Agli effetti della legge penale si considerano delitti i reati previsti nelle leggi speciali per i quali è espressamente contemplato, come elemento psichico, la colpa.

Art. 25

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi o nelle convenzioni internazionali siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non superiori nel massimo ad 1 mese, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'arresto di primo grado.

Quando nelle predette leggi siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non inferiori nel massimo a 2 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'arresto di secondo grado.

Quando siano previste la pena della prigionia non inferiore a 3 mesi ovvero dell'arresto non inferiore a 6 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse si considerano corrispondenti per ogni effetto di legge all'arresto di terzo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo ad 1 anno, ovvero la pena dell'arresto superiore nel massimo a 6 mesi, tali pene si considerano corrispondenti alla prigionia di primo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo a 3 anni, essa deve considerarsi corrispondente alla prigionia di secondo grado.

Eguale, la prigionia non inferiore nel massimo a 6 anni deve considerarsi per ogni effetto di legge come corrispondente alla prigionia di terzo grado; quella non inferiore nel massimo a 10 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quarto grado.

La prigionia non inferiore nel massimo a 14 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 20 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore nel massimo a 24 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di settimo grado.

La prigionia a vita si considera come corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 26

Allorché nel codice abrogato sia prevista la pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 5 anni, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla prigionia di terzo grado. La pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 7 anni si considera corrispondente alla prigionia di quarto grado; se non inferiore nel massimo a 10 anni, si considera corrispondente alla prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 15 anni, si considera corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore ad anni 20, si considera corrispondente alla prigionia di settimo grado.



La pena dei lavori pubblici non inferiore a 25 anni o a vita si considera corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 27

Quando nel codice penale abrogato o nelle leggi speciali sia preveduta quale pena principale l'interdizione temporanea dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche, professioni, arti o mestieri, diritti o prerogative, essa si considera corrispondente all'interdizione dal primo al secondo grado della medesima specie.

L'interdizione per sempre dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche; la perdita di distintivi d'onore civile o militari e di titoli di nobiltà, nonché la incapacità di conseguirli preveduta quale speciale effetto delle pene, si considerano corrispondenti all'interdizione di quarto grado della medesima specie.

Art. 28

Quando nelle leggi speciali è prevista la decadenza, la sospensione o la revoca da una autorizzazione o licenza governativa, essa si considera corrispondente all'interdizione prevista dall'articolo 82 del nuovo codice penale solo nel caso che detta decadenza o revoca o sospensione promani direttamente da una decisione del giudice in conseguenza di un fatto previsto come reato.

Quando per il medesimo fatto sia prevista, come conseguenza, una decadenza o revoca o sospensione da una determinata autorizzazione o licenza governativa - sia quale sanzione amministrativa sia come interdizione a mente dell'articolo 82 del nuovo codice penale - la sanzione amministrativa resta assorbita nell'interdizione.

Art. 29

Allorché nel codice abrogato è prevista la pena accessoria del bando dal territorio della Repubblica, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'articolo 127 del codice penale.

Quando non vi sia giudicato, e tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato sul bando, in quanto più favorevoli, il giudice vi sostituisce l'espulsione ove ricorrano i presupposti di pericolosità stabiliti dal codice penale.

Art. 30

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi e nelle convenzioni internazionali sono previste la multa, l'ammenda od altra pena pecuniaria comunque denominata, esse - sempre che si tratti di sanzioni aventi natura penale - devono considerarsi come corrispondenti:

- 1) alla multa a giorni ove il massimo edittale non sia superiore alle [lire 200 mila]²⁰¹;
- 2) alla multa [a lire]²⁰² quando il massimo edittale sia superiore alle [lire 200 mila].

²⁰¹ Si veda l'articolo 11 Decreto 27 novembre 2001 n.121

²⁰² Si veda l'articolo 11 Decreto 27 novembre 2001 n.121



Art. 31

Il massimo edittale della multa [a lire]²⁰³ contenuto nella norma generale di cui all'art. 84 del codice penale è inderogabile.

Qualora nelle leggi speciali, precedenti e successive alla entrata in vigore del codice penale, sia previsto per le pene pecuniarie comunque denominate un massimo edittale superiore a quello stabilito nel predetto articolo 84, il massimo si intende automaticamente rapportato al limite di cui alla ricordata norma generale, sempre che si tratti di sanzioni di natura penale.

L'introduzione nelle leggi speciali di qualsiasi deroga al limite massimo deve contenere l'espressa modifica dell'articolo 84.

TITOLO QUARTO

NORME TRANSITORIE

Art. 32

Non è soggetto alle disposizioni del nuovo codice penale chiunque abbia commesso, fuori del territorio dello Stato, un reato per il quale non era perseguibile a norma del codice penale abrogato.

Art. 33

(Sub. articolo 54 codice penale)

In materia di prescrizione le disposizioni del nuovo codice penale, in quanto più favorevoli soprattutto per il disposto dell'articolo 57, ultimo comma, si applicano anche per i reati commessi sotto l'impero del codice penale abrogato.

Tuttavia, ove la prescrizione sia già maturata in base alle disposizioni del codice abrogato, il reato è estinto.

Art. 34

(Sub. articolo 59 codice penale)

La norma di cui all'articolo 59 si applica anche ai reati amnistiabili e caduti in prescrizione commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice penale.

Art. 35

(Sub. articoli 61 e seguenti codice penale)

In caso di sospensione condizionale concessa sotto l'impero del codice penale abrogato il condannato può chiedere al Commissario della Legge la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza definitiva di condanna, se meno favorevoli in relazione alle disposizioni del nuovo Codice.

²⁰³ Si veda l'articolo 11 Decreto 27 novembre 2001 n.121



Art. 36

Agli effetti della retroattività della legge e della previsione di pena più favorevole, si ha riguardo alla scala gerarchica delle pene delineata dall'articolo 80 del codice penale.

Art. 37

L'applicazione, la modificazione e l'esecuzione delle pene sono regolate dalle norme del nuovo codice penale anche se si tratta di pene inflitte in forza del codice abrogato o delle leggi speciali.

Art. 38

Quando non vi sia giudicato e, in materia di interdizione, tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato in quanto più favorevoli, deve comunque intendersi cessato ogni automatismo nell'applicazione della interdizione stessa.

Art. 39

Sono in ogni caso estinte le seguenti interdizioni, previste dal codice penale abrogato quali speciali effetti delle pene:

- 1) l'interdizione dal diritto di disporre dei propri beni per testamento o donazione, sia perpetua che limitata al tempo di inflizione o di espiazione della pena principale;
- 2) l'interdizione dall'amministrazione dei propri beni durante l'espiazione della pena principale.

Art. 40

Quando non vi sia giudicato s'intende comunque abrogata la pena accessoria dell'ammenda che tornerebbe applicabile in forza delle disposizioni più favorevoli del codice penale abrogato.

Art. 41

Ove la condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo codice penale, la prescrizione della pena è regolata dalla legge più favorevole.

La prescrizione della pena è, comunque, regolata dalla norma più favorevole se il fatto per il quale la sentenza viene pronunciata è accaduto sotto l'impero del Codice abrogato.

Art. 42

L'esimente di cui all'art. 187 del codice penale non si applicherà fino a quando non sarà stato approvato il nuovo regolamento per le sedute del Consiglio Grande e Generale.



TITOLO QUINTO

NORME ABROGATE

Art. 43

La legge 12 giugno 1953 n. 15 è abrogata.

Le pene pecuniarie comunque denominate, stabilite dalle leggi di carattere penale emanate fino al 1920, e tuttora in vigore, sono aumentate 45 volte tanto nel minimo quanto nel massimo. Le pene pecuniarie stabilite nelle leggi penali emanate dal 1920 al 1953 sono aumentate 12 volte sia nel minimo che nel massimo.

Quelle stabilite nelle leggi penali emanate fino al 1963 sono aumentate due volte nel massimo.

In ogni caso: la pena pecuniaria minima non può essere inferiore a L.2.000, quella massima è fissata dall'articolo 31 della presente legge, in relazione all'articolo 84 del codice penale.

Art. 44

Sono abrogati gli articoli da 9 a 21 ed inoltre gli articoli 32 e 35 della legge 28 maggio 1881 sui reati di stampa.

E' abrogato l'articolo 5 della legge 13 luglio 1962 n. 22. In conseguenza gli articoli 52 e 53 della legge 21 dicembre 1942 n. 45 sono modificati nel senso che:

- 1) ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 52 è punito con la multa a giorni dal secondo al terzo grado;
- 2) a ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 53 si applicano le pene previste dall'articolo 316 del codice penale, ma il giudice può aumentare la pena di un grado per il caso di cui alla seconda parte del terzo comma;
- 3) la seconda parte del quarto comma dell'articolo 53 è abrogata.

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1922, per le tasse di circolazione sui veicoli a motore, è modificato nel senso che ai fatti previsti dalle lettere a), c), d) si applica una pena pecuniaria dalla metà al triplo della tassa annuale evasa.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto 6 luglio 1955 n. 24 è modificato come segue: "le contravvenzioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1922 n.13, per la circolazione dei veicoli a motore, sono punite con la multa a giorni di primo grado". E' abrogato il decreto 9 agosto 1961 n.22.

Art. 45

Il decreto 15 luglio 1948 n.16 è abrogato. Tuttavia, allorché il fatto previsto dall'articolo 388 del codice penale riguardi tabacchi, alle pene stabilite in detto articolo si aggiunge una sanzione pecuniaria dalla metà al triplo del valore dei tabacchi trattati.

Se il reato è commesso da un appaltatore dello Stato, si aggiunge anche, quale specie di interdizione, la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.



Art. 46

E' abrogato l'articolo 7 della legge 13 settembre 1906 sul casellario giudiziario. I reclami al Consiglio Grande e Generale in esso previsti seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.

Art. 47

L'articolo 62 della legge 29 aprile 1974 n. 32 è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado.

Col provvedimento di condanna l'autorità giudiziaria dispone inoltre la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino stato. In caso di inottemperanza si applicano le pene stabilite dall'articolo 366 del codice penale e demolizione e remissione in pristino saranno compiute, a seguito di provvedimenti del giudice, dalla pubblica amministrazione con addebito delle spese ai contravventori.

Qualora non sia possibile procedere alla demolizione o alla remissione in pristino stato, ovvero esse non possano seguire senza sacrificio dei diritti o degli interessi legittimi di terzi in buona fede, il giudice, sentito il parere non vincolante della commissione dell'edilizia, può disporre la demolizione parziale o la parziale remissione in pristino, oppure applicare a carico del committente, insieme alle pene previste dal primo comma del presente articolo, un'imposizione fiscale straordinaria pari nel minimo al valore commerciale delle opere abusive e, nel massimo, al doppio del valore medesimo".

Art. 48

Unitamente al codice penale del 1865 vengono abrogati le leggi e i decreti che ad esso hanno apportato modifiche. Debbono, in particolare, ritenersi abrogati:

- 1) la legge 13 gennaio 1897 aggiuntiva al codice penale;
- 2) la legge 23 maggio 1914 n. 14;
- 3) la legge 4 luglio 1914 n. 22;
- 4) la legge 14 marzo 1918;
- 5) il decreto 16 settembre 1924 n.25;
- 6) la legge 15 aprile 1926 n. 16;
- 7) la legge 28 marzo 1927 n. 8;
- 8) la legge 7 giugno 1932 n.8;
- 9) la legge 27 giugno 1942 n. 21;
- 10) gli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1945 n. 39;
- 11) la legge 4 dicembre 1947 n. 52.

Restano inoltre abrogate, perché recepite nel nuovo codice penale, le seguenti disposizioni:

- 1) il decreto 20 febbraio 1909 nonché il relativo regolamento 26 maggio 1914 n. 16;
- 2) l'articolo 5 n.1 della legge 6 marzo 1922 n. 13;
- 3) il decreto 16 novembre 1922 n. 20;
- 4) gli articoli 15 e 16 della legge 29 settembre 1931 n. 15;
- 5) la legge 8 aprile 1945 n. 20;
- 6) i decreti 28 giugno 1960 n. 13 e 11 giugno 1963 n. 22;



7) gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 1970 n. 47.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria ovvero incompatibile col nuovo codice penale o con la presente legge.

Art. 49

Allorché una norma penale, anteriore o successiva alla entrata in vigore della presente legge, regoli una materia prevista anche dal nuovo codice penale, il coordinamento fra le due norme, ove non espressamente disciplinato, è risolto secondo il principio di specialità.



RELAZIONE ALLA LEGGE SULLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE.

A norma dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1974 n. 17, a questa Commissione è stato affidato il compito di preparare: a) un progetto di norme transitorie, di attuazione e di coordinamento al codice penale; b) un progetto di modifica a talune norme della procedura penale concernenti l'applicazione, modificazione, esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed altresì concernenti la partecipazione della difesa all'istruzione sommaria e formale.

Per quanto concerne il primo gruppo di lavoro, si è dato particolare rilievo alla necessità logica di creare sufficienti saldature per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, predisponendo validi criteri di collegamento fra fattispecie e sanzioni antiche e nuove.

Non si è voluto eccedere in semplificazioni, dovendosi tenere a costante guida il principio della legge più favorevole al reo.

Nell'impossibilità logico-giuridica di ridurre ad unità la frammentazione delle leggi speciali, si è seguito, per quanto concerne le abrogazioni, un triplice criterio: a) indicazione nel testo delle più evidenti; b) richiamo, a titolo esemplificativo, di quelle che appaiono altrettanto evidenti, ma che avrebbero comportato la riformulazione delle fattispecie non colpite dall'abrogazione; c) lasciare all'interprete il compito di decidere i casi dubbi; ciò che, peraltro, si presenta come una necessità, posto che la completa revisione delle leggi speciali esula dai compiti affidati a questa Commissione.

Per quanto concerne il secondo gruppo di lavoro, va segnalato anzitutto l'errore materiale contenuto nel testo legislativo, là dove, anziché di procedimento "ordinario", si parla di un procedimento "formale".

In linea generale, si è obbedito all'esigenza di un linguaggio chiaro ed accessibile, pur nell'ovvio rispetto di una appropriata terminologia giuridica; dell'adeguamento alle necessità pratiche, ma nella fedeltà allo spirito della riforma, promuovendo, in sede transitoria, alcune anticipazioni; del ripudio dei formalismi cartacei, in favore di una diretta comunicazione fra giudice e difesa.

Nella costante preoccupazione della garanzia giurisdizionale, si raccomanda la impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali (libertà provvisoria, sentenze susseguenti ad opposizione a decreto penale, esecuzione).

Si è curata la salvaguardia del diritto alla difesa nell'istruttoria senza alterare il quadro del sistema processuale vigente, essendo compito della progettata riforma procedurale lo stabilire con maggiore incisività le linee del nuovo rito.

In ossequio al principio del contraddittorio, si reputa che il diritto alla difesa debba invocarsi anche per la parte civile costituita: pur se ciò, inevitabilmente, potrà nuocere alla snellezza dell'istruttoria.

L'attività del procuratore del fisco è stata limitata non per motivi di principio - che, anzi, suggerirebbero il contrario - ma in considerazione delle difficoltà pratiche cui dà luogo il carattere non professionale dell'istituto.

E' apparso opportuno rimettere al nuovo codice di procedura la definizione di imputato.

In ordine alla partecipazione della difesa ad atti istruttori, ci si è attenuti a criteri di una certa larghezza anche per creare un filtro a quello che potrebbe delinearsi come un eccessivo potere discrezionale del giudice. Sia chiaro che questa non è una preoccupazione della Commissione, che ritiene infondato un timore del genere, là dove gli atti sono tutti impugnabili e soggetti all'obbligo di motivazione. Più semplicemente, ci si è voluti far carico di eventuali preoccupazioni all'esterno, non



potendosi escludere che i profani della materia scambino tout court il potere discrezionale con l'atteggiamento immotivato e, quindi, con l'abuso, l'arbitrio.

La Commissione ha dedicato particolare attenzione al delicato settore dell'esecuzione, non tanto perché si trattava di creare ex novo, quanto, soprattutto, per il doveroso tributo alle felici aperture e interessanti innovazioni di cui il nuovo codice è disseminato.

Prima preoccupazione è stata quella di assicurare la giurisdizionalità del procedimento d'esecuzione.

Particolare rilievo è stato conferito alla funzione rieducativa della pena ed ai nuovi istituti tesi alla risocializzazione del condannato.

Si osservi, in particolare, quanto si è predisposto per la completa realizzazione dei tre tempi della probation:

- a) rinuncia alla punizione condizionata al buon esito di un periodo di prova;
- b) l'imposizione di regole di condotta positive e negative, la cui inosservanza può portare alla revoca della sospensione;
- c) l'affidamento del soggetto a una persona o istituzione che si assuma il compito di guidarlo e di controllarlo durante il periodo di prova (la c.d. "supervision").

Tutto ciò alla stregua della classica definizione contenuta nel rapporto delle Nazioni Unite (Probation and Related Measures, New York, 1951): "un metodo di trattamento dei delinquenti, particolarmente selezionati a questo fine, che consiste nella sospensione condizionata della punizione e nell'affidamento del delinquente alla sorveglianza e al controllo di una persona, previa imposizione di alcune regole di condotta, aventi lo scopo di assicurare che il trattamento corrisponda alle esigenze dell'individuo in questione".

L'istituto del probation costituisce, davvero, un test paradigmatico, posto che le sue finalità si identificano, in maniera specifica, nello scopo di commisurare la reazione sociale nei confronti del crimine alla particolare personalità dell'individuo che lo ha posto in essere, per poter giungere, in quanto possibile, all'emenda del reo e al suo reinserimento nell'ordine giuridico.

Si sa che il punto di partenza è dato dalla constatazione del fallimento del sistema tradizionale, strettamente e rigorosamente punitivo, là dove fa uso meccanicistico della pena detentiva. Poiché, peraltro, non è possibile prevedere, con l'esattezza scientifica di una chiara prognosi clinica, gli effetti di un determinato trattamento sulla persona e la società non può, né deve, rinunciare al compito della prevenzione generale, sorge la necessità di sottoporre il colpevole a un periodo di esperimento, prima di potergli applicare definitivamente la legge del perdono.

E' appena il caso di accennare come sia erroneo il riavvicinare la probation alla liberazione condizionale.

Quest'ultimo istituto, pur avendo in comune con la probation la sostituzione condizionata della pena con una forma di libertà vigilata, interviene durante il corso di un'esecuzione da tempo iniziata e, pertanto, non risponde alle finalità per cui storicamente è stata concepita la probation, presentando piuttosto una qualche affinità con le tradizionali misure di clemenza.

Ci si è soffermati un poco sull'istituto della probation, perché costituisce un esempio paradigmatico delle anticipazioni di principio alla riforma del regolamento penitenziario. Anticipazioni con le quali la Commissione intende significare che attraverso i nuovi poteri attribuiti al giudice dell'esecuzione e attraverso la collaborazione del Consiglio di aiuto sociale il sistema delle pene deve costituire qualcosa di più flessibile ed adattabile al recupero sociale dei condannati. L'attività giurisdizionale, in questo suo momento, si apre alla collaborazione della comunità.



Tutto ciò andava ben fissato, se è vero, come è vero che il problema più drammatico dell'esperienza penalistica contemporanea è quello di improntare e regolare i rapporti tra il principio della difesa sociale e il principio di legalità. Se è vero, infine, che nel diritto processuale penale - che più di ogni altro tocca la condizione umana - l'etico va ricercato attraverso la via moderna dell'esperienza.

In materia di prescrizione, non si poteva non conferire assoluto rilievo alle disposizioni del nuovo codice, essendo esse più favorevoli soprattutto in relazione al disposto di cui all'articolo 57 ultimo comma. La scelta giuridica appare inevitabile, anche se potrà dar luogo a qualche inconveniente pratico, attese le notevoli riduzioni di termine apportate dal nuovo regime.

Il codice destinato ad entrare in vigore, all'articolo 99, nel disciplinare il problema dell'espiazione di pena superiore a sei mesi, fa riferimento a convenzioni internazionali. Ma, a quanto risulta alla Commissione, il caso non è previsto in un trattato fra San Marino e Italia. Se la lacuna esiste, sarebbe opportuno colmarla, prendendo in ulteriore considerazione l'opportunità di poter disporre il trasferimento in uno stabilimento italiano anche quando sia superato il sesto mese di carcerazione preventiva (naturalmente, a contestazioni finali esaurite).

La Commissione ha preso in esame il quesito relativo alla titolarità del diritto di querela nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia una pluralità di pubblici ufficiali costituente un pubblico ufficio. L'esempio non è accademico: si pensi ad una diffamazione in danno di appartamenti ad un pubblico ufficio non indicati nominativamente. La Commissione propende per la tesi che titolare del diritto sia il capo diretto dell'ufficio: e in tal senso si è pronunciata nell'abbozzo di testo legislativo (articolo 23).

E' da avvertire che, per quanto concerne le pene ostative al perdono giudiziale, il collegamento si evince dagli snodi predisposti nella bozza agli articoli 24 e segg.

Sorge il problema del coordinamento tra il massimo edittale previsto nell'articolo 84 del nuovo codice in lire 3.000.000 per la multa a lire e il massimo, esuberante rispetto a tale cifra, stabilito in alcune leggi speciali. Le prime a venire in mente sono le norme fiscali (esempio, le pene proporzionali del tipo previsto nell'articolo 27 della legge 22-12-1972 n.40 e nell'articolo 1 del decreto 15-7-1948 n.16) e l'articolo 62 della legge 29-4-1974 n.32 sull'edilizia, entrata in vigore il 1° agosto u.s.

Il quesito da risolvere è il seguente: restano salvi i massimi edittali fissati nelle leggi speciali per la pena pecuniaria comunque denominata, che superino L.3.000.000 ovvero la disposizione di cui all'articolo 84 va ritenuta norma di sbarramento, nel senso che qualsiasi sanzione, pur che abbia struttura e natura penalistica, sia contra legem quando superi il limite dei tre milioni? La Commissione (art.31 della bozza) ha fatto propria la seconda tesi, pur facendo salva, naturalmente, l'espressa deroga legislativa alla norma di cui all'articolo 84.

Ma - si badi bene - tutto ciò vale (e nell'abbozzo di articolo 31 è chiarito) per le sanzioni di natura esclusivamente penale.

Qualche esempio chiarificatore può ricavarsi dalle leggi finanziarie e dalla legge sull'edilizia dianzi citate.

Si sa in materia di violazioni fiscali, che non sempre è facile comprendere se si tratti di un reato o di un semplice torto finanziario. E' noto come il reato tributario, in tutte le sue forme, sia essenzialmente un illecito amministrativo, che vien rivestito della sanzione penale ai fini del veloce accertamento, dell'immediata repressione, della rapida riscossione del tributo (che altro non rappresenta se non il risarcimento del danno). Le sanzioni fiscali a carattere patrimoniale vengono comminate, infatti, e per



proteggere un interesse patrimoniale dell'erario e per colpire atteggiamenti che nuocciano allo svolgimento ordinato delle attività pubbliche. E' chiaro come tutto ciò attenga strettamente alla sfera amministrativa. Su ciò non può incidere il fatto che la sanzione sia rimessa al giudice penale. A parte ogni più valida considerazione sulla garanzia giurisdizionale, si ha riguardo a criteri di opportunità, convenienza, economia di giudizi.

Un esempio paradigmatico di sanzione amministrativa, la cui applicazione viene spesso affidata al giudice penale, è la sopratassa. Eguale al tributo o a un determinato multiplo di esso, l'istituto rappresenta un risarcimento per il mancato o tardato pagamento.

Pertanto la Commissione non ha ritenuto di formulare criteri legislativi per distinguere la sanzione penale da quella amministrativa, posto che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non è ancora pervenuta a risultati definitivi tali da consentire una canonizzazione. La soluzione del problema va lasciata, di volta in volta, all'interprete: sempre, naturalmente, che la veste giuridica non sia espressamente conferita dal legislatore.

Scendendo ai particolari, spetterà, quindi, all'interprete fissare la natura delle pene proporzionali del tipo previsto nell'art. 27 della legge 22-12-1972 n.40: anche se la prima cruda indagine induce a sospettare il carattere afflittivo, più che la forma del risarcimento, non sembra doversi escludere la sanzione amministrativa, alla cui figura non è aliena la variabilità, da un minimo a un massimo, la cui funzione è quella di adeguare in concreto la pena alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha posta in essere. E alla stregua delle linee già tracciate, l'affidamento della punizione all'autorità giudiziaria, anziché a quella amministrativa, è una scelta di opportunità, posto che le infrazioni I.V.A. creano stati sfavorevoli nella collettività e danno agli altri cittadini.

Il decreto 15.7.1948 n.16 deve ritenersi abrogato, eccettuata la sanzione pecuniaria prevista nell'articolo 1, fatta salva dal disposto di cui all'art.388 del nuovo codice.

Si tratta di una sanzione di chiaro carattere penale, che costituisce, per la sua eccessività, una stortura al cospetto delle linee generali tracciate nel nuovo codice. Si propone, pertanto, un ridimensionamento, sì come delineato nell'art.45 dell'abbozzo.

La nuova legge edilizia prevede, all'art.62, un massimo edittale, in multa, di L.5.000.000.

La circostanza che nel nuovo codice non sia stata canonizzata la regola "lex specialis derogat legi generali" non può costituire un serio ostacolo, dato che quella di specialità è regola di ermeneutica fondamentale e il legislatore, in ogni caso, può provvedere, come si è già avuto occasione di dire, introducendo deroghe espresse nell'articolo 84. Ad ogni buon fine, la Commissione ha ritenuto opportuno formulare il principio nell'abbozzo di testo (articolo 49).

Con l'articolo 47 dell'abbozzo il contrasto con l'articolo 84 è stato eliminato sostituendo alla cifra di L.5.000.000 la multa a giorni dal secondo al terzo grado. Ma la Commissione, nella formulazione dell'art.47 di bozza, si è trovata a dover prospettare altre modifiche, onde sanare un contrasto fra l'articolo 322 del nuovo codice e l'art.62 della legge edilizia. A questo proposito va premesso che il "progetto" del nuovo codice, sulla cui base evidentemente è stato formulato il detto articolo 62 non prevedeva quanto è stato poi sancito, nel testo approvato, al secondo comma dell'art.322, in punto a demolizione.

Con l'articolo 47 della bozza si intende pervenire ai seguenti risultati.



A) applicare a tutti i precetti posti nella legge edilizia la pena che l'articolo 322 commina per le sole costruzioni- ricostruzioni eseguite senza licenza: arresto di secondo grado o in alternativa, multa a giorni dal secondo al terzo grado. Il criterio di equità è evidente: se si lasciassero convivere le due norme in conflitto, tutte le altre violazioni della legge sull'edilizia (e delle norme che da essa mutuano la sanzione) verrebbero colpite in maniera più rigorosa rispetto a quella che va considerata la violazione più grave (costruzione-ricostruzione senza licenza).

B) eliminare l'aggravamento specifico di pena previsto, in caso di recidiva, dall'attuale legge sull'edilizia: ciò che è in contrasto con i principi informatori del nuovo codice.

C) ricollegare a tutte le violazioni in edilizia l'applicazione, con la garanzia giurisdizionale, della sanzione amministrativa della demolizione o della restituzione in pristino. E', del pari, giurisdizionalmente coperta l'esecuzione coattiva della sentenza in punto a demolizione o remissione in pristino.

Al parere preventivo, se pure non vincolante, della commissione dell'edilizia (art.322 del nuovo codice) è legata la decisione del magistrato di disporre, ex art.62 della legge n.32 del 1974, la parziale demolizione o remissione in pristino ovvero di applicare al committente dei lavori, in aggiunta alla sanzione criminale, un'imposizione fiscale straordinaria commisurata al valore delle opere abusive.

Quest'ultima misura ha chiara natura amministrativa ed è, quindi, svincolata dal limite introdotto con l'articolo 31 della bozza in relazione all'articolo 84 del codice penale.

La presente relazione è stata estesa dal Commissario Liguori ed approvata dalla Commissione.



LEGGE 9 giugno 1976, n.28

LEGGE CHE STABILISCE IL TESTO AUTENTICO DEL CODICE PENALE

Art. 1

Sono approvate le tre tabelle di "errata corrige" che costituiscono gli allegati "A", "B" e "C" della presente legge e che apportano correzioni di errori di stampa, errori materiali ed omissioni riscontrati nel testo del Codice Penale allegato al verbale del Consiglio Grande e Generale del 25 febbraio 1974, nel testo dello stesso Codice affisso nell'albo del Pubblico Palazzo ed in quello pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica.

E' approvata altresì la Relazione illustrativa che costituisce l'allegato "D" della presente legge.²⁰⁴

Art. 2

La presente legge entra in vigore immediatamente ed ha effetto retroattivo solo qualora contenga disposizioni più favorevoli al reo.

ALLEGATO "D"

RELAZIONE

La Commissione ha provveduto ad effettuare un riscontro tra il testo del codice penale allegato al verbale della seduta del Consiglio Grande e Generale nella quale il codice stesso è stato approvato (25 febbraio 1974), il testo affisso all'Albo del Palazzo Governativo e quello pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Si è riscontrato, in primo luogo, che tutti e tre i testi contengono diversi errori di stampa, sfuggiti all'attenzione dei correttori. E poiché i tre documenti sono il prodotto di successive scritture, gli errori presenti nell'un testo non sempre corrispondono agli errori dell'altro.

In secondo luogo si è riscontrato che tra il testo allegato al verbale e quello affisso all'Albo, da una parte, ed il testo pubblicato sul Bollettino, dall'altra, vi sono alcune differenze che risalgono a correzione di errori materiali apportate alle bozze del bollettino. In quell'occasione, infatti, venne effettuato un ulteriore controllo, fra il ciclostilato presentato per la seconda lettura del 25 febbraio 1974, sul quale si è basata la delibera di approvazione, il testo degli articoli predisposti dalla Commissione Consiliare Deliberante nonché quello approvato dal Consiglio nella prima lettura. Si dà conto di tali differenze:

a) nell'articolo 199, del testo pubblicato nel Bollettino, il misfatto di ricettazione risulta punito "con la prigionia e la multa a giorni", mentre nell'articolo corrispondente del testo allegato al verbale e di quello affisso all'Albo, la pena è della sola "multa a giorni". Al riguardo si osserva che in tutti i verbali relativi, ai lavori della Commissione Consiliare Deliberante, così come nel progetto redatto dalla Commissione Scientifica,

²⁰⁴ Per gli allegati A, B e C vedere il Bollettino Ufficiale.



la prigionia risulta comminata con formula identica a quella pubblicata nel Bollettino Ufficiale. Si tratta di un "salto" compiuto nel trascrivere dai verbali predetti il testo dell'articolo, che va considerato errore materiale. La stessa cosa è avvenuta per il "salto" della parola "arresto" negli articoli 297, 367 e 384 del testo allegato al verbale e di quello affisso all'Albo.

b) Negli articoli 82, 224, 228, 232, 233 e 277 del testo pubblicato nel Bollettino è stato eliminato ogni riferimento all'autorità maritale, che invece si riscontra nei corrispondenti articoli del testo allegato al verbale e di quello affisso all'Albo. Tale istituto, ancora previsto dalla versione approvata nella prima lettura, venne soppresso durante la seconda lettura, ma i riferimenti ad esso, contenuti negli articoli menzionati, sfuggirono all'eliminazione. La soppressione effettuata in sede di correzione di bozze costituisce attuazione della volontà del Consiglio ed eliminazione di un errore materiale del testo.

c) Negli articoli 144, 222 e 297 del testo pubblicato nel Bollettino è adottata la formula "multa a giorni" mentre negli articoli corrispondenti degli altri due testi si parla solo di "multa". Quest'ultima locuzione è erronea ed è l'effetto del mancato coordinamento del testo del progetto con le modifiche apportate dalla Commissione Consiliare Deliberante, che ha sostituito l'istituto della "multa", in esso previsto, con quello della "multa a giorni". Si tratta anche in questo caso di errori materiali corretti in sede di bozze.

Da ultimo è emerso che l'articolo 248 del testo pubblicato nel Bollettino non contiene un secondo ed un terzo comma previsti, invece, nell'articolo corrispondente degli altri due testi. Si tratta di una omissione del proto non rilevata in sede di correzione di bozze. I due commi omessi prevedono aggravamenti di pena nel caso di lesione o di morte derivata, quale evento aggravatore, dall'attentato colposo alla salute pubblica. La omissione non è di rilievo perché un analogo aggravamento deriva egualmente dal concorso di detto reato con l'omicidio (art. 163) e le lesioni colpose (articolo 164). Da essa, perciò, non possono derivare modificazioni sostanziali nella disciplina della pena prevista per siffatto delitto.

La Commissione ha provveduto a redigere tre tabelle di errata corrige per ciascuno dei tre testi in esame, le quali contengono tutti i casi di errore di stampa, errore materiale e di omissioni, sopra illustrati. Apportando le correzioni in essa suggerite si avrà una piena conformità tra i tre testi.

- Dr. Pier Paolo Casadei Monti
- Dr. Lamberto Emiliani
- Dr. Francesco Viroli.



LEGGE 19 aprile 1979, n. 14

LEGGE PER LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 1

A mente dell'art. 56 del Codice Penale è sospesa la prescrizione del reato nei procedimenti penali ordinari di competenza del Giudice di primo grado ed in quelli sommari di competenza dello stesso Giudice di primo grado nella veste di Giudice d'Appello.

Art. 2

La sospensione decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente Legge.

La prescrizione riprenderà il suo corso dal giorno in cui il nuovo Giudice Penale di primo grado avrà assunto le sue funzioni prestando il giuramento di fedeltà alla Repubblica e comunque non oltre il 31 luglio 1979.



LEGGE 2 febbraio 1994 n.9

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art.22

Gli artt. 2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 e 20 sono applicabili ai processi in corso, mentre gli artt. 1,3,6,7,18 e 21 sono applicabili ai fatti commessi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.²⁰⁵

²⁰⁵ **Testo originario (Legge n.9/1994)**

Gli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 sono applicabili ai processi in corso, mentre gli artt.1, 2, 3, 6, 7, 18 e 21 sono applicabili ai fatti commessi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Modifiche legislative

Decreto 23 marzo 1994 n.34 (Errata Corrigere alla Legge 2 febbraio 1994 n.9 "Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale"), Articolo unico:

L'Art. 22 della Legge 2 febbraio 1994 n.9 è corretto nel modo seguente:

"Gli artt. 2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 e 20 sono applicabili ai processi in corso, mentre gli artt. 1,3,6,7,18 e 21 sono applicabili ai fatti commessi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge".



LEGGE 29 gennaio 1996 n.5

PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE

Art.16

I reati previsti e puniti dall'articolo 206 del Codice Penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono in caso di pagamento entro novanta giorni dalla stessa data, degli importi indicati nel soprascritto articolo 8, comma terzo: durante tale periodo rimangono sospesi il processo e il corso della prescrizione.



LEGGE 26 novembre 1997 n.139

INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI CODICI PENALE E DI PROCEDURA PENALE PER I REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, BEVANDE ALCOLICHE, SOSTANZE DANNOSE O PERICOLOSE, SOSTANZE PSICOTROPE

Art.1

È punito con la prigionia di terzo grado chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti.

Con la medesima pena di cui al comma 1 è punito chiunque, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti.

La pena di cui al comma 1 si applica anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti ovvero coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti diverse da quelle previste dall'autorizzazione, è punito con la prigionia di quarto grado. È sempre aggiunta l'interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria.

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque, privo di autorizzazione, detiene sostanze stupefacenti senza scopo di commercio e chiunque fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite di un grado per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei misfatti.²⁰⁶

²⁰⁶ **Testo originario (Legge n.139/1997)**

Ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 244 del Codice Penale è punito con la prigionia di secondo grado chiunque senza autorizzazione in qualsiasi modo produce sostanze stupefacenti, le introduce nel territorio della Repubblica, le detiene a scopo di commercio, le procura o fornisce ad altri a titolo oneroso o gratuito.

La stessa pena si applica a chi senza autorizzazione detiene sostanze stupefacenti, anche quando non ricorre lo scopo di commercio, e a chi fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

Modifiche legislative

Legge 19 giugno 2009 n.73, Articolo 3:

1. L'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è sostituito dal seguente:

"È punito con la prigionia di terzo grado chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti.

Con la medesima pena di cui al comma 1 è punito chiunque, senza autorizzazione, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti.

La pena di cui al comma 1 si applica anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti.

Chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti ovvero coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti diverse da quelle previste dall'autorizzazione, è punito con la prigionia di quarto grado. È sempre aggiunta l'interdizione di quarto grado se il colpevole esercita una professione sanitaria.



Art.2

Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, sono reati in materia di sostanze stupefacenti quelli previsti dal terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 244 ed inoltre dagli articoli 165, 177, 245, 250 e 281 del Codice Penale.

Art. 2 bis

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più misfatti tra quelli previsti dall'articolo 1, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con prigionia di quarto grado.

Chi partecipa all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite fino a due gradi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei misfatti.²⁰⁷

Art.3

Quando il reato risulti particolarmente grave per la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope, ovvero per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro, oppure per l'età giovanile, non superiore a 21 anni, della persona alla quale le sostanze sono state somministrate, fornite o procurate a qualsiasi titolo, le pene sono aumentate da uno a tre gradi e ad esse si aggiunge l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La persona condannata per misfatto di commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope particolarmente aggravato ai sensi del comma precedente, è ritenuta in ogni caso pericolosa ai sensi dell'articolo 13 del Codice Penale e, se straniera, è espulsa dal territorio della Repubblica.

Quest'ultima misura si applica dopo l'esecuzione in carcere della pena o parte di essa a norma di legge. L'estinzione del reato o della pena non impedisce l'applicazione della misura. Essa è revocata in caso di riabilitazione.

Art.4

Le pene possono essere diminuite di un grado per i reati di illecita produzione, importazione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze e queste, per espressa dichiarazione del reo, siano destinate all'uso personale dello stesso.

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque, privo di autorizzazione, detiene sostanze stupefacenti senza scopo di commercio e chiunque fa uso personale di dette sostanze. L'uso personale non è punibile se conforme a prescrizione sanitaria rilasciata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale o riconosciuta efficace da questo.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite di un grado per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei misfatti.”.

²⁰⁷ **Testo originario (Legge n.73/2009, Articolo 4)**

1. Dopo l'articolo 2 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 2 bis

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più misfatti tra quelli previsti dall'articolo 1, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con prigionia di quarto grado.

Chi partecipa all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite fino a due gradi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei misfatti.”.



Analoga diminuzione di pena può essere applicata al reato di uso personale di sostanze stupefacenti.

2 bis. È punito a titolo di contravvenzione, con la multa a giorni di terzo grado, chiunque, maggiore di anni diciotto all'epoca del commesso reato, privo di autorizzazione, senza scopo di commercio, detiene o trasporta un quantitativo inferiore a tre grammi lordi di sostanze stupefacenti del "Gruppo Cannabis" di cui all'articolo 12, lettera d) e chiunque fa uso personale di dette sostanze. In caso di ulteriore commissione di reato della stessa indole nell'arco di cinque anni, anche qualora il reato venga dichiarato estinto, si applica l'articolo 1, comma quinto.²⁰⁸

Art.5

Nei casi previsti dall'articolo precedente il giudice - in ogni fase e atto del procedimento e particolarmente nell'applicare la libertà provvisoria, la sospensione condizionale della pena, la libertà condizionale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale o altra misura disciplinata dal Codice Penale o dalle relative norme di attuazione o di integrazione - può disporre che la persona indagata, imputata o condannata sia sottoposta a esperimento probatorio o a vigilanza da parte dell'autorità di polizia coadiuvata da educatori o assistenti sociali.

Il giudice prescrive le modalità delle misure e impone particolari obblighi. Può in tale modo imporre controlli sanitari diretti ad accertare la presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope nell'organismo, trattamenti terapeutici e, se del caso, il ricovero ospedaliero o presso una comunità. Può altresì imporre prescrizioni speciali fra le quali si indicano quelle stabilite dall'articolo 11 della Legge 11 dicembre 1974 n.86 (testo vigente). Può disporre la revisione della patente di guida, la sospensione temporanea o la temporanea limitazione della validità della stessa, condizionare la validità della patente all'osservanza di particolari obblighi e prescrizioni. Può interdire, limitare o condizionare l'uso del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Può prescrivere all'imputato di prestare attività, anche non retribuita, nell'ambito delle strutture e dei servizi sociali ovvero delle organizzazioni volontarie di assistenza.

Allo straniero senza residenza o dimora nella Repubblica il giudice può imporre il divieto di soggiorno o di ingresso per tutto il periodo del giudizio o la durata della misura. Può subordinare la validità del permesso di soggiorno o di lavoro all'osservanza di particolari obblighi, prescrizioni o condizioni. In sostituzione della vigilanza o dell'esperimento probatorio può disporre che la Gendarmeria richieda direttamente alle competenti autorità amministrative del luogo di residenza o dimora l'esecuzione di accertamenti sulla personalità, la condotta, l'ambiente di vita, l'attività lavorativa e professionale dell'imputato o condannato.

²⁰⁸ **Testo originario (Legge n.139/1997)**

Le pene possono essere diminuite di un grado per i reati di illecita produzione, importazione o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope se la gravità dei fatti risulti particolarmente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze e queste, per espressa dichiarazione del reo, siano destinate all'uso personale dello stesso. Analoga diminuzione di pena può essere applicata al reato di uso personale di sostanze stupefacenti.

Modifiche legislative

Legge 22 dicembre 2023 n.194, Articolo 26:

(Modifica dell'articolo 4 della Legge 26 novembre 1997 n.139 afferente ai reati in materia di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della Legge 26 novembre 1997 n.139 è aggiunto il seguente comma **2 bis**:

"**2 bis.** È punito a titolo di contravvenzione, con la multa a giorni di terzo grado, chiunque, maggiore di anni diciotto all'epoca del commesso reato, privo di autorizzazione, senza scopo di commercio, detiene o trasporta un quantitativo inferiore a tre grammi lordi di sostanze stupefacenti del "Gruppo Cannabis" di cui all'articolo 12, lettera d) e chiunque fa uso personale di dette sostanze. In caso di ulteriore commissione di reato della stessa indole nell'arco di cinque anni, anche qualora il reato venga dichiarato estinto, si applica l'articolo 1, comma quinto."



Art.6

La prescrizione del reato resta sospesa per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle misure, dei controlli e dei trattamenti ricordati nell'articolo precedente.

Art.7

In caso di esito positivo delle misure adottate ai sensi dell'articolo 5, il giudice può disporre che il periodo trascorso in ambiente sanitario o in altra struttura idonea al recupero sia computato come parte già espiata della pena.

Può inoltre applicare il perdono giudiziale anche se non ricorrono i requisiti d'età e gli altri presupposti o condizioni stabiliti dal Codice Penale.

Il perdono giudiziale concesso in applicazione dei commi precedenti estingue il reato se interviene prima della condanna. Se interviene successivamente ha l'effetto della riabilitazione a norma dell'articolo 117 del Codice Penale.

Art.8

Le misure e il trattamento speciale previsti dagli articoli 5, 6 e 7 di questa legge possono applicarsi anche alla persona indagata, imputata o condannata per reato di cessione ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando la gravità dei fatti risulti estremamente lieve in ragione della qualità e quantità delle sostanze, della mancanza di profitto e di ogni altro vantaggio da parte dell'autore, dei particolari rapporti intercorrenti fra l'autore di reato e la persona alla quale le sostanze sono state fornite o procurate.

In tal caso tuttavia l'esperimento probatorio o il regime di vigilanza non possono avere durata inferiore a quattro anni.

Art.9

L'articolo 165 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.165 - Somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose Se il fatto non costituisce reato più grave, è punito con la multa [a lire]²⁰⁹ o con l'arresto di secondo grado chiunque, essendo preposto a un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare, consente che altri somministri o comunque mette a disposizione di minori di anni sedici, medicinali, stupefacenti, bevande alcoliche o superalcoliche o altre sostanze che, per la loro qualità o quantità ovvero per un uso non consono alle prescrizioni siano di danno o di pericolo alla salute. Si applica altresì l'interdizione dal commercio di secondo grado."

L'articolo 280 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art.280 - Produzione o messa in circolazione abusiva di alcolici, somministrazione abusiva

E' punito con la multa [a lire] o con l'interdizione di secondo grado dal commercio e da ogni autorizzazione o licenza governativa:

1) chiunque senza licenza dell'autorità ovvero senza osservare le prescrizioni fabbrica, produce, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione o

²⁰⁹ Si veda la nota all'articolo 54, comma primo, numero 2) del Codice Penale.



detiene al fine di metterli in circolazione alcol, liquori, bevande alcoliche o superalcoliche;

2) chiunque, essendo preposto ad un pubblico esercizio, somministra, fa somministrare o consente che altri somministri bevande alcoliche fuori dal tempo di vendita;

3) chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.

Art.10

La condizione di ebbrezza o di alterazione dello stato psichico conseguente all'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope è desunta, agli effetti della presente legge, da elementi obiettivi quali la condotta oppure mediante accertamenti specifici quali l'analisi del sangue, delle urine e dell'aria espirata. Sono fatte salve le disposizioni contenute allo stesso riguardo nelle leggi, nei regolamenti e decreti sulla circolazione stradale.

Le condizioni di cronica intossicazione, dipendenza, abitudine nell'abuso di alcol e nell'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona, si desumono mediante accertamenti clinici.

In riferimento agli articoli 9,10 e 13 del Codice Penale e all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1974 n.86, non si fa luogo a perizia biopsichica quando siano stati praticati altri equivalenti mezzi di accertamento medico-sanitari. Il giudice può richiedere perizia biopsichica ogni qualvolta l'uso abituale od occasionale di sostanze alcoliche o di sostanze capaci di effetti stupefacenti abbia svolto un ruolo diretto o indiretto sulla condotta dell'autore o della vittima del reato.

Art.11

Il giudice deve dare sempre motivata giustificazione all'uso del potere discrezionale concesso con questa legge.

Deve rendere conto dei pareri, delle relazioni e degli interventi dei difensori, degli educatori, dei consulenti e collaboratori di giustizia.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge si applica la procedura ordinaria secondo la fase del giudizio in corso. In difetto si applica la procedura di esecuzione.

Le misure e le prescrizioni imposte dal giudice secondo questa legge non escludono l'applicazione delle analoghe misure previste dalle disposizioni sul rilascio, la revisione, la sospensione e le limitazioni della patente di guida, della licenza di caccia, del passaporto e di ogni altra autorizzazione o licenza rilasciata dagli uffici pubblici. Allo stesso modo l'applicazione di queste ultime misure non esclude il ricorso a quelle contemplate dalla presente legge, ma il giudice deve tenerne adeguato conto.

Ove risultino adeguati elementi per ritenere la presenza di cose pertinenti un reato in materia contemplata dalla presente legge, in caso d'urgenza e nel rispetto del diritto alla difesa se ed in quanto possibile, la forza pubblica può procedere senz'altro, immediatamente e se necessario coattivamente, a perquisizione personale o domiciliare o su autoveicoli.

Art.12

Sono da considerare sostanze stupefacenti:



a) Sedativi

1. eroina, morfina, 6-0 monoacetilmorfina, idromorfone, codeina, meperidina, metadone e EDDP, buprenorfina, nor-bruprenorfina, diidrocodeina, idrocodone, ossicodone, ossimorfone, tapentadol, oppio, pentazocina, propossifene, fentanil, sufentanil, tramadol;

2. barbiturici, benzodiazepine, glutemide, meprobamato, metaqualone, etclorvinolo, cloralio idrato, metiprilone, paraldeide;

b) Stimolanti

cocaina, benzoilecgonina, cocaetilene, amfetamine, metamfetamina, destroamfetamine, fendimetrazina, fenilpropanolamina, dimetossianfetamina, MDMA, MDEA, MBDB, BDB;

c) Allucinogeni

LSD, psilocibina, mescalina, PCP (fenciclidina), ketamina e nor-ketamina;

d) Gruppo Cannabis

1. marihuana, hashish, THC (delta9-tetraidrocannabinolo), cannabidiolo, cannabinolo, cannabis sinsemilla, olio di hashish;

2. cannabinoidi di sintesi, JWH e nuove sostanze psicoattive;

e) Anticolinergici

atropina, belladonna, giusquiamo, scopolamina, triesifenidile, benztropina mesilato, prociclidina, propantelina bromuro, semi di stramonio.

L'elenco delle sostanze stupefacenti è aggiornato con decreto delegato.²¹⁰

²¹⁰ **Testo originario (Legge n.139/1997)**

Art.12

Sono da considerare sostanze stupefacenti:

DROGA

Stimolanti SNC

Cocaina; amfetamine; destroamfetamine; metilfenidato; fenmetrazina; fenilpropanolamina; STP; MDMA; bromo-DMA; dietilpropione; la maggior parte dei farmaci dimagranti amfetamino-simili.

Oppiacei

Eroina; morfina; codeina; meperidina; metadone; idromorfone; oppio; pentazocina; propossifene; fentanil; sufentanil.

Depressori del SNC

Barbiturici; benzodiazepine; glutetimide; meprobamato; metaqualone; etilelorvinolo; cloralio idrato; metiprilone; paraldeide.

Allucinogeni

LSD; psilocibina; mescalina; PCP.

Gruppo Cannabis

Marihuana; hashish; THC; olio di hashish; sinsemilla.

Anticolinergici

Atropina; belladonna; giusquiamo; scopolamina; triesifenidile; benztropina mesilato; prociclidina; propantelina bromuro; semi di stramonio.

Gli elenchi in oggetto possono essere aggiornati mediante decreto reggenziale.

Modifiche legislative

Decreto Delegato 15 aprile 2021 n.64, Articolo Unico:

1. L'articolo 12 della Legge 26 novembre 1997 n.139 è così modificato:

"Art. 12

Sono da considerare sostanze stupefacenti:

a) Sedativi

1. eroina, morfina, 6-0 monoacetilmorfina, idromorfone, codeina, meperidina, metadone e EDDP, buprenorfina, nor-bruprenorfina, diidrocodeina, idrocodone, ossicodone, ossimorfone, tapentadol, oppio, pentazocina, propossifene, fentanil, sufentanil, tramadol;

2. barbiturici, benzodiazepine, glutemide, meprobamato, metaqualone, etclorvinolo, cloralio idrato, metiprilone, paraldeide;

b) Stimolanti

cocaina, benzoilecgonina, cocaetilene, amfetamine, metamfetamina, destroamfetamine, fendimetrazina, fenilpropanolamina, dimetossianfetamina, MDMA, MDEA, MBDB, BDB;

c) Allucinogeni

LSD, psilocibina, mescalina, PCP (fenciclidina), ketamina e nor-ketamina;

d) Gruppo Cannabis

1. marihuana, hashish, THC (delta9-tetraidrocannabinolo), cannabidiolo, cannabinolo, cannabis sinsemilla, olio di hashish;

2. cannabinoidi di sintesi, JWH e nuove sostanze psicoattive;



Art.13

E' abrogata la Legge 23 febbraio 1956 n.7.

E' abrogata la Legge 7 marzo 1988 n.32.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art.14

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Le sue disposizioni hanno effetto retroattivo quando risultino più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si osservano a questo riguardo tutte le prescrizioni dell'articolo 3 del Codice Penale.

e) Anticolinergici
atropina, belladonna, giusquiamo, scopolamina, triesifenidile, benztropina mesilato, prociclidina, propantelina bromuro, semi di stramonio.
L'elenco delle sostanze stupefacenti è aggiornato con decreto delegato.”.



DECRETO 27 novembre 2001 n.121

DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art.9

Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale.

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita al comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002 nonché per le banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale.
3. Per i reati previsti dagli articoli 401 e 403 del Codice Penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un grado, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.²¹¹

Art.10

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 19 aprile 1999 n. 43.
2. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 1 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

²¹¹ **Testo originario (Legge n.121/2001)**

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.
3. Per i reati previsti dagli articoli 401 e 403 del Codice Penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un grado, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Modifiche legislative

Legge 29 luglio 2013 n.101, Articolo 33, comma 1:

1. L'articolo 9, comma 2, del Decreto 27 novembre 2001 n.121 è così modificato:
"2. L'equiparazione stabilita al comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002 nonché per le banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale."



LEGGE 30 aprile 2002 n.61

**LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI MINORI**

Art.1

L'induzione alla prostituzione di una persona minore degli anni diciotto è misfatto punito dall'articolo 269 del Codice Penale.

Art.5

Le disposizioni degli articoli 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, così come introdotte con la presente legge, nonché dell'articolo 269 del Codice Penale, quando si tratti di reato commesso in danno di un minore degli anni diciotto, si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino sammarinese ovvero in danno di cittadino sammarinese. Non si procede qualora ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 7 del Codice Penale.

Nell'applicare la pena di interdizione nei casi disciplinati da questa legge il giudice si avvale della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 87 del Codice Penale.

Nel giudizio concernente i reati contemplati dalla presente legge il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della vittima.



LEGGE 26 febbraio 2004 n.28

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEL TERRORISMO, DEL
RICICLAGGIO DEL DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA ED ABUSO DI
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Art. 6

[ABROGATO]²¹²

Art. 12

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 305 e 305 bis del Codice Penale si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sammarinesi o dei paesi dell'Unione Europea.

Art. 14

(Notizia di reato)

1. Il Commissario della Legge, quando ha notizia di taluno dei reati previsti all'articolo 305 ed all'articolo 305 bis del Codice Penale si avvale della Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 15

1. Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione ed alla repressione dei misfatti previsti agli articoli 199 bis, 207, [337 bis e 337 ter]²¹³ del Codice Penale ed all'acquisizione dei relativi elementi di prova, il Commissario della Legge può autorizzare il personale specializzato degli organi di Polizia ad effettuare operazioni sotto copertura, ad intervenire nell'attività di intermediazione, all'acquisto simulato di merci, materiali e cose che possono generare proventi illeciti, a prendere parte a qualsiasi iniziativa diretta a reprimere i misfatti previsti al presente comma.

2. In relazione alla acquisizione di prove mediante intercettazione delle comunicazioni sulle reti telematiche e di telefonia, sia fissa che mobile, il Congresso di Stato dovrà presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

²¹² **Testo originario (Legge n.28/2004)**

1. Per le indagini finanziarie in materia di misfatto di cui all'articolo 337 bis del Codice Penale, il Commissario della Legge si avvale della Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 89, lett.b):

1. Sono abrogati:

b) gli articoli 6, 8 e 16 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 "Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita e abuso di informazioni privilegiate";

²¹³ **Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148, Articolo 10:**

1. In tutte le disposizioni vigenti, il richiamo all'articolo 337-bis del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-octies del Codice Penale, mentre il richiamo all'articolo 337-ter del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-decies del Codice Penale.

Decreto - Legge 22 settembre 2020 n.154 (Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148), Articolo 10:

1. In tutte le disposizioni vigenti, il richiamo all'articolo 337-bis del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-octies del Codice Penale, mentre il richiamo all'articolo 337-ter del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-decies del Codice Penale.



un apposito progetto di legge che regolamenti tali fattispecie investigative e le relative procedure.

3. Nel caso previsto al comma 1 gli organi di Polizia devono comunicare immediatamente ed esclusivamente al Commissario della Legge l'esito delle attività svolte e non possono estrarre copie e duplicare atti relativi all'attività svolta, salvo espressa autorizzazione del Commissario della Legge. Le risultanze delle attività investigative di cui al comma 1 che riguardano terzi o comunque estranei ai fatti in indagine debbono essere distrutte non appena sia stata accertata la loro estraneità.

La violazione delle presenti disposizioni, ovvero la divulgazione delle informazioni apprese nell'ambito delle esecuzioni degli incombenti di cui al comma 1, è punita con la prigionia di secondo grado, congiuntamente all'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

4. Il Commissario della Legge potrà differire la convalida del sequestro sino alla conclusione delle indagini ovvero ritardare l'emissione di mandati di carcerazione cautelare quando sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori.

5. Le prove acquisite mediante le procedure previste dal presente articolo possono valere anche per il giudizio relativo a reati connessi a quelli contemplati dal primo comma del presente articolo.²¹⁴

Art. 16

[ABROGATO]²¹⁵

²¹⁴ **Testo originario (Legge n.28/2004)**

1. Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione ed alla repressione dei misfatti previsti agli articoli 199 bis, 207 e 337 bis del Codice Penale ed all'acquisizione dei relativi elementi di prova, il Commissario della Legge può autorizzare il personale specializzato degli organi di Polizia ad effettuare operazioni sotto copertura, ad intervenire nell'attività di intermediazione, all'acquisto simulato di merci, materiali e cose che possono generare proventi illeciti, a prendere parte a qualsiasi iniziativa diretta a reprimere i misfatti previsti al presente comma.

2. In relazione alla acquisizione di prove mediante intercettazione delle comunicazioni sulle reti telematiche e di telefonia, sia fissa che mobile, il Congresso di Stato dovrà presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto di legge che regolamenti tali fattispecie investigative e le relative procedure.

3. Nel caso previsto al comma 1 gli organi di Polizia devono comunicare immediatamente ed esclusivamente al Commissario della Legge l'esito delle attività svolte e non possono estrarre copie e duplicare atti relativi all'attività svolta, salvo espressa autorizzazione del Commissario della Legge. Le risultanze delle attività investigative di cui al comma 1 che riguardano terzi o comunque estranei ai fatti in indagine debbono essere distrutte non appena sia stata accertata la loro estraneità.

La violazione delle presenti disposizioni, ovvero la divulgazione delle informazioni apprese nell'ambito delle esecuzioni degli incombenti di cui al comma 1, è punita con la prigionia di secondo grado, congiuntamente all'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

4. Il Commissario della Legge potrà differire la convalida del sequestro sino alla conclusione delle indagini ovvero ritardare l'emissione di mandati di carcerazione cautelare quando sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori.

5. Le prove acquisite mediante le procedure previste dal presente articolo possono valere anche per il giudizio relativo a reati connessi a quelli contemplati dal primo comma del presente articolo.

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 84, comma 1:

1. All'articolo 15, comma 1 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, dopo le parole «337 bis», sono inserite le parole: «337 ter».

²¹⁵ **Testo originario (Legge n.28/2004)**

1. Nell'ambito delle operazioni a carattere investigativo volte alla individuazione ed alla repressione dei misfatti previsti agli articoli 199 bis, 207 e 337 bis del Codice Penale ed all'acquisizione dei relativi elementi di prova, la Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può, se sussistono gravi e convergenti indizi, bloccare ovvero congelare temporaneamente i capitali o altre risorse finanziarie o beni depositati presso gli intermediari bancari e finanziari sammarinesi di cui alle Leggi 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche e 25 febbraio 1986 n.24, nonché qualsiasi rapporto o conto intrattenuto presso i medesimi intermediari. Entro quarantotto ore i superiori provvedimenti di blocco o congelamento temporaneo devono essere trasmessi al Commissario della Legge, il quale, entro le successive novantasei ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida ordinando la liberazione del blocco o congelamento temporaneo ovvero disponendo l'adozione della misura cautelare di sequestro. Entro il medesimo termine il provvedimento del Commissario della Legge deve essere notificato all'intermediario interessato ed alla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. I termini di cui sopra devono essere osservati a pena di inefficacia della misura.



Art. 17

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Banca Centrale e, qualora riscontri fatti che potrebbero costituire reato, li denuncia al Tribunale Unico.²¹⁶

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 89, lett.b):

1. Sono abrogati:

b) gli articoli 6, 8 e 16 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 "Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita e abuso di informazioni privilegiate";

²¹⁶ **Testo originario (Legge n.28/2004)**

La Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e, qualora riscontri che i fatti segnalati potrebbero costituire misfatto ai sensi della presente legge nonché dell'articolo 207 del Codice Penale, li segnala a sua volta al Tribunale Unico. Le segnalazioni per le quali non sono stati riscontrati fatti che potrebbero costituire misfatto ai sensi della citata legge nonché dell'articolo 207 del Codice Penale, sono archiviate direttamente dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Modifiche legislative

Legge 17 giugno 2008 n.92, Articolo 84, comma 2:

2. L'articolo 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 28 è sostituito dal seguente:

«La Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Banca Centrale e, qualora riscontri fatti che potrebbero costituire reato, li denuncia al Tribunale Unico.».



LEGGE 21 luglio 2009 n.98

LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI

Art. 3

(Ammissibilità delle intercettazioni)

1. L'intercettazione è consentita solamente nei processi penali relativi ai seguenti reati:

- 1) i misfatti che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al terzo grado;
- 2) i misfatti contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale;
- 3) i misfatti in materia di sostanze psicotrope o stupefacenti previsti dall'art. 244 del Codice Penale;
- 4) i misfatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria e assicurativa, che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al secondo grado;
- 5) i misfatti previsti dagli articoli 177, 177 bis, 177 ter, e 177 quater del Codice Penale;
- 6) il misfatto previsto dall'art. 204 comma 3 del Codice Penale;
- 7) i misfatti previsti dall'art. 305 e 305 bis del Codice Penale;
- 8) i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 del Codice Penale;
- 9) i misfatti commessi per mezzo della posta o del telefono o comunque di tecnologie radiofoniche, informatiche o telematiche;
- 10) il misfatto previsto dall'art. 169 del Codice Penale;
- 11) ogni altro misfatto per il quale la legge preveda espressamente la possibilità di adottare tale mezzo di acquisizione di prove.
- 12) misfatti di cui al primo comma dell'articolo 287 bis e ter del Codice Penale.

2. Nella determinazione del grado della prigionia, ove ciò sia necessario per stabilire l'ammissibilità dell'intercettazione, ai sensi del primo comma, non si prendono in considerazione gli aumenti e le diminuzioni del grado derivanti dalla ricorrenza di circostanze aggravanti o attenuanti, sia generali che speciali.²¹⁷

²¹⁷ Testo originario (Legge n.98/2009)

1. L'intercettazione è consentita solamente nei processi penali relativi ai seguenti reati:
 - 1) i misfatti che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al terzo grado;
 - 2) i misfatti contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale;
 - 3) i misfatti in materia di sostanze psicotrope o stupefacenti previsti dall'art. 244 del Codice Penale;
 - 4) i misfatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria e assicurativa, che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al secondo grado;
 - 5) i misfatti previsti dagli articoli 177, 177 bis, 177 ter, e 177 quater del Codice Penale;
 - 6) il misfatto previsto dall'art. 204 comma 3 del Codice Penale;
 - 7) i misfatti previsti dall'art. 305 e 305 bis del Codice Penale;
 - 8) i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 del Codice Penale;
 - 9) i misfatti commessi per mezzo della posta o del telefono o comunque di tecnologie radiofoniche, informatiche o telematiche;
 - 10) il misfatto previsto dall'art. 169 del Codice Penale;
 - 11) ogni altro misfatto per il quale la legge preveda espressamente la possibilità di adottare tale mezzo di acquisizione di prove.
2. Nella determinazione del grado della prigionia, ove ciò sia necessario per stabilire l'ammissibilità dell'intercettazione, ai sensi del primo comma, non si prendono in considerazione gli aumenti e le diminuzioni del grado derivanti dalla ricorrenza di circostanze aggravanti o attenuanti, sia generali che speciali.

Modifiche legislative

Legge 11 maggio 2012 n.51, Articolo 4, comma 3:

3. Al primo comma dell'articolo 3 della Legge 21 luglio 2009 n. 98 è aggiunto il seguente punto:
 - 12) misfatti di cui al primo comma dell'articolo 287 bis e ter del Codice Penale"



LEGGE 7 giugno 2010 n.99

NORME PER LA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI E PREVISIONE DELL'AGGRAVANTE DI "ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MALAVITOSO"

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto o in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute o esibite a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, o rilasciate a soggetti terzi;
- d) per "contribuente" si intende il soggetto passivo d'imposta obbligato per legge all'assolvimento di imposte, tasse e tributi, nonché, tenuto all'espletamento di tutti gli obblighi previsti dalle norme aventi valenza tributaria;
- e) ai soli fini della presente legge non operano le condizioni di punibilità e di procedibilità previste dagli articoli 199 bis comma 3, 388 e 389 del codice penale;
- f) in caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del codice penale ("fuori dei casi di concorso nel reato").

Art. 4

(Oblazione volontaria a seguito di pagamento)

- 1. Salvo il caso previsto dal terzo comma del presente articolo, il giudice applica, in luogo delle pene previste per i misfatti previsti agli articoli 2 e 3, la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale.
- 2. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio.
- 3. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale, nonché, qualora il corrispettivo indicato nel documento di cui agli articoli 2 e 3 sia superiore ad € 25.000,00.



LEGGE 29 luglio 2013 n.100

MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA CIVILE E IN MATERIA GIUDIZIARIA

Art. 19

1. Le spese del procedimento di cui all'articolo 140, numero 5) del Codice Penale sono definite sulla base dei parametri stabiliti con apposito decreto delegato, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il decreto delegato di cui al comma 1 stabilisce, altresì, i diritti d'ufficio per le attività di segreteria e cancelleria, l'entità delle spese di asporto e custodia di beni oggetto di richieste di pignoramento e le tariffe per l'abbonamento annuale al Bollettino dei Protesti.



DECRETO - LEGGE 16 giugno 2014 n.90

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AI REATI DI CORRUZIONE

Art. 3

1. Ai fini di prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale, chiunque può segnalare all'Autorità giudiziaria o all'Autorità di polizia fatti o circostanze rilevanti.
2. I soggetti designati di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche devono segnalare senza ritardo all'Autorità giudiziaria o all'Autorità di polizia:
 - a) ogni operazione, anche non eseguita, che, per natura, caratteristiche, entità, o in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro, o i beni oggetto dell'operazione medesima possano provenire dai misfatti di cui al Titolo IV; Capitolo IV del codice penale ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti;
 - b) chiunque o qualsiasi fatto, per qualsiasi circostanza conosciuta in ragione dell'attività svolta, possa essere collegato ai medesimi misfatti;
 - c) i fondi per i quali sanno, sospettano o hanno motivo di sospettare che gli stessi siano collegati, in relazione o possano essere usati per finalità corruttive.
3. Gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti possono opporre all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, gli avvocati e i commercialisti non hanno obbligo di segnalazione.
5. All'Autorità giudiziaria e all'Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale, non può essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel comma 3, e non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Il segreto professionale e il segreto d'ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative, al di fuori dei casi previsti nel comma 3.
7. Le segnalazioni e le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative, e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165. Le segnalazioni e le comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.



Art. 4

1. I soggetti designati cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi dell'articolo 3.
2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del soggetto designato, del suo legale rappresentante, o di un suo delegato.
3. Le Autorità giudiziaria e di polizia adottano misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della persona che ha rilevato l'operazione sospetta.
4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.
5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.
6. Ai soggetti designati è fatto divieto di comunicare al soggetto interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dai commi che seguono, l'avvenuta segnalazione di un'operazione sospetta o che è in corso o potrebbe essere svolta un'indagine in materia di corruzione.
7. È consentito comunicare l'avvenuta segnalazione tra i soggetti finanziari con sede nella Repubblica di San Marino appartenenti al medesimo gruppo.
8. È, altresì, consentita la comunicazione tra i soggetti designati che svolgono la propria prestazione in forma associata.
9. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

Art. 5

1. Per l'accertamento dei reati per i quali è prevista la confisca obbligatoria dall'articolo 147, decimo comma nonché degli ulteriori reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del codice penale l'Autorità Giudiziaria può autorizzare il ricorso alle tecniche investigative di cui alla Legge 26 febbraio 2004 n.28.



DECRETO - LEGGE 25 luglio 2016 n.89

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI REATI DI CORRUZIONE, CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1

(Protezione dei testimoni di reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale)

1. Allo scopo di mantenere riservata l'identità dei testimoni ed il contenuto delle testimonianze nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale, il Giudice inquirente dichiara a mezzo di decreto motivato lo stato di segretezza speciale di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 93 con riferimento agli atti istruttori che coinvolgano tali soggetti; i predetti atti e decreto sono conservati in separato fascicolo durante l'intera fase istruttoria.
2. Il regime di segretezza speciale cessa con la pubblicazione del processo e l'Autorità giudiziaria dispone, con il decreto per la fissazione dell'udienza dibattimentale, l'unione degli atti di cui al comma 1 al fascicolo processuale, salvo che la medesima Autorità ritenga non necessario, tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, utilizzare la testimonianza e rivelare l'identità del testimone ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Al fine di tutelare, nella fase dibattimentale del processo, la riservatezza sull'identità del testimone che debba essere escusso, il dibattimento ha luogo a porte chiuse. Il Giudice del dibattimento ha facoltà di disporre, quando ne ravvisi l'esigenza, misure atte a garantire la protezione, la salvaguardia dell'incolumità e la sicurezza del testimone e/o dei suoi prossimi congiunti; è, in particolare, vietata la diffusione delle generalità e dell'immagine dello stesso nonché di notizie che lo riguardano.
4. Il testimone che, sulla base di ragionevoli sospetti ed in buona fede, abbia fornito dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai reati di cui al Titolo IV, Capitolo IV del Codice Penale non deve subire alcun pregiudizio, misura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla testimonianza resa. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva o discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento delle stesse. I provvedimenti sanzionatori o disciplinari adottati dal datore di lavoro in violazione di quanto previsto dal primo periodo del presente comma sono nulli.
Le misure di cui al presente comma sono riconosciute anche a protezione dei prossimi congiunti del testimone, qualora alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
5. Le tutele di cui al comma 4 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del testimone per i reati di calunnia o di falsa testimonianza o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
6. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 5 della Legge n. 93/2008 si applica agli atti processuali ed ai documenti raccolti nel corso del processo nonché alle parti di sentenze e dei provvedimenti di archiviazione per le quali sia previsto il regime di segretezza speciale di cui al comma 1.



DECRETO - LEGGE 27 ottobre 2017 n.123

(Ratifica Decreto – Legge 25 settembre 2017 n.113)

**PROFILI DEFINITORI DELL'ASSEGNO E DISCIPLINA IN MATERIA DI
RICHIESTA DI PAGAMENTO E PROTESTO DI ASSEGNI
IN FORMATO ELETTRONICO**

Art. 1

(Tipizzazione dell'assegno)

1. Alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 è aggiunto l'articolo 146-*bis* che segue:

"Art. 146-bis

(Coordinamento con il codice cambiario)

1. L'assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all'ordine, contenente l'ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.
2. L'assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all'ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.
3. L'assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell'assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.
4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista."

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini sotto riportati assumono i seguenti significati:
 - a) "Assegno": assegni bancari, assegni prepagati, assegni traenza e quietanza tratti su o emessi da un intermediario definito alla lettera d);
 - b) "Emittente": la banca o altro soggetto sammarinese abilitato all'emissione di un assegno prepagato per una somma disponibile presso il soggetto medesimo al momento dell'emissione;
 - c) "Immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno recto e verso su supporto informatico:
 - dotata delle caratteristiche minime indicate dalle disposizioni attuative della presente normativa;



- la cui conformità è garantita dalla banca negoziatrice attraverso il rispetto delle medesime caratteristiche minime;
- d) "Intermediario": i soggetti di cui alle lettere b), e) ed f);
- e) "Negoziatore": la banca o altro soggetto sammarinese abilitato alla negoziazione di un assegno a seguito di girata per l'incasso;
- f) "Trattario": la banca o altro soggetto sammarinese presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente disciplina si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 4.
2. La presente normativa può essere applicata anche ad assegni e a titoli di credito a questi assimilabili tratti su un intermediario estero e negoziati su di un intermediario, o viceversa, nel presupposto di sostanziale assimilazione della presente normativa sammarinese con quella estera, fermo restando l'obbligo in capo agli intermediari sammarinesi di rispettare le regole di accesso, eventualmente in modalità pattizia, al sistema dei pagamenti forense utilizzato per la negoziazione di assegni fra i due paesi.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge possono applicarsi, in quanto compatibili, anche agli assegni presentati per il pagamento in forma cartacea quando il trattario o l'emittente coincide con il negoziatore.

Art. 4

(Presentazione in forma elettronica dell'assegno)

1. Il negoziatore può presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente in formato elettronico nelle modalità di cui alla disciplina attuativa della presente normativa.
2. La presentazione di cui al comma 1 deve intendersi compiuta nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono l'immagine dell'assegno e/o le ulteriori informazioni eventualmente imposte dalla normativa secondaria.

Art. 5

(Tempi di presentazione)

1. Il negoziatore deve presentare l'assegno per il pagamento al trattario o all'emittente entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.
2. Nel caso in cui la presentazione all'incasso avvenga in assenza dell'immagine dell'assegno, ma esclusivamente con le informazioni sostitutive dell'immagine menzionata come da possibile ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, il negoziatore, al fine di consentire i controlli di regolarità dell'assegno, deve trasmettere al trattario o all'emittente, previa richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.



Art. 6 *(Protesto)*

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato per il pagamento in formato elettronico, il protesto previsto al primo comma della Legge 24 novembre 1970 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, può essere richiesto solo in via telematica.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale incaricato redige il protesto esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e/o delle relative informazioni ricevute in via telematica, sottoscrivendolo, in deroga ed a integrazione delle modalità di cui alla Legge 30 aprile 2014 n.73, mediante utilizzo di firma digitale.
3. Il portatore dell'assegno riceve copie analogiche degli:
 - assegni presentati per il pagamento in formato elettronico;
 - eventuali documenti che ne attestano il mancato pagamento.
4. Per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere predisposti mediante modalità diverse da quella telematica.

Art. 7 *(Validità della documentazione)*

1. La documentazione in formato elettronico prodotta ai sensi del presente decreto-legge e della relativa normativa attuativa per il pagamento e la conservazione dell'assegno, nonché per l'elevazione dell'eventuale protesto, è valida e rilevante a tutti gli effetti di legge.
2. Le attività inerenti la dematerializzazione di cui al comma 1 possono essere esternalizzate.
3. Restano invariate le modalità comunicative fra il pubblico ufficiale e le autorità preposte alla gestione del protesto.
- 3 *bis*. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 206 del Codice Penale, nonché dell'articolo 15-*ter* della Legge 17 giugno 1994 n.55 introdotto con l'articolo 4 della Legge 30 aprile 2002 n.59 e per ogni altro fine ed effetto di legge, il pubblico ufficiale rilascia copia analogica del protesto, comprensiva dell'immagine dell'assegno, sulla quale il notaio dovrà apporre attestazione di conformità all'originale del documento già redatto elettronicamente.

Art. 8 *(Responsabilità e sicurezza)*

1. Gli intermediari devono adottare adeguati presidi al fine di garantire la sicurezza e la correttezza delle fasi riguardanti gli adempimenti di cui al presente decreto-legge e relativa normativa attuativa.
2. L'intermediario è responsabile per quanto previsto dal comma 1 anche nel caso in cui le relative attività vengano esternalizzate a un soggetto terzo.

Art. 9 *(Riservatezza dei dati)*

1. Il rispetto della presente disciplina libera gli intermediari dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive



modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della suddetta norma.

Art. 10

(Attuazione della presente disciplina)

1. Con regolamento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino potranno essere definite:

- l'attuazione effettiva della presente normativa, anche con tempi differenziati a seconda della circostanza, da un lato che l'assegno venga tratto e negoziato in San Marino oppure, dall'altro, venga tratto in San Marino e negoziato all'estero o viceversa;
- la disciplina normativa tecnico-informatica applicabile, anche estera, richiamabile nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma 2, per rendere effettiva l'applicazione della presente normativa;
- le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli intermediari di cui al precedente articolo 1 circa gli assegni prepagati.

Art. 11

(Norma finale)

1. Con provvedimento della Banca Centrale è fissata la data della piena operatività del pagamento dell'assegno e della elevazione del protesto in formato elettronico.

2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto - Legge 12 giugno 2017 n. 60.



LEGGE 12 dicembre 2018 n.167

**DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI
GIUOCO O DI SCOMMESSA**

**TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 SETTEMBRE 2015 N.149 "DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA"**

Art. 3

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 30 settembre 2015 n.149 sono aggiunti gli articoli 60-bis e 60-ter:

*"Art. 60-bis
(Rapporti fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria)*

1. L'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L'avvio dell'azione penale non interrompe, influenza o sospende il procedimento disciplinare sportivo.

2. Gli organi inquirenti e requirenti della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti formati o acquisiti nell'ambito di procedimenti penali.

*Art. 60-ter
(Obbligo di denuncia)*

1. I Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia del misfatto di cui all'articolo 204-quinquies del Codice Penale, sono obbligati a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria."

**TITOLO III
MODIFICA ALLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N.67 "DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO
DEI GIOCHI, DEI CONCORSI A PREMI, DELLE LOTTERIE, DEL LOTTO, DEI
GIOCHI DELLA SORTE E DELL'ABILITÀ E DELLE SCOMMESSE" E SUCCESSIVE
MODIFICHE**

Art. 4

1. L'articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo:

*"Art. 16
(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)*



1. È punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione:
 - a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato;
 - b) raccoglie la prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado nonché la multa.
3. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.”.



DECRETO – LEGGE 22 settembre 2020 n.154

(Ratifica Decreto - Legge 10 settembre 2020 n.148)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO - MODIFICHE AL
CODICE PENALE**

Art. 6

1. La conoscenza, l'intenzione o la finalità dell'autore dei reati di terrorismo sono dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Art. 7

1. Ai fini della applicazione delle norme in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo, valgono le definizioni contenute all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

Art. 9

1. Nel bilancio dello Stato, tra i capitoli di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, è istituito un Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di atti di terrorismo, implementato tempestivamente in casi di necessità. Possono accedere al Fondo le vittime di atti di terrorismo, consumati o tentati sul territorio della Repubblica e accertati da provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

1. In tutte le disposizioni vigenti, il richiamo all'articolo 337-bis del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-octies del Codice Penale, mentre il richiamo all'articolo 337-ter del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-decies del Codice Penale.



LEGGE 1 FEBBRAIO 2021 n.16

**MODIFICHE AL CODICE PENALE – INTRODUZIONE DEL REATO DI
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI
(REVENGE PORN)**

Art.1
(Finalità)

1. La norma ha lo scopo di introdurre nel Codice Penale un'autonoma figura delittuosa per reprimere il fenomeno di divulgazione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, anche in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 e della Legge 20 giugno 2008 n. 97 e successive modifiche.

Art.3
(Tutela delle vittime del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. Al misfatto di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nei Capi I e III della Legge 20 giugno 2008 n.97 e successive modifiche.
2. Il lavoratore subordinato non può essere soggetto a provvedimenti di licenziamento o comunque sanzionatori se adottati perché vittima del reato di cui all'articolo 2 della presente legge.



LEGGE 23 giugno 2021 n.113

DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO E UTILIZZO DI PRODOTTI A BASE DI CANNABIS DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD USO MEDICINALE O TERAPEUTICO

Art. 21

(Depenalizzazione - Abrogazioni)

1. Restano salve tutte le previsioni di punibilità contenute nel Codice Penale e nella Legge 26 novembre 1997 n.139 e successive modifiche in materia di sostanze stupefacenti, fatti salvi i casi di produzione, utilizzo, trattamento e commercio della cannabis ai sensi della presente legge e di prescrizione sanitaria rilasciata o riconosciuta efficace dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, come previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge n.139/1997 e successive modifiche.



LEGGE 5 novembre 2025 n.137

DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI "MADE IN SAN MARINO" E "100% MADE IN SAN MARINO" E REGISTRO DELLE "BOTTEGHE STORICHE"

Art.14

(Disposizioni penali)

1. Chiunque fabbrica, contraffà, altera, mette in circolazione, utilizza impropriamente, acquista o detiene per metterli in circolazione i contrassegni "Made in San Marino", "100% Made in San Marino" o la grafica attestante il logo di "Bottega Storica", senza esserne autorizzato ovvero in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 308 del Codice Penale.